

**BOZZE DI STAMPA**

**24 ottobre 2017**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVII LEGISLATURA**

---

### **Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali (2941)**

#### **PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

##### **QP1**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, AIROLA, BERTOROTIA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTI, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2941 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali);

premesso che:

la legge elettorale è l'architrave sul quale si reggono gli equilibri e la funzionalità di ogni democrazia rappresentativa. Nella corrente Legislatura, dopo la dichiarazione – recata dalla sentenza n. 1 del 2014 – dell'illegittimità costituzionale della legge elettorale con la quale l'attuale Parlamento si è formato, era stata approvata, attraverso una notevolissima serie di forzature, una nuova legge elettorale, comunemente nota come «*Italicum*», i cui evidenti vizi erano stati denunciati con forza durante tutto l'iter legislativo, ben prima che la sentenza n. 35 del 2017 della Corte Costituzionale ne evidenziasse i molteplici profili di incostituzionalità;

lungi dal prendere atto dei nefasti effetti di questo modo di procedere, nessuna particolare cautela è stata adottata nell'elaborazione della terza legge elettorale di questa Legislatura. Al contrario, si sono ripetute

le forzature procedurali volte a disegnare ed imporre un sistema consistente soprattutto nell'impedire, con i meccanismi più disparati, all'avversario politico di tradurre in seggi la propria rappresentanza, espressa liberamente dal popolo nelle urne. Ciò produrrà un effetto ulteriore, dal momento che la prossimità delle elezioni farà sì che la Corte costituzionale – presumibilmente ben presto investita della questione di legittimità della nuova legge – non potrà esprimersi su di essa prima dello svolgimento della consultazione elettorale, con il rischio evidente della formazione di un nuovo Parlamento sulla base di una legge elettorale illegittima e lesiva della possibilità di scelta dei rappresentanti da parte dei cittadini. I medesimi fautori di due leggi elettorali dichiaratamente incostituzionali – il cosiddetto *Porcellum*, prima; il cosiddetto *Italicum*, poi – hanno tuttavia redatto il presente disegno di legge con gli stessi palesi profili di incostituzionalità e di irragionevolezza delle due precedenti;

il disegno di legge in esame, infatti, lungi dall'ispirarsi a sistemi noti e consolidati nel panorama delle democrazie stabilizzate, ha adottato un modello eccentrico e privo di coerenza e razionalità: basato su un sistema in parte proporzionale ed in parte maggioritario nel quale la prevalenza della parte proporzionale potrebbe far sì che gli effetti ritenuti «benefici» sulla cosiddetta «governabilità» del sistema uninominale maggioritario – compattamento di forze politiche affini, riduzione della frammentazione politica – vengano contraddetti da una soglia di sbarramento bassa, dalla possibilità del ricorso alle pluricandidature e dalla possibilità che i candidati nei collegi uninominali siano abbinati ad una pluralità di liste nel collegio plurinominale. Il sistema delineato dalla legge – approvata ancora una volta con il ricorso al voto di fiducia, che tratta la materia elettorale alla stregua di una faccenda interna alla maggioranza pro tempore – favorisce coalizioni artificiose e disomogenee, pronte a scomporsi e ricomporsi dopo le elezioni, così da abbinare i difetti del collegio uninominale (rischio del ricorso a «clientele», costose campagne personalistiche a livello locale) a quelli del sistema elettorale proporzionale con liste bloccate (frammentazione, eccessivo potere degli organi di direzione dei partiti nella scelta e nella collocazione dei candidati a scapito della libertà di scelta del cittadino). Ancor più gravemente viene lesa la rappresentanza, poiché attraverso la possibilità di esprimere il proprio voto mediante una scheda unica, i cittadini eleggeranno differenti rappresentanti nella parte maggioritaria dei collegi uninominali e nella parte proporzionale delle liste plurinominali, con un irrazionale effetto moltiplicativo di quell'unico voto su ben quattro livelli (uninominale, plurinominale, circoscrizionale, nazionale), nella totale inconsapevolezza da parte degli elettori degli effetti del proprio voto, accentuata dal ricorso a coalizioni effimere. Tutto ciò renderà ancora meno conoscibili per il cittadino gli effetti del voto medesimo, in spregio a quei requisiti di personalità, libertà ed eguaglianza sanciti dall'articolo 48 della Costituzione;

valutato, inoltre, che:

i parametri essenziali per la valutazione della compatibilità costituzionale del presente disegno di legge non possono che essere rappresentati

dalle recenti, oltrech  storiche, sentenze (la n. 1 del 2014 e la n. 35 del 2017), con cui la Corte costituzionale ebbe a dichiarare l'incostituzionalit  sia della Legge n. 270 del 2005 sia della Legge n. 52 del 2015. Sentenze di tale importanza avrebbero postulato un intervento equilibrato e coerente da parte del legislatore, data la delicatezza e l'importanza della materia, che dovrebbe essere sempre sottratta alle contingenti e strumentali convenienze di parte, in favore di una riforma stabile ed ampiamente condivisa. Purtroppo, ancora una volta, si assiste ad un intervento di segno opposto, che presenta evidenti e gravi vizi di costituzionalit ;

occorre innanzitutto evidenziare come sussista una contraddittorit  interna riferita ad un sistema misto che non consente di distinguere tra voto nel collegio uninominale e voto di lista nel collegio plurinominale. Costringere l'elettore a trasferire il suo voto sulla lista (o sulle liste) collegata   una forzatura che travisa e distorce il carattere uninominale, favorendo l'alterazione – o, meglio, la falsificazione – della volont  dell'elettore;

la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra idonea a violare il principio del voto personale (articolo 48 Cost.) e diretto (articolo 56 Cost.). Infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista. Costoro, dunque, si interpongono tra il voto dell'elettore e la sua destinazione finale a favore di una o dell'altra lista, cos  che il voto non   pi  diretto n  personale;

il travisamento del voto, connesso alla manomissione della volont  dell'elettore, determina evidentemente una alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (articolo 48, secondo comma, Cost.). Esso, infatti, pur non vincolando il legislatore ordinario alla scelta di un determinato sistema, esige comunque che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi (sentenza n. 43 del 1961). In altri termini, si viene a configurare un meccanismo intrinsecamente irrazionale, oltretutto in palese contrasto con l'asserito scopo di assicurare la governabilit , e normativamente programmato per determinare come esito una oggettiva alterazione della rappresentanza democratica. Rimane, in tal modo, gravemente compromesso sia il funzionamento della forma di governo parlamentare, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (articolo 94, primo comma, Cost.), sia l'esercizio della funzione legislativa, che l'articolo 70 Cost. attribuisce alla Camera ed al Senato;

l'articolato in oggetto avalla, in definitiva, una illimitata compressione della rappresentativit  dell'assemblea parlamentare, del tutto incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della «rappresentanza politica nazionale» (articolo 67 Cost.), si fondano sull'espressione del voto e quindi della sovranit  popolare, ed in virt  di ci  ad esse sono affidate funzioni fondamentali, dotate di «una caratterizzazione tipica ed infungibile» (sentenza n. 106 del 2002), fra le quali vi sono, accanto a quelle di indirizzo e con-

trollo del governo, anche le delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione (articolo 138 Cost.);

ritenuto, pertanto, che:

il combinato disposto tra il collegamento del candidato nel collegio uninominale a quello plurinominale, oltreché la possibilità per un soggetto di essere candidato in ben 5 collegi plurinominali determina un ulteriore e radicale affievolimento dell'espressione del voto. Tali soggetti «blindati» saranno fatalmente imposti dai partiti di riferimento e la scelta politica dell'elettore si tradurrà in un voto limitato, che priva l'elettore di margini di scelta dei propri rappresentanti: scelta che permane rimessa in mano ai partiti. La libertà dell'elettore risulta gravemente compromessa, posto che il cittadino è chiamato a determinare l'elezione di parlamentari, votando – nella parte proporzionale – una lista pre formulata di candidati. Questi, invero, sono individuati sulla base di scelte operate dai partiti, sì che anche l'aspettativa relativa all'elezione, in riferimento alla presenza nella lista, può essere delusa, tenuto conto della possibilità che il candidato sia eletto in altro collegio dove è simultaneamente candidato sulla base delle indicazioni del partito al momento in cui vengono scelti i collegi plurimi cui destinare i candidati che si vuoi garantire;

la possibilità, infatti, per un soggetto di essere candidato in un numero elevato di collegi (fino a 5) determina una notevole quota di parlamentari «cooptati», dal momento che il parlamentare eletto in più collegi plurinominali è proclamato eletto in quello nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, mentre chi è eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali «si intende» eletto nel collegio uninominale. È, questo, un grave strumento distorsivo del sistema elettorale, perché si introduce un pessimo elemento di cooptazione degli eletti, confliggente palesemente con la libertà di voto, e si conferiscono ai singoli candidati – e, soprattutto, ai partiti di riferimento – poteri decisivi di scelta rispetto alla composizione finale delle Camere. In altri termini, il partito può esercitare una sorta di «opzione preventiva» nel determinare i candidati blindati o più sicuri e ciò non può che alterare per l'intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti;

valutato, inoltre, che:

il disegno di legge in esame prevede l'applicazione per il Senato di uno sbarramento determinato a livello nazionale. Ciò, oltre a costituire un elemento inedito nella sua storia, risulta incompatibile con la previsione costituzionale di un Senato eletto «a base regionale» di cui all'articolo 57, primo comma della Costituzione;

l'insieme di tali aspetti descrive come anche il disegno di legge in esame sia diretto a distorcere – se non coartare – verso linee predefinite dalla maggioranza pro tempore la libertà di scelta degli elettori nell'elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare. In tal modo si contraddice il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui al-

l'articolo 48 Cost. (sentenza n. 16 del 1978). Il complesso delle norme contenute nel disegno di legge determina, evidentemente, un'alterazione disarmonica della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente;

ad *adiuvandum*, il Codice di Buona Condotta del Consiglio d'Europa del 2003, all'articolo 65, recita: «Ciò che è da evitare, non è tanto la modifica della modalità di scrutinio, poiché quest'ultimo può sempre essere migliorato; ma, la sua revisione ripetuta o che interviene poco prima dello scrutinio (meno di un anno). Anche in assenza di volontà di manipolazione, questa apparirà in tal caso come legata ad interessi congiunturali di partito». A tal riguardo, si consideri che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 348 del 2007, ha assunto le norme CEDU (e, dunque il Codice di buona condotta summenzionato) come «fonti integratrici del parametro di costituzionalità di cui all'articolo 117, primo comma, Cost.»;

una legge elettorale siffatta, per di più «imposta» attraverso un voto di fiducia annunciato prima che iniziasse il dibattito nell'Aula della Camera, si configura sempre più come una legge concepita da e per i partiti e, tra essi, segnatamente per quelli che sono temporaneamente maggioranza di governo. Da strumento neutro di esaltazione della volontà popolare la legge viene distorta fino a diventare un sistema preventivo di regolamento dei conti interni ai partiti stessi e alle coalizioni di interessi – ben più saldi delle finte coalizioni previste dalla legge elettorale – che vogliono prestabilire l'esito del voto con i meccanismi più convenienti nell'immediatezza del momento del voto. Non è un caso, infatti, che oramai da anni ciascuna legislatura produca una legge elettorale profondamente diversa, con un precipitare vertiginoso della qualità giuridica dei testi e della tenuta nel tempo delle norme, e che la legislatura in corso ne abbia viste addirittura tre, tutte scritte, stracciate e riscritte in base ai sondaggi sfavorevoli o alle convenienze effimere di parte. L'esatto contrario della certezza del diritto e del perseguimento prioritario dell'interesse generale su quello particolare;

l'impianto normativo proposto, viola, alla luce di quanto in premessa, il principio di proporzionalità ed il criterio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 Cost., oltreché gli artt. 56, primo comma, e 58, primo comma, Cost., i quali stabiliscono che il suffragio è diretto per l'elezione dei deputati e dei senatori; l'articolo 48, secondo comma, Cost., in virtù del quale il voto è personale e libero; l'articolo 57, primo comma, sulla base regionale elettiva del Senato; l'articolo 117, primo comma, Cost., in relazione all'articolo 3 del protocollo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce al popolo il diritto alla «scelta del corpo legislativo». Risultano, altresì, manifestamente violate numerosissime pronunce della Corte costituzionale ed in particolare, i contenuti precettivi della Sentenza n. 1 del 2014 e della Sentenza n. 35 del 2017,

delibera

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'A.S. 2941.

---

## **QP2**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Il Senato,

in sede di esame del testo

premesso che:

il presente disegno di legge presenta plurimi profili di incostituzionalità: numerose norme rappresentano infatti un vulnus al diritto degli elettori di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento, come sancito dagli articoli 1, 3 e 48 della Carta costituzionale, i quali stabiliscono che «la sovranità appartiene al popolo» e che «è compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli [ . . .]» che limitano «la partecipazione di tutti» all'organizzazione politica del Paese. All'articolo 48 viene invece disposto che il voto sia «personale ed eguale, libero e segreto»;

in primo luogo, è evidente la lesione della libertà e personalità del voto dell'elettore di cui all'articolo 48 della Costituzione, la cui cogenza ha dato luogo alle declaratorie di incostituzionalità delle sentenze numero 1/2014 e numero 35/2017. Il testo in esame prescrive, infatti, un voto unico in un contesto di duplicità del canale rappresentativo, in violazione del principio di uguaglianza di cui agli articoli 3 e 48 della Costituzione;

con un unico voto, dunque, i cittadini si troveranno a dover scegliere il candidato nel collegio uninominale, eletto col sistema maggioritario, oppure una lista di partito o movimento politico in un collegio plurinominale, i cui candidati (scelti dal partito e sistemati in un elenco non modificabile) risulteranno eletti metodo proporzionale. Nella prima ipotesi l'elettore, optando per un candidato nel collegio uninominale, voterà anche per tutte le liste ad esso collegate, ognuna con un proprio programma anche molto differente rispetto quello delle altre liste. Tale scelta comporterà uno slittamento automatico della volontà dell'elettore: da un determinato candidato del collegio uninominale a liste non votate dall'elettore stesso, bensì in proporzione ai voti attribuiti da altri elettori;

ai cittadini sarà preclusa la possibilità di votare per un determinato candidato uninominale nel caso in cui esso risulti collegato ad una lista – tra l'altro bloccata- i cui candidati non risultino graditi. È evidente come la libera scelta di votare per il miglior candidato disponibile non venga assicurata: qualora l'elettore abbia un diverso giudizio tra il candidato del collegio uninominale e la lista ad esso collegata, l'unica scelta a sua disposizione resterebbe quella di non votare o, al massimo, di ripiegare su un voto che non costituisce la sua reale preferenza;

allo stesso modo, l'obbligo di collegamento costituisce un limite sia per i candidati nei collegi uninominali che per le liste: per i primi risulterebbe infatti preclusa la possibilità di candidarsi qualora nessuna lista circoscrizionale fosse di suo gradimento —o accetti tale collegamento; alle liste sarebbe invece impedito di presentarsi e partecipare al recupero proporzionale qualora non riuscissero a individuare un candidato uninominale disposto a collegarsi ad esse;

vi è inoltre una sproporzione del voto del singolo elettore: la scelta degli elettori verso candidati che risultassero vincenti nei collegi uninominali verrebbe, di fatto, contata due volte: non solo nell'assegnazione del collegio uninominale, ma anche nella determinazione degli altri seggi da ripartire su base proporzionale. Di contro, il voto degli elettori che avessero votato per un candidato risultato perdente sarebbe improduttivo di rappresentanza;

con il cosiddetto *Mattarellum*, per la Camera vi erano a disposizione dell'elettore, non solo due voti su schede separate ma era perfino previsto un meccanismo correttivo, quello dello scorporo, che prevedeva che i voti che avessero prodotto rappresentanza nei collegi uninominali non venissero contati ai fini del riparto proporzionale;

un ulteriore metodo potrebbe essere quello del voto disgiunto, che consentirebbe all'elettore un doppio voto in considerazione della diversa specificità del sistema elettorale: uninominale maggioritario da un lato e plurinominale proporzionale dall'altro. Nessuna delle due opzioni viene però prevista dal presente Disegno di Legge;

si rilevano inoltre la violazione degli articoli 51, primo comma, e 3 della Costituzione (per ciò che concerne il profilo delle candidature) e dell'articolo 49 (per quanto concerne la presentazione delle liste): l'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 361/1957 riserva infatti la presentazione delle liste a partiti o gruppi politici organizzati. Se tale decisione non fosse libera — ossia impedisse di scegliere se presentarsi solo nella parte maggioritaria o in quella proporzionale limitata ai collegi plurinominali — tale prescrizione risulterebbe in palese violazione degli articoli 3 e 49 della Costituzione: quest'ultimo pone infatti quale unico limite alla determinazione della «vita politica nazionale» il cosiddetto «metodo democratico»;

se per candidarsi bisognasse appartenere —o essere graditi— a un partito politico, il dettato costituzionale non sarebbe rispettato: l'articolo 49, infatti, garantisce ai cittadini un diritto, e non prescrive un obbligo alla costituzione di un partito per partecipare alle elezioni;

numerose ulteriori disposizioni risultano lesive degli articoli 48, 49, 51, 56 e 58 della Costituzione, non consentendo ai cittadini un voto personale, libero e diretto. All'elettore non è garantita la possibilità di scegliere il proprio candidato, non essendo prevista né la possibilità di esprimere preferenze né meccanismi equivalenti quali la cancellatura dei candidati;

inoltre, le singole candidature non si trovano in condizioni di eguaglianza a causa del meccanismo delle liste bloccate con una pluralità di candidature predeterminate;

si ricorda come la sentenza 1/2014 della Corte Costituzionale abbia salvato le liste bloccate ponendo una condizione: l'effettiva conoscibilità dei candidati presenti nelle liste e, quindi, la libertà di scelta e di voto. Il meccanismo che nazionalizza l'assegnazione dei seggi per poi redistribuirlo in modo circoscrizionale falsa questa condizione: l'elettore con il proprio voto produrrà, infatti, un seggio, ma non è detto che sarà per quel territorio o quella circoscrizione, potendo invece essere re distribuito in un altro collegio;

in questo modo si viene a costituire una lista lunghissima, ben al di là di quei meccanismi di conoscibilità richiesti dalla Consulta;

al comma 7 dell'articolo 1 si rileva inoltre una disposizione in contrasto con i principi costituzionali, ove si prevede la dichiarazione del nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica da parte dei partiti contestualmente al deposito del simbolo elettorale e del programma degli stessi: non esiste nel nostro ordinamento costituzionale alcuna apertura ad una indicazione diretta del Presidente del Consiglio da parte degli elettori, essendo la nostra una forma di governo parlamentare;

parimenti, la nuova legge presenta almeno tre soglie di sbarramento nella parte proporzionale. La prima è fissata al raggiungimento del tre per cento di voti validi a livello nazionale; la seconda al superamento dell'uno per cento e la terza per le liste che raggiungono fino all'uno per cento dei voti validi. La prima soglia consente di partecipare all'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali; la seconda trasferisce i voti della lista alla colazione di cui questa faccia parte al fine di fame crescere la cifra elettorale nazionale, ma senza assegnazione di seggi alla lista stessa; la terza determina che i voti della lista non si conteggino e vadano dispersi: uno schema palesemente incostituzionale in quanto, da un lato, viola l'uguaglianza del voto degli elettori in maniera irragionevole, dall'altro falsifica la volontà dell'elettore trasferendo il suo voto a liste che espressamente non ha scelto;

una ulteriore incostituzionalità della nuova legge si cela nel meccanismo che consente di presentare fino a cinque pluricandidature al proporzionale e una all'uninomiale. A vendosi un voto unico e le liste bloccate, le pluricandidature violano il principio di parità nella rappresentanza di genere. Basterà, infatti, che i partiti candidino una donna «forte» che ritengono di poter eleggere all'uninomiale e/o come capolista in cinque collegi, in uno dei quali ritengano probabile l'elezione di un loro candidato, per assicurarsi che in caso di elezione negli altri quattro collegi (o cinque se la candida femminile è eletta all'uninomiale) vengano eletti solo uomini. Con questo sistema sarà sufficiente candidare ed eleggere 5 donne, ad esempio, per assicurarsi l'elezione di 20/25 uomini;

anche il profilo della tutela delle minoranze linguistiche appare irragionevolmente compromesso: nella legge vigente per la Camera dei Deputati, approvata con legge n. 52/2015, alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol erano attribuiti 11 deputati, dei quali 8 eletti in collegi uninominali e 3 di compensazione proporzionale con liste di candidati collegate ai candidati nei collegi uninominali. Poiché non ci sono stati altri censimenti



generali della popolazione italiana dopo quello del 20 Il, in base al quale, in applicazione del terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, spettavano complessivamente 11 deputati: il presente disegno di legge dispone, per il Trentino Alto Adige, 6 deputati eletti in collegi uninominali e 5 in liste proporzionali;

nel territorio nazionale il rapporto tra collegi uninominali e seggi da assegnare con liste proporzionali è pari a  $612:231 = 2,64$ , cioè ad ogni seggio uninominale ne corrispondono in media 2,64 proporzionali. Tale rapporto corrisponde – in termini rovesciati – a quello della legge n. 52/2015 per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, in quanto  $11:3 = 3,6$ ;

risulta evidente l'irragionevolezza del rapporto che prevederà 6 collegi uninominali e un solo collegio plurinominali per il Trentino Alto-Adige. Poco chiara è la motivazione alla base di questa sproporzione tra i collegi uninominali e plurinominali rispetto al territorio nazionale, soprattutto se si considera che il legislatore dovrebbe poter derogare alla normativa nazionale solo qualora la questione impatti direttamente sulle minoranze linguistiche. Ciò vale per la soglia di sbarramento, ma non per i collegi;

ritenuto che:

il legislatore ha discrezionalità nella scelta del sistema elettorale, ma non oltre il limite dell'arbitrarietà. Una disparità di trattamento con il resto del territorio nazionale, come quella denunciata sopra, è ingiustificabile e senza precedenti, ad eccezione della legge n. 52/2015, mai applicata e destinata a non esserlo se questa legge dovesse mai essere approvata. L'articolo 3 della Costituzione, dispone che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Il disegno di legge in esame, come altre leggi elettorali in precedenza, ha derogato alle norme comuni per le liste rappresentative di minoranze linguistiche in forza all'articolo 83 decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1 comma 25 della legge in esame;

il testo discrimina pesantemente tra varie comunità linguistiche autoctone, introducendo irragionevolmente previsioni legislative grandemente diversificate tra gruppi linguistici legalmente riconosciuti, tutti posti sullo stesso piano dalla normativa costituzionale e ordinaria (articoli 2, 3, 6 Costituzione, articolo 2 legge n. 482 del 1999, legge di ratifica 28 agosto 1997 n. 302 della Convenzione-quadro di tutela delle minoranze nazionali) e dalla sentenza Corte Costituzionale n. 215 del 2013;

viene inoltre applicato un regime elettorale speciale che, più che tutelare minoranze linguistiche –le quali- non vengono neppure richiamate, privilegia specifici partiti politici nelle due Province Autonome di Trento e Bolzano. I collegi uninominali e plurinominali (*ex* articolo 3 comma 1 lettera *b*) del Trentino-Alto Adige/Sudtirolo e del Molise sono totalmente sottratti ai criteri generali;

la normativa del tutto irragionevolmente discrimina tra le minoranze linguistiche perché nessuna tutela è data agli occitani di Piemonte, agli albanesi di Calabria e ai grecanici di Puglia pur più numerosi dei franco-provenzali della Valle d'Aosta, dei Ladini trentini e altoatesini e degli sloveni del Friuli Venezia Giulia per non parlare dei friulanofoni e dei sardi. Nella Provincia autonoma di Bolzano non vi è rispetto della pluralità linguistica e all'interno delle comunità linguistiche della pluralità politica come affermati nella misura n. 111 di attuazione del pacchetto per il Senato e nel terzo comma dell'articolo 47 dello Statuto speciale regionale, norma di rango costituzionale. In violazione del primo comma dell'articolo 3 della Costituzione, le deroghe alla soglia nazionale del 3 per cento non sono riconosciute alle liste rappresentative di interessi politici regionali senza connotazione linguistica;

tutto ciò premesso e considerato,

delibera di non passare all'esame della proposta di legge, che versa in evidente condizione di incostituzionalità.

---

## PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA

### QS1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2941 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali);

premesso che:

l'articolo 6 della Costituzione sancisce che «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche». Il disegno di legge in esame, limitatamente a tale tutela, introduce rilevanti contraddizioni ed irragionevolezza idonee ad inficiare, se non a compromettere, tale supremo valore costituzionale;

il disegno di legge prevede, infatti, che i partiti o gruppi politici organizzati possano presentarsi come lista singola o in coalizione unica a livello nazionale. In caso di coalizione i partiti debbono presentare, evidentemente, candidati unitari nei collegi uninominali. Una specifica previsione è posta per i partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni di Regioni ad autonomia speciale il cui Statuto o relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche. In particolare, per siffatti partiti o gruppi politici organizzati, è consentito specificare – con una dichiarazione – in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione sia presentato il medesimo candidato unitamente con altri partiti o gruppi politici della coalizione;

per il Senato risulta generalizzata una clausola alternativa di sbarramento (il 20 per cento di voti validi espressi nella circoscrizione), quale prevista dal disegno di legge per la Camera dei deputati in via eccezionale e derogatoria, solo per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate in circoscrizioni comprese in Regioni ad autonomia speciale il cui Statuto preveda, per tali minoranze linguistiche, una particolare tutela;

per siffatte minoranze linguistiche è altresì posta – sia per la Camera sia per il Senato – una ulteriore clausola, alternativa a quella per

la Camera dei deputati, consistente nell'aver conseguito eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione;

nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia (coincidente con il territorio dell'intera Regione sia per la Camera sia per il Senato), uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, escludendo quelle germanofone pur essendo espressamente tutelate;

con riferimento alla Valle d'Aosta, dalle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 33, del presente disegno di legge parrebbe dedursi la caratterizzazione esclusivamente maggioritaria del voto in quell'ambito territoriale. In altri termini, a differenza del territorio nazionale, non risulterebbe alcun recupero proporzionale degli scrutini del collegio uninominale: né a livello regionale, né a livello nazionale. Ciò, evidentemente, comprime significativamente la rappresentanza e, dunque, la tutela delle minoranze linguistiche valdostane;

valutato, inoltre, che:

nell'ambito della Regione Trentino Alto Adige – in cui lo Statuto prevede una speciale tutela per le minoranze linguistiche – per il Senato sono costituiti 6 collegi uninominali ed un collegio plurinominali, coincidente con il territorio dell'intera Regione ad autonomia speciale. Contestualmente, l'articolo 2, comma 14, del disegno di legge in esame, abroga l'articolo 21-ter, comma 7, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in cui si prevedeva lo scorporo parziale dei voti, al fine di favorire nella parte proporzionale gli sconfitti del maggioritario. In altri termini, si correggeva parzialmente la distribuzione maggioritaria della rappresentanza, facendo sostanzialmente funzionare la parte proporzionale come una quota di salvaguardia per le «migliori» forze politiche che – nel complesso delle competizioni uninominali – risultava di minoranza. Con la abrogazione di detto scorporo, dunque, potrebbe risultare compromessa la concreta e fattuale tutela delle minoranze linguistiche, in forza dell'assenza di specifici presidi normativi;

valutato, in definitiva, che:

la disciplina speciale introdotta per il Trentino Alto Adige non realizza un adeguato bilanciamento tra principio di uguaglianza e tutela delle minoranze linguistiche. La deroga, dunque, è in contraddizione con l'articolo 3 Cost., l'articolo 48 comma 2 Cost., con riguardo all'uguaglianza del voto, e con lo stesso articolo 6 Cost., in quanto potenzialmente lesiva degli stessi diritti delle minoranze;

la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 86 del 16 aprile 1975 ha chiarito che la tutela della minoranza [linguistica] significa esigenza di un trattamento specificatamente differenziato in applicazione dell'articolo 6 Cost.;

emerge con tutta chiarezza, in altri termini, il dovere del legislatore di salvaguardare con apposite norme il diritto elettorale delle minoranze etniche e dei cittadini ad esse appartenenti. Per i gruppi etnici minoritari e per i cittadini ad essi appartenenti non è sufficiente affermare la «non

discriminazione» – atteggiamento meramente passivo ma è necessario, viceversa, provvedere alla tutela dei loro diritti elettorali con particolari e concrete misure;

risultando, dunque, violato nella forma e nella sostanza l'articolo 6 della Costituzione nonché la giurisprudenza costituzionale ad esso riferita,

delibera ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di sospendere l'esame dell'A.S. 2941 sino al 15 marzo 2018.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 01.

#### 01.1

BIGNAMI

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

*(Disposizioni in materia di voto elettronico)*

1. Il voto elettorale è diretto ed eguale, libero e segreto, può essere espresso dall'avente diritto o mediante procedura manuale utilizzando la scheda di cui all'articolo 1, comma 18, capoverso "Art. 31", comma 1, della presente legge, o per mezzo di procedure elettroniche di voto.

2. Per l'esercizio del diritto di voto, mediante procedura elettronica di cui al comma 1, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno con proprio decreto, stabilisce le modalità per la gestione e lo svolgimento delle procedure elettroniche di voto, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

*a)* le apparecchiature elettroniche e i programmi informatici, utilizzati nelle operazioni di voto devono assicurare i medesimi criteri ed elevati *standard* di sicurezza e segretezza delle operazioni di voto manuale compiute dall'elettore, effettuate mediante la scheda cartacea;

*b)* i programmi informatici di cui alla lettera *a)*, devono assicurare che al termine delle operazioni di voto sia noto, immediatamente, o comunque al termine dell'elaborazione dei dati, il risultato definitivo dei voti espressi, e comunque entro la successive sei ore dalla chiusura dei seggi elettorali».

*Conseguentemente, al comma 18, capoverso «Art. 31», comma 5, apportare le seguenti modifiche:*

*a) all'alinea, dopo le parole: «nella parte esterna della scheda;», aggiungere le seguenti: «o sullo schermo video del dispositivo elettronico;»;*

*b) dopo le parole: «tracciando un segno sul contrassegno», inserire le seguenti: «, o selezionando elettronicamente, in caso procedure di voto elettronico, il contrassegno»;*

c) *prima delle parole*: «è tracciato un segno», *inserire le parole*: «è selezionato elettronicamente, in caso procedure di voto elettronico, o».

*Conseguentemente, al comma 18, capoverso «Art. 31», comma 6, premettere alle parole*: «Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile», *le seguenti*: «ove l'avente diritto, non esprima al Presidente del Seggio, la sua volontà di avvalersi della procedura elettronica per l'esercizio del diritto di voto, ma scelga di avvalersi della procedura manuale, utilizzando la scheda cartacea,».

---

## 01.2

BIGNAMI

*All'articolo, premettere il seguente:*

### «Art. 01.

*(Delega al Governo in materia di elezioni primarie)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione delle modalità di indizione e svolgimento di elezioni primarie con le quali i partiti o i gruppi politici organizzati scelgono, sulla base del numero di preferenze nominative espresse dagli elettori che partecipano al voto, i candidati per le elezioni al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, per i collegi uninominali e i collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione come definiti dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) le elezioni primarie indette dei partiti o dei gruppi politici organizzati sono libere e gratuite;

b) le elezioni primarie indette dal partito o dal gruppo politico che intende presentare le proprie liste di candidati per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, secondo le modalità di cui alla lettera d). Le liste di cui al precedente periodo, sono composte, al termine delle operazioni di scrutinio dei voti validamente espressi, con i nominativi dei candidati vincitori delle elezioni primarie, nell'ordine numerico, dal maggiore al minore, dei voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato e nel rispetto della vigente normativa in materia di alternanza di genere nelle competizioni elettorali le schede bianche, al fine di prevenire illeciti, sono da considerarsi nulle.

c) ogni cittadino italiano se maggiorenne, può candidarsi alle elezioni primarie di cui alla lettera a) per essere candidato nelle elezioni politiche per la Camera dei Deputati o, avendone i requisiti di legge, per il Senato della Repubblica;

d) Il Ministro dell'interno assicura il regolare svolgimento delle operazioni di voto che debbono tenersi entro il sessantesimo giorno precedente a quello del deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361, del 1957;

e) tutti gli iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza possono partecipare al voto nelle elezioni primarie di cui alla lettera a), anche se non iscritti al partito o al gruppo politico organizzato che le ha indette, esprimendo un solo voto per la scelta del candidato che sarà inserito nelle liste uninominali e un solo voto per la scelta del candidato che sarà inserito nelle liste dei collegi plurinominali nell'ambito della circoscrizione ove risiedono, sia per le elezioni del Senato della Repubblica che per le elezioni della Camera dei Deputati.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, entro 5 giorni dall'espressione dei pareri di cui al precedente periodo, il Governo, sospende la pubblicazione del decreto, e invia alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione sulle modifiche che intende apportare. Entro 10 giorni le Commissioni parlamentari competenti per materia formulano un nuovo parere. Il Governo, qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

3. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 2, primo periodo, nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato».

---

## Art. 1.

### 1.1

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 2, sostituire le parole che vanno da: «231 collegi uninominali», fino a: «tabella A.1, allegata al presente testo unico», con le seguenti: «303 seggi uninominali, ripartiti in ciascuna circoscrizione proporzionalmente alla popolazione come determinata dall'Art. 3 comma 1».*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 1, al comma 4, sostituire il numero: «231», con il seguente: «303».*



*al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera f), sostituire il numero: «231», con il seguente: «303».*

*all'articolo 2, comma 1, capoverso comma 2, sostituire le parole che vanno da: «, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste», fino a: «alla rispettiva popolazione», con le seguenti: « Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, nel territorio nazionale sono costituiti 150 collegi uninominali ripartiti in ciascuna regione proporzionalmente alla, popolazione come determinata ai sensi del comma 1».*

*all'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, lettera a), sostituire il numero «231», con il seguente: «303».*

*b) al comma 2, sostituire il periodo che va dalle parole: «fatto salvo», a: «Nelle altre regioni», con il seguente: «per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 150 collegi uninominali. Nelle regioni».*

---

## **1.200**

CHITI, MICHELONI, MUCCHETTI, TOCCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 1» ai commi 2 e 4, sostituire il numero: «231», con «308».*

*Conseguentemente:*

*1) Al comma 26, lettera f) sostituire il numero «231», con «308».*

*2) all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire il numero «231», con «308».*

---

## **1.2**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «in sei», con le seguenti: «in tre».*

*Conseguentemente, al secondo periodo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 3, sostituire la parola: «sei», con la seguente: «tre».*

---

### 1.201

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «in sei» inserire le seguenti: «due dei quali sono costituiti in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica ladina».*

---

### 1.202

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «in sei» inserire le seguenti: «uno dei quali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica ladina».*

---

### 1.3

GUERRA, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «nei collegi plurinomiali», con le seguenti: «nelle circoscrizioni»;*

*sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono soppressi.»;

*al comma 4, capoverso 2, sostituire le parole: «corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale», con i seguenti periodi: «Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto ai primo.»;*

*sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono soppresse le parole: "nei collegi plurinomiali

e nei collegi uninominali" e le parole: "nei singoli collegi plurinominali e, nei singoli collegi uninominali."»;

*sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "nei collegi plurinominali", sono sostituite dalle seguenti: "nelle circoscrizioni."»;

*al comma 10:*

*lettera a), sostituire le parole da:* «nel collegio plurinominali, con l'indicazione fino a di tale collegio plurinominali», *con le seguenti* «nella circoscrizione, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve, essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.00 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.»;

*lettera b), capoverso comma 1-bis), terzo periodo, sostituire le parole:* «in un collegio plurinominali» *con le seguenti:* «in una circoscrizione»;

*lettera c), capoverso comma 2-bis), primo periodo, sostituire le parole:* «del collegio plurinominali», *con le seguenti:* «della circoscrizione»;

*lettera d) capo verso comma 3:*

*primo periodo; sostituire le parole:* «in ogni collegio plurinominali», *con le seguenti:* «in ogni circoscrizione e sopprimere le parole: "presentati secondo un ordine numerico"»;

*secondo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole:* «nel collegio plurinominali con le seguenti: «nella circoscrizione e sopprimere le parole; "in ogni caso, i numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro"»;

*all'ultimo periodo, sostituire le parole:* «nei collegi plurinominali», *con le seguenti:* «nelle circoscrizioni»;

*lettera e), capo verso comma 3.1, secondo periodo, sostituire le parole:* «nei collegi plurinominali» *con le seguenti:* «nelle circoscrizioni»;

*al comma 11, capoverso «Art. 19»:*

*a) al comma 1, sostituire le parole:* «nei collegi plurinominali o», *con le seguenti:* «nelle circoscrizioni o nei collegi»;

*b) al comma 2, sostituire le parole:* «collegi plurinominali», *con le seguenti:* «circoscrizioni»;

*c) al comma 4, sostituire le parole:* «in collegi plurinominali», *con le seguenti:* «nelle circoscrizioni»;

*sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. All'articolo 20, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "nei collegi plurinominali", sono sostituite dalle seguenti: "nelle circoscrizioni e i nomi dei candidati nei collegi uninominali."»;

*sostituire il comma 13 con il seguente:*

«12. All'articolo 21, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "nei collegi plurinominali presentate" sono sostituite dalle seguenti: "nelle circoscrizioni presentate, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali."»;

*al comma 16, capoverso numero 2), primo periodo, sostituire le parole: «in tutti i , collegi plurinominali della circoscrizione» con le seguenti: «nella circoscrizione»;*

*sostituire il comma 17 con il seguente:*

«17. All'articolo 30, comma 1, numero 4) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "del collegio plurinominale" sono sostituite dalle seguenti: "delle circoscrizioni e i nominativi dei candidati nel collegio uninominale"».

*al comma 18, capoverso «Art. 31»:*

*comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza».*

*commi 3 e 4, sopprimere le parole: «nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale»;*

*al comma 19, lettera a), sopprimere le parole: «e i nominativi a dei candidati nel collegio plurinominale e» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali».*

*al comma 21, capoverso «Art. 59-bis»:*

*comma 1, sopprimere le parole: «e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale»;*

*sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segnò sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa».

*al comma 22, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

*a) al comma 3:*

*1) al terzo periodo; dopo le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza», sono inserite le seguenti: «e il candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nei collegi uninominali»;*

2) *al quarto periodo, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e dei voti di ciascun, candidato nel collegio uninominale»;*

*b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e di ciascun candidato nel collegio uninominale»;*

*al comma 25, capoverso «Art. 77», sostituire, ovunque, ricorrono, le parole: «collegio plurinominale», con la seguente: «circoscrizione»;*

*al comma 24, capoverso «Art. 77», comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:*

*«e) determina la cifra elettorale individuale di circoscrizione di ciascun candidato nella circoscrizione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione».*

*e-bis) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;*

*sostituire il comma 27 con il seguente:*

*«27. L'articolo "83-bis" del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato».*

*al comma 28, capoverso «Art. 84», sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:*

*«1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera e-bis)».*

*2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una, circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2, Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.*

*3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3, residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non uti-*

lizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente.

4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio».

*al comma 28:*

*lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: «collegi plurinomiali» con la seguente: «circoscrizioni, sostituire le parole: «nel collegio» con le seguenti: «nella circoscrizione e sostituire le parole: «collegio plurinominale» con la seguente: «circoscrizione.»;*

*lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «collegi plurinomiali» con la seguente: «circoscrizioni.»;*

*al comma 30, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:*

*«a) al comma 1, dopo le parole: "anche sopravvenuta," sono aggiunte le seguenti: "in una circoscrizione" e le parole: "del medesimo collegio plurinominale" sono sostituite dalle seguenti: "della medesima circoscrizione";*

*all'articolo 2:*

*comma 1, sostituire i capoversi «2-bis» e «2-ter» con il seguente:*

*«2-bis. L'assegnazione degli altri seggi alle liste ed alle coalizioni di liste nelle circoscrizioni regionali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.»;*

*comma 2, sopprimere le parole: «e in collegi plurinomiali»;*

*comma 3:*

*lettera a), capoverso comma 2, sostituire le parole: «nei collegi plurinomiali» con le seguenti: «nelle circoscrizioni»;*

*lettera c): capoverso comma 4:*

*primo periodo, sostituire le parole: «In ogni collegio plurinominale» con le seguenti: «In ogni regione» e sopprimere le parole: «presentati secondo un ordine numerico»;*

*secondo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «nel collegio plurinominale» con le seguenti: «nella regione e sopprimere le parole: «in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro»;*

*sopprimere il terzo periodo;*

*quarto periodo, sostituire le parole: «nei collegi plurinomiali» con le seguenti: «nelle regioni»;*

*capoverso «4-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «nei collegi plurinomiali» con le seguenti: «nelle regioni»;*

*comma 4, lettera a), sostituire le parole: «in tutti i collegi plurinomiali della circoscrizione» con le seguenti: «nella regione»;*

*comma 5, capoverso «Art. 14», comma 1, sopprimere le parole: «e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.*

*comma 7, capoverso «Art. 16», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «collegio plurinominale» con la seguente: «regione»;*

*comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:*

«e) determina la cifra elettorale individuale regionale di ciascun candidato nella regione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di referenza nelle singole sezioni elettorali della regione»;

*e-bis) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali regionali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.»;*

*comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1, sopprimere la lettera c);*

*al comma 9, capoverso «Art. 17-bis:*

*sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della regione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *e-bis*)».;

*comma 2, sostituire le parole: «in un collegio plurinominale» con le seguenti: «in una regione»;*

*all'articolo 3:*

*comma 1:*

*alinea, sopprimere le parole: «e dei collegi plurinominali»;*

*sopprimere la lettera b);*

*lettera c), sopprimere le parole: «e di ciascun collegio plurinominale» e le parole: «e dei collegi plurinominali»;*

*lettera d), sopprimere le parole: «e nella formazione dei collegi plurinominali» e le parole: «e i collegi plurinominali»;*

*comma 2:*

*alinea, sopprimere le parole: «e i collegi plurinominali»;*

*sopprimere la lettera b);*

*lettera c), sopprimere le parole: «e di ciascun collegio plurinominale» e le parole: «e dei collegi plurinominali»;*

*lettera d), sopprimere le parole: «e nella formazione dei collegi plurinominale» e le parole: «e i collegi plurinominali»;*

*al comma 6, sopprimere le parole: «e dei collegi plurinominali»; all'allegato 3 tabella A-bis, e all'allegato 4, tabella A, modificare i modelli per la parte interna della scheda sostituendo la lista recante il nome e cognome dei candidati con due righe orizzontali.*

*all'allegato 3, tabella A-ter, e all'allegato 4, tabella 8, modificare i modelli per la parte esterna della scheda sopprimendo il riferimento al collegio plurinomiale.*

---

#### **1.4**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIOTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLIANI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale.

4. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione sono attribuiti nei collegi uninominali e alle liste circoscrizionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico».

*Conseguentemente:*

*sostituire i commi da 3 a 33 con i seguenti:*

«3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono abrogati.

4. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna-lista, corredato dei nomi dei candidati nella lista circoscrizionale, e il nome del candidato nei collegi uninominali".

5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è abrogato.

6. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "liste candidati nei collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali" e le parole: "nei singoli collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "nei singoli collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali".

7. All'articolo 17, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "di candidati nei col-



leggi plurinominali della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali".

8. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 36 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti, da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi .nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista circoscrizionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali, in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere";

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima e, nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-*bis*)";

e) al comma 3-*bis*, le parole: "dal comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 3 e 3.1".

9. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. — 1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste inverse nei collegi uninominali o nelle liste circoscrizionali, a pena di nullità dell'elezione.

2. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla.

3. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì in una lista circoscrizionale, fermo restando quanto previsto al comma 1.

4. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità dell'elezione".

10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "nei collegi plurinominali" sono soppresse.

11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizionale di candidati presentata, dei candidati nei collegi uninominali".

12. All'articolo 22, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3):

1) le parole: "verifica se le liste" sono sostituite dalle seguenti: "verifica se le liste circoscrizionali";

2) le parole: "e al quarto" sono soppresse;

b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e";

c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e";

d) dopo il numero 5 è inserito il seguente:

"5-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominale";

e) al numero 6-bis):

1) all'alinea:

1.1) dopo le parole: "comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista" sono inserite le seguenti: "e dei candidati in ciascun collegio uninominale";

1.2) le parole: "all'articolo 19" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 15-bis, comma 3.1, e 19";

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) inserendo in coda alle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 15-bis, comma 3-bis, ove ciò consenta di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3";

f) al numero 6-ter), alinea, le parole: "nel collegi plurinomiali" sono sostituite dalle seguenti: "nella circoscrizione".

13. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninomiali della circoscrizione".

14. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninomiali della circoscrizione, alle liste e ai relativi con assegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninomiali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo *on line* progressivo risultato dal suddetto sorteggio";

b) al numero 5), le parole: "nei collegi plurinomiali" sono sostituite dalle seguenti: "nella circoscrizione".

15. All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "le liste dei candidati del collegio plurinominale" sono sostituite dalle seguenti: "nominativi dei candidati nei collegi uninomiali e le liste dei candidati nella circoscrizione".

16. L'articolo 31, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni dell'articolo 24.

2. La scheda reca, in un apposito rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco, sulla sinistra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24".

17. All'articolo 48, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: "plurinominale" è sostituita dalla seguente: "uninominale".

18. All'articolo 53, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: "plurinominale" è sostituita dalla seguente: "uninominale".

19. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda, un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale".

20. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 36, del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 59. – 1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate le schede nulle e le schede bianche".

21. All'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi a 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Se l'elettore traccia un segno del nome e cognome del candidato nel collegio uninominale, posto a sinistra del contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa.

2. Se l'elettore traccia un segno sulla lista di candidati, posta a destra del contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale della lista medesima, il voto è considerato valido.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale di un'altra lista, il voto è nullo".

22. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 301 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al terzo periodo, le parole da: "a cui è stato attribuito il voto" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "e il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto";

2) al quarto periodo, le parole: "di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun candidato nel collegio uninominale";

b) al comma 3-*bis*, le parole: "di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun candidato nel collegio uninominale";

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-*bis*. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni delle disposizioni di cui al precedente periodo".

23. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 61 del 1957, dopo le parole: "scritture o segni" sono inserite le seguenti: "chiaramente riconoscibili," e le parole: "far conoscere" sono sostituite dalle seguenti: "far identificare".

24. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun candidato nel collegio uninominale".

25. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 77. — *I.* L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

*a)* per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato 'candidato primo del collegio';

*b)* determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra individuale di collegio del candidato della lista;

*c)* determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;

*d)* determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

*e)* determina in totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

*f)* determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;

*g)* determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio nominale;

*h)* determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e, in fine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

*i)* comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione".

26. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 83. — *I.* L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

*a)* determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

*b)* individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima;

*c)* procede al riparto di 617 seggi tra le liste di cui alla lettera *b)* in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1 del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

*d)* procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera *b)*. A tale fine, per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera *c)*. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera *c)*. In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di

attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".

27. L'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

28. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 84. – 1. Ricevuta da parte dell'Ufficio centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *h*).

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1.

3. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 2, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

4. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.

5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".

29. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 85. – 1. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una lista circoscrizionale si intende eletto nel collegio uninominale".

30 All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze" sono sostituite dalle seguenti: "della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 84, comma 1";

b) al comma 2, le parole: "commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3".

31. All'articolo 92, primo comma, numero 1-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale" sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

32. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera c), le parole da: "nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-*quater*, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo" fino alla fine della lettera sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: "numero 3)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)"»;

*sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2. - (*Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica*). – 1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato "decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533", è sostituito dal seguente:



"Art. 1. – *I*. Il Senato della Repubblica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dal comma 3, nel territorio nazionale sono costituiti 115 collegi uninominali, indicati nella tabella 1 allegata al presente testo unico.

*2-bis*. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti nelle regioni è effettuata con metodo proporzionale, a norma degli articoli 16, *16-bis* e 17.

*2-ter*. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni regione sono attribuiti nei collegi uninominali e nelle liste regionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico.

3. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale".

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", suddivise in collegi uninominali".

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottoscritta: *a*) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni fino a 500.000 abitanti; *b*) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; *c*) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 1.000.000 di abitanti";

*b*) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

*c*) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista regionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste regionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista regionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione della Lombardia, in cui il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sette, e del Molise, in cui è

presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna regione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, e nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere";

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Nel complesso delle liste regionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-*bis*), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della regione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati secondo l'ordine numerico di presentazione e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico".

5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituita dal seguente:

"Art. 14. – I. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale.

2. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

6. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

"Art. 16. – 2. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da una o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:

a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato 'candidato prima del collegio';

b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra individuale di collegio del candidato della lista;

c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;

d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

e) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;

g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;

h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella regione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

i) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.

Art. 16-bis. – 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;

c) comunica agli uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera b)".

7. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. – 1. L'ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nella regione alle liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 6-bis, lettera b), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. L'Ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a pari di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi del comma 1, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h)".

8. L'articolo 11-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.

9. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

"Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato della medesima lista secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2.

2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una regione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, si applica quanto previsto dagli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

10. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo della lettera a) è soppresso;

*b)* dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

"*a-bis*) nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste i partiti e i gruppi politici organizzati di cui all'articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-*bis*, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta";

*c)* la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogata;

*d)* la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta la candidatura ai sensi delle lettere *a)* e *b)*, con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*. Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale";

*e)* dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad un solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegna il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.

1-*ter*. I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per ciascun gruppo di candidati sono computati dall'Ufficio elettorale centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del

numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi".

11. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella presentazione delle candidature nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è nulla la candidatura della stessa persona in più di un gruppo di candidati".

12. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dal gruppo ovvero da uno dei gruppi di candidati cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dallo stesso gruppo nelle singole sezioni elettorali della regione. L'ufficio elettorale regionale comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati e il totale dei voti validi nella regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1-*ter*".

13. All'articolo 21-*bis* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali dei gruppi dei candidati, come calcolate ai sensi del comma 2".

14. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle 1, A e B di cui agli allegati 4 e 5 alla presente legge.

15. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 533 del 1993,"»;

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

«Art. 3. - (*Delega al Governo per la riderminazione dei collegi uninominali. Entrata in vigore*). – 1. I collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati sono indicati nella tabella A.1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotta dall'articolo 1 della presente legge. I collegi uninominali sono quelli determinati dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica, con le seguenti modificazioni: i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, già appartenenti al collegio n. 6 (Pesaro) della regione Marche, sono scorporati da questo e aggregati al collegio n. 15 (Rimini) della regione Emilia-Romagna.

2. I collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono indicati nella tabella 1 allegata al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, introdotta dall'articolo 2 della presente legge. I collegi uninominali del Senato sono determinati accorpendo i collegi uninominali della Camera, come definiti in base al comma 1, secondo quanto previsto dalla citata tabella 1.

3. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la rideterminazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

c) nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

d) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

e) nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

4. Il Governo è delegato a rideterminare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 3, i collegi uninominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito dalla circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 115 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

*a-bis*) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dall'aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 3, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, ovvero per garantire il rispetto di quanto previsto dalla lettera *a-bis*);

c) nell'aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

d) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

e) nella regione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

5. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.



6. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

7. Si prescinde dal parere di cui al comma 6 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.

8. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 5. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.

10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

*Sopprimere gli articoli 5 e 6;*

*Sostituire gli Allegati e le Tabelle con i seguenti:*

ALLEGATO 1

*(Articolo 1, commi 1 e 31)*

«Tabella A

*(Articolo 1, comma 2, primo periodo)*

#### CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica».

	CIRCOSCRIZIONE		Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale
1	Piemonte 1	Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Torino
2	Piemonte 2	Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Torino
3	Lombardia 1	Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Milano
4	Lombardia 2	Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35	Milano
5	Lombardia 3	Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33	Milano
6	Lombardia 4	Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30	Milano
7	Veneto 1	Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Venezia
8	Veneto 2	Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Venezia
9	Friuli-Venezia Giulia	Territorio dell'intera Regione	Trieste
10	Liguria	Territorio dell'intera Regione	Genova
11	Emilia-Romagna	Territorio dell'intera Regione	Bologna
12	Toscana	Territorio dell'intera Regione	Firenze
13	Umbria	Territorio dell'intera Regione	Perugia
14	Marche	Territorio dell'intera Regione	Ancona
15	Lazio 1	Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21	Roma
16	Lazio 2	Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19	Roma
17	Abruzzo	Territorio dell'intera Regione	L'Aquila
18	Molise	Territorio dell'intera Regione	Campobasso
19	Campania 1	Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Napoli
20	Campania 2	Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Napoli
21	Puglia	Territorio dell'intera Regione	Bari
22	Basilicata	Territorio dell'intera Regione	Potenza
23	Calabria	Territorio dell'intera Regione	Catanzaro
24	Sicilia 1	Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Palermo
25	Sicilia 2	Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Palermo
26	Sardegna	Territorio dell'intera Regione	Cagliari
27	Valle d'Aosta	Territorio dell'intera Regione	Aosta
28	Trentino-Alto Adige	Territorio dell'intera Regione	Trento

ALLEGATO 2  
(Articolo 1, commi 1 e 31)

**Circoscrizione TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL**

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 1;  
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 2;  
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 3;  
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 4;  
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 5;  
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 6.

«Tabella A.1  
(Articolo 1, comma 2, secondo periodo)

**COLLEGI UNINOMINALI  
PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

Circoscrizione PIEMONTE 1	
PIEMONTE CAMERA 1	Piemonte n. 1;
PIEMONTE CAMERA 2	Piemonte n. 2;
PIEMONTE CAMERA 3	Piemonte n. 3;
PIEMONTE CAMERA 4	Piemonte n. 4;
PIEMONTE CAMERA 5	Piemonte n. 5;
PIEMONTE CAMERA 6	Piemonte n. 6;
PIEMONTE CAMERA 7	Piemonte n. 7;
PIEMONTE CAMERA 8	Piemonte n. 8,;

PIEMONTE CAMERA 9	Piemonte n. 9.
Circoscrizione PIEMONTE 2	
PIEMONTE CAMERA 10	Piemonte n. 10;
PIEMONTE CAMERA 11	Piemonte n. 11;
PIEMONTE CAMERA 12	Piemonte n. 12;
PIEMONTE CAMERA 13	Piemonte n. 13;
PIEMONTE CAMERA 14	Piemonte n. 14;
PIEMONTE CAMERA 15	Piemonte n. 15;
PIEMONTE CAMERA 16	Piemonte n. 16;
PIEMONTE CAMERA17	Piemonte n. 17.
Circoscrizione LOMBARDIA 1	
LOMBARDIA CAMERA 1	Lombardia n. 1;
LOMBARDIA CAMERA 2	Lombardia n. 2;
LOMBARDIA CAMERA 3	Lombardia n. 3;
LOMBARDIA CAMERA 4	Lombardia n. 4;
LOMBARDIA CAMERA 5	Lombardia n. 5;
LOMBARDIA CAMERA 6	Lombardia n. 6;
LOMBARDIA CAMERA 7	Lombardia n. 8;
LOMBARDIA CAMERA 8	Lombardia n. 9;
LOMBARDIA CAMERA 9	Lombardia n. 10;
LOMBARDIA CAMERA 10	Lombardia n. 11;
LOMBARDIA CAMERA 11	Lombardia n. 12;
LOMBARDIA CAMERA 12	Lombardia n. 13;
LOMBARDIA CAMERA 13	Lombardia n. 14;
LOMBARDIA CAMERA 14	Lombardia n. 15;
LOMBARDIA CAMERA 15	Lombardia n. 16.
Circoscrizione LOMBARDIA 2	
LOMBARDIA. CAMERA 16	Lombardia n. 17;
LOMBARDIA CAMERA 17	Lombardia n. 18;
LOMBARDIA CAMERA 18	Lombardia n. 19;
LOMBARDIA CAMERA 19	Lombardia n. 20;

LOMBARDIA CAMERA 20	Lombardia n. 21;
LOMBARDIA CAMERA 21	Lombardia n. 34;
LOMBARDIA CAMERA 22	Lombardia n. 35.
Circoscrizione LOMBARDIA 3	
LOMBARDIA CAMERA 23	Lombardia n. 22;
LOMBARDIA CAMERA 24	Lombardia n. 23;
LOMBARDIA CAMERA 25	Lombardia n. 24;
LOMBARDIA CAMERA 26	Lombardia n. 26;
LOMBARDIA CAMERA 27	Lombardia n. 31;
LOMBARDIA CAMERA 28	Lombardia n. 32;
LOMBARDIA CAMERA 29	Lombardia n. 33.
Circoscrizione LOMBARDIA 4	
LOMBARDIA CAMERA 30	Lombardia n. 7;
LOMBARDIA CAMERA 31	Lombardia n. 26;
LOMBARDIA CAMERA 32	Lombardia n. 27;
LOMBARDIA CAMERA 33	Lombardia n. 28;
LOMBARDIA CAMERA 34	Lombardia n. 29;
LOMBARDIA CAMERA 35	Lombardia n. 30.
Circoscrizione VENETO 1	
VENETO CAMERA 1	Veneto n. 1;
VENETO CAMERA 2	Veneto n. 2;
VENETO CAMERA 3	Veneto n. 3;
VENETO CAMERA 4	Veneto n. 4;
VENETO CAMERA 5	Veneto n. 5;
VENETO CAMERA 6	Veneto n. 6;
VENETO CAMERA 7	Veneto n. 7.
Circoscrizione VENETO 2	
VENETO CAMERA 8	Veneto n. 8;
VENETO CAMERA 9	Veneto n. 9;
VENETO CAMERA 10	Veneto n. 10;
VENETO CAMERA 11	Veneto n. 11;

VENETO CAMERA 12	Veneto n. 12;
VENETO CAMERA 13	Veneto n. 13;
VENETO CAMERA 14	Veneto n. 14;
VENETO CAMERA 15	Veneto n. 15;
VENETO CAMERA 16	Veneto n. 16;
VENETO CAMERA 17	Veneto n. 17.
Circoscrizione FRIULI-VENEZIA GIULIA	
FRIULI-VENEZIA GIULIA CAMERA 1	Friuli-Venezia Giulia n. 1;
FRIULI-VENEZIA GIULIA CAMERA 2	Friuli-Venezia Giulia n. 2;
FRIULI-VENEZIA GIULIA CAMERA 3	Friuli-Venezia Giulia n. 3;
FRIULI-VENEZIA GIULIA CAMERA 4	Friuli-Venezia Giulia n. 4;
FRIULI-VENEZIA GIULIA CAMERA 5	Friuli-Venezia Giulia n. 5.
Circoscrizione LIGURIA	
LIGURIA CAMERA 1	Liguria n. 1;
LIGURIA CAMERA 2	Liguria n. 2;
LIGURIA CAMERA 3	Liguria n. 3;
LIGURIA CAMERA 4	Liguria n. 4;
LIGURIA CAMERA 5	Liguria n. 5;
LIGURIA CAMERA 6	Liguria n. 6.
Circoscrizione EMILIA-ROMAGNA	
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 1	Emilia-Romagna n. 1;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 2	Emilia-Romagna n. 2;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 3	Emilia-Romagna n. 3;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 4	Emilia-Romagna n. 4;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 5	Emilia-Romagna n. 5;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 6	Emilia-Romagna n. 6;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 7	Emilia-Romagna n. 7;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 8	Emilia-Romagna n. 8;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 9	Emilia-Romagna n. 9;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 10	Emilia-Romagna n. 10;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 11	Emilia-Romagna n. 11;

EMILIA-ROMAGNA CAMERA 12	Emilia-Romagna n. 12;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 13	Emilia-Romagna n. 13;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 14	Emilia-Romagna n. 14;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 15	Emilia-Romagna n. 15.
Circoscrizione TOSCANA	
TOSCANA CAMERA 1	Toscana n. 1;
TOSCANA CAMERA 2	Toscana n. 2;
TOSCANA CAMERA 3	Toscana n. 3;
TOSCANA CAMERA 4	Toscana n. 4;
TOSCANA CAMERA 5	Toscana n. 5;
TOSCANA CAMERA 6	Toscana n. 6;
TOSCANA CAMERA 7	Toscana n. 7;
TOSCANA CAMERA 8	Toscana n. 8;
TOSCANA CAMERA 9	Toscana n. 9;
TOSCANA CAMERA 10	Toscana n. 10;
TOSCANA CAMERA 11	Toscana n. 11;
TOSCANA CAMERA 12	Toscana n. 12;
TOSCANA CAMERA 13	Toscana n. 13;
TOSCANA CAMERA 14	Toscana n. 14.
Circoscrizione UMBRIA	
UMBRIA CAMERA 1	Umbria n. 1;
UMBRIA CAMERA 2	Umbria n. 2;
UMBRIA CAMERA 3	Umbria n. 3;
UMBRIA CAMERA 4	Umbria n. 4;
UMBRIA CAMERA 5	Umbria n. 5.
Circoscrizione MARCHE	
MARCHE CAMERA 1	Marche n. 1;
MARCHE CAMERA 2	Marche n. 2;
MARCHE CAMERA 3	Marche n. 3;
MARCHE CAMERA 4	Marche n. 4;
MARCHE CAMERA 5	Marche n. 5;

MARCHE CAMERA 6	Marche n. 6.
Circoscrizione LAZIO	
LAZIO CAMERA 1	Lazio n. 1;
LAZIO CAMERA 2	Lazio n. 2;
LAZIO CAMERA 3	Lazio n. 3;
LAZIO CAMERA 4	Lazio n. 4;
LAZIO CAMERA 5	Lazio n. 5;
LAZIO CAMERA 6	Lazio n. 6;
LAZIO CAMERA 7	Lazio n. 7;
LAZIO CAMERA 8	Lazio n. 8;
LAZIO CAMERA 9	Lazio n. 9;
LAZIO CAMERA 10	Lazio n. 10;
LAZIO CAMERA 11	Lazio n. 11;
LAZIO CAMERA 12	Lazio n. 15;
LAZIO CAMERA 13	Lazio n. 20;
LAZIO CAMERA 14	Lazio n. 21.
Circoscrizione LAZIO 2	
LAZIO CAMERA 15	Lazio n. 12;
LAZIO CAMERA 16	Lazio n. 13;
LAZIO CAMERA 17	Lazio n. 14;
LAZIO CAMERA 18	Lazio n. 19;
LAZIO CAMERA 19	Lazio n. 16;
LAZIO CAMERA 20	Lazio n. 17;
LAZIO CAMERA 21	Lazio n. 18.
Circoscrizione ABRUZZO	
ABRUZZO CAMERA 1	Abruzzo n. 1;
ABRUZZO CAMERA 2	Abruzzo n. 2;
ABRUZZO CAMERA 3	Abruzzo n. 3;
ABRUZZO CAMERA 4	Abruzzo n. 4;
ABRUZZO CAMERA 5	Abruzzo n. 5.
Circoscrizione MOLISE	



MOLISE CAMERA 1	Molise n. 1;
MOLISE CAMERA 2	Molise n. 2.
Circoscrizione CAMPANIA 1	
CAMPANIA CAMERA 1	Campania n. 1;
CAMPANIA CAMERA 2	Campania n. 2;
CAMPANIA CAMERA 3	Campania n. 3;
CAMPANIA CAMERA 4	Campania n. 4;
CAMPANIA CAMERA 5	Campania n. 5;
CAMPANIA CAMERA 6	Campania n. 6;
CAMPANIA CAMERA 7	Campania n. 7;
CAMPANIA CAMERA 8	Campania n. 8;
CAMPANIA CAMERA 9	Campania n. 9;
CAMPANIA CAMERA 10	Campania n. 10;
CAMPANIA CAMERA 11	Campania n. 11;
CAMPANIA CAMERA 12	Campania n. 12.
Circoscrizione CAMPANIA 2	
CAMPANIA CAMERA 13	Campania n. 13;
CAMPANIA CAMERA 14	Campania n. 14;
CAMPANIA CAMERA 15	Campania n. 15;
CAMPANIA CAMERA 16	Campania n. 16;
CAMPANIA CAMERA 17	Campania n. 17;
CAMPANIA CAMERA 18	Campania n. 18;
CAMPANIA CAMERA 19	Campania n. 19;
CAMPANIA CAMERA 20	Campania n. 20;
CAMPANIA CAMERA 21	Campania n. 21;
CAMPANIA CAMERA 22	Campania n. 22.
Circoscrizione PUGLIA	
PUGLIA CAMERA 1	Puglia n. 1;
PUGLIA CAMERA 2	Puglia n. 2;
PUGLIA CAMERA 3	Puglia n. 3;
PUGLIA CAMERA 4	Puglia n. 4;


PUGLIA CAMERA 5	Puglia n. 5;
PUGLIA CAMERA 6	Puglia n. 6;
PUGLIA CAMERA 7	Puglia n. 7;
PUGLIA CAMERA 8	Puglia n. 8;
PUGLIA CAMERA 9	Puglia n. 9;
PUGLIA CAMERA 10	Puglia n. 10;
PUGLIA CAMERA 11	Puglia n. 11;
PUGLIA CAMERA 12	Puglia n. 12;
PUGLIA CAMERA 13	Puglia n. 13;
PUGLIA CAMERA 14	Puglia n. 14;
PUGLIA CAMERA 15	Puglia n. 15;
PUGLIA CAMERA 16	Puglia n. 16.
Circoscrizione BASILICATA	
BASILICATA CAMERA 1	Basilicata n. 1;
BASILICATA CAMERA 2	Basilicata n. 2;
BASILICATA CAMERA 3	Basilicata n. 3;
BASILICATA CAMERA 4	Basilicata n. 4;
BASILICATA CAMERA 5	Basilicata n. 5.
Circoscrizione CALABRIA	
CALABRIA CAMERA 1	Calabria n. 1;
CALABRIA CAMERA 2	Calabria n. 2;
CALABRIA CAMERA 3	Calabria n. 3;
CALABRIA CAMERA 4	Calabria n. 4;
CALABRIA CAMERA 5	Calabria n. 5;
CALABRIA CAMERA 6	Calabria n. 6;
CALABRIA CAMERA 7	Calabria n. 7;
CALABRIA CAMERA 8	Calabria n. 8.
Circoscrizione SICILIA 1	
SICILIA CAMERA 1	Sicilia n. 1;
SICILIA CAMERA 2	Sicilia n. 2;
SICILIA CAMERA 3	Sicilia n. 3;

SICILIA CAMERA 4	Sicilia n. 4;
SICILIA CAMERA 5	Sicilia n. 5;
SICILIA CAMERA 6	Sicilia n. 5;
SICILIA CAMERA 7	Sicilia n. 7;
SICILIA CAMERA 8	Sicilia n. 8;
SICILIA CAMERA 9	Sicilia n. 9;
SICILIA CAMERA 10	Sicilia n. 10.
Circoscrizione SICILIA 2	
SICILIA CAMERA 11	Sicilia n. 11;
SICILIA CAMERA 12	Sicilia n. 12;
SICILIA CAMERA 13	Sicilia n. 13;
SICILIA CAMERA 14	Sicilia n. 14;
SICILIA CAMERA 15	Sicilia n. 15;
SICILIA CAMERA 16	Sicilia n. 16;
SICILIA CAMERA 17	Sicilia n. 17;
SICILIA CAMERA 18	Sicilia n. 18;
SICILIA CAMERA 19	Sicilia n. 19;
SICILIA CAMERA 20	Sicilia n. 20.
Circoscrizione SARDEGNA	
SARDEGNA CAMERA 1	Sardegna n. 1;
SARDEGNA CAMERA 2	Sardegna n. 2;
SARDEGNA CAMERA 3	Sardegna n. 3;
SARDEGNA CAMERA 4	Sardegna n. 4;
SARDEGNA CAMERA 5	Sardegna n. 5;
SARDEGNA CAMERA 6	Sardegna n. 6.

ALLEGATO 3  
(Articolo 1, commi 14 e 31)

«Tabella A-bis  
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTA-  
ZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI



NOTA ALLA TABELLA A-BIS

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nella due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.

All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.


Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore

di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

«Tabella A-ter  
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI



ALLEGATO 4  
(Articolo 2, commi 1 e 14)

### TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 1 e 2;

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 3 e 4;

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 5 e 6.

Tabella 1  
(Articolo 1, comma 2)

### COLLEGI UNINOMINALI PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

PIEMONTE SENATO 1	Piemonte n. 10 e n. 11;
PIEMONTE SENATO 2	Piemonte n. 12 e n. 13;
PIEMONTE SENATO 3	Piemonte n. 14 e n. 15;
PIEMONTE SENATO 4	Piemonte n. 16 e n. 17;
PIEMONTE SENATO 5	Piemonte n. 2 e n. 3;
PIEMONTE SENATO 6	Piemonte n. 1 e n. 4;
PIEMONTE SENATO 7	Piemonte n. 5;
PIEMONTE SENATO 8	Piemonte n. 6 e n. 9,;
PIEMONTE SENATO 9	Piemonte n. 7 e n. 8.
LOMBARDIA SENATO 1	Lombardia n. 1 e n. 3;
LOMBARDIA SENATO 2	Lombardia n. 2 e n. 4;
LOMBARDIA SENATO 3	Lombardia n. 5 e n. 6;
LOMBARDIA SENATO 4	Lombardia n. 8 e n. 9;

LOMBARDIA SENATO 5	Lombardia n. 10 e n. 11;
LOMBARDIA SENATO 6	Lombardia n. 12 e n. 14;
LOMBARDIA SENATO 7	Lombardia n. 13 e n. 21;
LOMBARDIA SENATO 8	Lombardia n. 15 e n. 16;
LOMBARDIA SENATO 9	Lombardia n. 17 e n. 18;
LOMBARDIA SENATO 10	Lombardia n. 19 e n. 20;
LOMBARDIA SENATO 11	Lombardia n. 32 e n. 35;
LOMBARDIA SENATO 12	Lombardia n. 31 e n. 33;
LOMBARDIA SENATO 13	Lombardia n. 34;
LOMBARDIA SENATO 14	Lombardia n. 23 e n. 25;
LOMBARDIA SENATO 15	Lombardia n. 22 e n. 24;
LOMBARDIA. SENATO 16	Lombardia n. 26 e n. 27;
LOMBARDIA SENATO 17	Lombardia n. 7 e n. 28;
LOMBARDIA SENATO 18	Lombardia n. 29 e n. 30;
VENETO SENATO 1	Veneto n. 1 e n. 2;
VENETO SENATO 2	Veneto n. 3;
VENETO SENATO 3	Veneto n. 8 e n. 11;
VENETO SENATO 4	Veneto n. 9 e n. 10;
VENETO SENATO 5	Veneto n. 12 e n. 17;
VENETO SENATO 6	Veneto n. 15 e n. 16;
VENETO SENATO 7	Veneto n. 14 e n. 13;
VENETO SENATO 8	Veneto n. 7 e n. 5;
VENETO SENATO 9	Veneto n. 6 e n. 4;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 1	Friuli-Venezia Giulia n. 1 e n. 2;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 2	Friuli-Venezia Giulia n. 3 n. 4 e n. 5;
LIGURIA SENATO 1	Liguria n. 1 e n. 2;
LIGURIA SENATO 2	Liguria n. 3 e n. 4;
LIGURIA SENATO 3	Liguria n. 5 e n. 6;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 1	Emilia-Romagna n. 6 e n. 7;

EMILIA-ROMAGNA SENATO 2	Emilia-Romagna n. 14 e n. 13;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 3	Emilia-Romagna n. 10 e n. 9;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 4	Emilia-Romagna n. 8 e n. 5;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 5	Emilia-Romagna n. 11 e n. 12;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 6	Emilia-Romagna n. 3 e n. 4;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 7	Emilia-Romagna n. 15, n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 1	Toscana n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 2	Toscana n. 3 e n. 4;
TOSCANA SENATO 3	Toscana n. 5 e n. 6;
TOSCANA SENATO 4	Toscana n. 8 e n. 9;
TOSCANA SENATO 5	Toscana n. 10 e n. 11;
TOSCANA SENATO 6	Toscana n. 7 e n. 12;
TOSCANA SENATO 7	Toscana n. 13 e n. 14;
UMBRIA SENATO 1	Umbria n. 1 e n. 3;
UMBRIA SENATO 2	Umbria n. 2, n. 4 e n. 5;
MARCHE SENATO 1	Marche n. 1 e n. 2;
MARCHE SENATO 2	Marche n. 3 e n. 4;
MARCHE SENATO 3	Marche n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 1	Lazio n. 1 e n. 2;
LAZIO SENATO 2	Lazio n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 3	Lazio n. 4 e n. 15;
LAZIO SENATO 4	Lazio n. 7 e n. 8;
LAZIO SENATO 5	Lazio n. 9 e n. 10;
LAZIO SENATO 6	Lazio n. 3 e n. 11;
LAZIO SENATO 7	Lazio n. 12 e n. 13;
LAZIO SENATO 8	Lazio n. 14;
LAZIO SENATO 9	Lazio n. 16 e n. 21;
LAZIO SENATO 10	Lazio n. 17 e n. 18;




LAZIO SENATO 11	Lazio n. 19 e n. 20;
ABRUZZO SENATO 1	Abruzzo n. 1, n. 4 e n. 5;
ABRUZZO SENATO 2	Abruzzo n. 2 e n. 3;
MOLISE SENATO 1	Molise n. 1 e n. 2;
CAMPANIA SENATO 1	Campania n. 1 e n. 3;
CAMPANIA SENATO 2	Campania n. 2 e n. 5;
CAMPANIA SENATO 3	Campania n. 6 e n. 7;
CAMPANIA SENATO 4	Campania n. 8 e n. 9;
CAMPANIA SENATO 5	Campania n. 4 e n. 12;
CAMPANIA SENATO 6	Campania n. 10 e n. 11;
CAMPANIA SENATO 7	Campania n. 13 e n. 14;
CAMPANIA SENATO 8	Campania n. 15 e n. 16;
CAMPANIA SENATO 9	Campania n. 17 e n. 18;
CAMPANIA SENATO 10	Campania n. 19 e n. 20;
CAMPANIA SENATO 11	Campania n. 21 e n. 22;
PUGLIA SENATO 1	Puglia n. 2 e n. 2;
PUGLIA SENATO 2	Puglia n. 3 e n. 5;
PUGLIA SENATO 3	Puglia n. 4 e n. 15;
PUGLIA SENATO 4	Puglia n. 6 e n. 13;
PUGLIA SENATO 5	Puglia n. 7 e n. 12;
PUGLIA SENATO 6	Puglia n. 8 e n. 9;
PUGLIA SENATO 7	Puglia n. 10 e n. 11;
PUGLIA SENATO 8	Puglia n. 14 e n. 16;
BASILICATA SENATO 1	Basilicata n. 1, n. 2 e n. 5;
BASILICATA SENATO 2	Basilicata n. 3 e n. 4;
CALABRIA SENATO 1	Calabria n. 8 e n. 7;
CALABRIA SENATO 2	Calabria n. 6 e n. 4;
CALABRIA SENATO 3	Calabria n. 5 e n. 2;
CALABRIA SENATO 4	Calabria n. 1 e n. 3;
SICILIA SENATO 1	Sicilia n. 2 e n. 2;
SICILIA SENATO 2	Sicilia n. 3 e n. 4;

SICILIA SENATO 3	Sicilia n. 5 e n. 10;
SICILIA SENATO 4	Sicilia n. 6 e n. 9;
SICILIA SENATO 5	Sicilia n. 7 e n. 8;
SICILIA SENATO 6	Sicilia n. 11 e n. 12;
SICILIA SENATO 7	Sicilia n. 13 e n. 14;
SICILIA SENATO 8	Sicilia n. 16 e n. 17;
SICILIA SENATO 9	Sicilia n. 15 e n. 20;
SICILIA SENATO 10	Sicilia n. 18 e n. 19.
SARDEGNA SENATO 1	Sardegna n. 1 e n. 3;
SARDEGNA SENATO 2	Sardegna n. 6 e n. 2;
SARDEGNA SENATO 3	Sardegna n. 4 e n. 5.

ALLEGATO 5  
(Articolo 2, commi 4 e 14)

«Tabella A  
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA



NOTA ALLA TABELLA A

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.

All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.

Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei


riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

«Tabella B

(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA



**1.5**

MIGLIAVACCA, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel ter-

ritorio nazionale è effettuata dall'ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale.

4. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione sono attribuiti nei collegi uninominali e alle liste circoscrizionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico».

*Conseguentemente, sostituire i commi da 3 a 33 con i seguenti:*

«3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono abrogati.

4. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore vota per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e per il candidato nel collegio uninominale."

5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è abrogato.

6. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957; le parole: "liste di candidati nei collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali" e le parole: "nei singoli collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "nei singoli collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali".

7. All'articolo 17, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali".

8. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il collegio uninominale per il quale viene presentato.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista circoscrizionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere";

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima e, nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima.

L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis);

e) al comma 3-bis, le parole: "dal comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 3 e 3.1".

9. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 1.9. – 1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste diverse nei collegi uninominali o nelle liste circoscrizionali, a pena di nullità.

2. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla.

3. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì in una lista circoscrizionale, fermo restando quanto previsto al comma 1.

4. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità".

10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "nei collegi plurinominali" sono soppresse.

11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate" sono sostituite dalle seguenti: "della lista circoscrizionale di candidati presentata, dei candidati nei collegi uninominali".

12. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3):

1) le parole: "verifica se le liste" sono sostituite dalle seguenti: "verifica se le liste circoscrizionali";

2) le parole: "e al quarto" sono soppresse;

b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e";

c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e";

d) dopo il numero 5 è inserito il seguente:

"5-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominale";

e) al numero 6-bis):

1) all'alinea:

1.1) dopo le parole: "comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista" sono inserite le seguenti: "e dei candidati in ciascun collegio uninominale";

1.2) le parole: "all'articolo 19" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19";

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) inserendo in coda alle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis, ove ciò consenta di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3"; ,

f) al numero 6-ter), alinea, le parole: "nei collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "nella circoscrizione".

12-bis. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione".

13. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato al suddetto sorteggio";

b) al numero 5), le parole: "nei collegi plurinomiali" sono sostituite dalle seguenti: "nella circoscrizione".

14. All'articolo 30, il numero 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "le liste dei candidati del collegio plurinominale" sono sostituite dalle seguenti: "i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste dei candidati nella circoscrizione".

15. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 31. – *1.* Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A-bis* e *A-ter* allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate secondo le disposizioni dell'articolo 24.

2. La scheda reca, in un apposito rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco, sulla sinistra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24".

*15-bis.* All'articolo 48, primo comma; secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: "plurinominale" è sostituita dalla seguente: "uninominale".

*15-ter.* All'articolo 53, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: "plurinominale" è sostituita dalla seguente: "uninominale".

16. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per una lista e per il relativo candidato nel collegio uninominale, tracciando un solo segno sul contrassegno della lista stessa. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato nel collegio uninominale, anche non collegata alla lista prescelta, tracciando un segno sul nominativo del medesimo".

17. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 59. – *1.* Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate le schede nulle e le schede bianche".

18. All'articolo *59-bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Se l'elettore traccia un sano segno sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale, posto a sinistra del contrassegno, si intende che abbia votato per il solo candidato nel collegio uninominale.



2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale della lista medesima, si intende che abbia votato per il candidato nel collegio uninominale e per la lista stessa.

3 Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati di un'altra lista, il voto è nullo".

19. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al terzo periodo, le parole da: "a cui è stato attribuito il voto" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "e il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto";

2) al quarto periodo, le parole: "di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun candidato nel collegio uninominale";

b) al comma 3-*bis*, le parole: "di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun candidato nel collegio uninominale";

c) è aggiunta, infine, il seguente comma:

"8-*bis*. Il presidente preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni delle disposizioni di cui al precedente periodo".

19-*bis*. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 36 del 1957, dopo le parole: "scritture o segni" sono inserite le seguenti: "chiaramente riconoscibili," e le parole: "far riconoscere" sono sostituite dalle seguenti: "far identificare".

20. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun candidato nel collegio uninominale".

21. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente.

a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato «candidato primo del collegio»;

b) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi nelle singole sezioni elettorali del collegio;

*c)* determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio;

*d)* determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

*e)* determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi dei collegi della circoscrizione;

*f)* determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;

*g)* determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;

*h)* determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale; secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

*i)* comunica all'Ufficio centrale nazionale a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione".

22. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 301 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 83. – *1.* L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

*a)* determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

*b)* individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima;

*c)* procede al riparto di 617 seggi tra le liste di cui alla lettera *b)* in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Di-

vide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire, sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

*d)* procede quindi alla distribuzione nelle singole Circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera *b)*. A tale fine, per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera *c)*. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera *c)*. In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano, parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità; a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali, di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, all'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscri-

zioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice, esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".

23. L'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato".

24. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 84. — *I.* Ricevuta da parte dell'ufficio centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *h*).

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione. l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1.

3. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 2, in caso di parità della parte decimale del quoziente si procede mediante sorteggio.

4. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture uffici territoriali del Governo, che la portarono a conoscenza del pubblico.

5. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".

25. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 85. — *I.* Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una lista circoscrizionale si intende eletto nel collegio uninominale".

26.- All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate seguenti modificazione:

a) al comma 1; le parole: "del medesimo collegio plurinomiale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze" sono sostituite dalle seguenti: "della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1";

b) al comma 2 le parole: "commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3".

27. All'articolo 92, primo comma, numero 1-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale" sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

28. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera c), le parole da; "nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-*quater*, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo" fino alla fine della lettera sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: "numero 3)", sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)"».

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2. - (*Modifiche al sistema direzione del Senato della Repubblica*). - 1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati, dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare; su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, nel territorio nazionale sono costituiti 112 collegi uninominali.

2-*bis*. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti nelle Regioni è effettuata con il metodo proporzionale, a norma degli articoli 16, 16-*bis* e 17.

2-ter. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni regione sono attribuiti nei collegi uninominali e nelle liste regionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico.

3. La regione Valle d'Aosta/Vallè d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale.

4. La regione Trentino Alto Adige/Südtirol è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettante alla regione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale".

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", suddivise in collegi uninominali".

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in turni i collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottratta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 1.000.000 di abitanti";

b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista regionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste regionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista regionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione della Lombardia, in cui il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sette, e del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna regione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, e nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere";

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Nel complesso delle liste regionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore a 60 per cento, con arrotondamento all'unità

più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-*bis*), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della regione, alle liste e a relativi contrassegni di lista, i contrassegni di ciascuna lista sono riportati unitamente ai nominativi dei candidati secondo l'ordine numerico di presentazione e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico".

5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

"Art. 14. – *I*. Ciascun elettore può con un unico voto, votare per una lista e per il relativo candidato nel collegio uninominale, tracciando solo segno sul contrassegno della lista stessa. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato nel collegio uninominale, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul nominativo del medesimo.

2. Si applica quanto previsto dagli articoli-59 e 59-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

6. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

"Art. 16. – *I*. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:

a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del

collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato "candidato primo del collegio";

*b)* determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista corrispondente alla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio;

*c)* determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi delle sezioni del collegio;

*d)* determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

*e)* determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi dei collegi della circoscrizione;

*f)* determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;

*g)* determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;

*h)* determina la graduatoria di candidati di ciascuna lista nella regione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati alla lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nel collegio uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

*i)* comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.

Art. 16-*bis*). – *I.* L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

*a)* determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno.

*b)* individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;

*c)* comunica agli uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera *b)*".

7. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 193, n. 533, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. – *I.* L'ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nella regione alle liste individuate dall'ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-*bis*, lettera *b)*, e in-



cluse nell'elenco di cui all'articolo 16-*bis*, lettera *c*). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-*bis*, lettera *c*), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. L'ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. L'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi del comma 1, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *h*)".

8. L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.

9. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

"Art. 19. – *I*. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato della medesima lista secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2.

2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una regione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, si applica quanto previsto dagli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

10. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) l'ultimo periodo della lettera *a*) è soppresso;

*b*) dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

"*a-bis*) nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste i partiti e i gruppi politici organizzati di cui all'articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-*bis*, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione nella Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20

del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta";

*c)* il penultimo e l'ultimo periodo della lettera *b)* sono sostituiti dai seguenti: "L'elezione nei collegi uninominali e l'elezione dei candidati cui sono assegnati seggi con metodo proporzionale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente titolo. Alla presentazione delle candidature nei collegi uninominali della regione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4, 6, 7 e 8 del medesimo articolo del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. In tali disposizioni la parola «lista» è riferita ai gruppi di candidati presentati per l'elezione nei collegi uninominali della regione: La presentazione dei gruppi di candidati per la candidatura nei collegi uninominali è effettuata presso la cancelleria della corte di appello di Trento»;

*d)* la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta la candidatura ai sensi delle lettere *a)* e *b)*, con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*. Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale";

*e)* dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del o gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad un solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel o collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.

1-ter. I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per ciascun gruppo di candidati sono computati dall'ufficio elettorale centrale nazionale nella determina-

zione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi".

11. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella presentazione delle candidature nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è nulla la candidatura della stessa persona in più di un gruppo di candidati».

12. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera *b)* sostituita dalla seguente:

*b)* determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dal gruppo ovvero da uno dei gruppi di candidati cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dallo stesso gruppo nelle singole sezioni elettorali della regione. L'ufficio elettorale regionale comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati e il totale dei voti validi nella regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1-*ter*).

13. All'articolo 21-*bis* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali dei gruppi di candidati, come calcolate ai sensi del comma 2".

14. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle 1, A-e B di cui agli allegati 4 e 5 alla presente legge».

*Sostituire l'articolo 3, con il seguente:*

«Art. 3. - (*Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali. Entrata in vigore*) – 1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento ge-

nerale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

*b)* la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in

*c)* nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali; nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

*d)* nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

*e)* nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

2. il Governo è delegato a determinare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 3, i collegi uninominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 112 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

*a-bis)* la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

*b)* i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dall'aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 3, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costi-

tuiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, ovvero per garantire il rispetto di quanto previsto dalla lettera *a-bis*);

*c)* nell'aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

*d)* nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge-4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

*e)* nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38;

3. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

5. Si prescinde dal parere di cui al comma 6 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.

5. Il. Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 5. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le

modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

*All'articolo 5:*

- *sopprimere il comma 8;*
- *alla rubrica, sopprimere le parole: «Entrata in vigore».*

ALLEGATO 1  
(Articolo 1, commi 1 e 31)

«Tabella A  
(Articolo 1, comma 2, primo periodo)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI  
PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

	CIRCOSCRIZIONE		Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale
1	Piemonte 1	Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Torino
2	Piemonte 2	Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Torino
3	Lombardia 1	Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Milano
4	Lombardia 2	Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35	Milano
5	Lombardia 3	Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33	Milano
6	Lombardia 4	Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30	Milano
7	Veneto 1	Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Venezia
8	Veneto 2	Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Venezia
9	Friuli-Venezia Giulia	Territorio dell'intera Regione	Trieste
10	Liguria	Territorio dell'intera Regione	Genova
11	Emilia-Romagna	Territorio dell'intera Regione	Bologna
12	Toscana	Territorio dell'intera Regione	Firenze
13	Umbria	Territorio dell'intera Regione	Perugia
14	Marche	Territorio dell'intera Regione	Ancona
15	Lazio 1	Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21	Roma
16	Lazio 2	Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19	Roma
17	Abruzzo	Territorio dell'intera Regione	L'Aquila
18	Molise	Territorio dell'intera Regione	Campobasso
19	Campania 1	Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Napoli
20	Campania 2	Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Napoli

21	Puglia	Territorio dell'intera Regione	Bari
22	Basilicata	Territorio dell'intera Regione	Potenza
23	Calabria	Territorio dell'intera Regione	Catanzaro
24	Sicilia 1	Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Palermo
25	Sicilia 2	Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Palermo
26	Sardegna	Territorio dell'intera Regione	Cagliari
27	Valle d'Aosta	Territorio dell'intera Regione	Aosta
28	Trentino-Alto Adige	Territorio dell'intera Regione	Trento

»

ALLEGATO 2  
(Articolo 1, commi 1 e 31)

Tabella A.1

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

**Circoscrizione TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL:**

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 1;  
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 2;  
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 3;  
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 4;  
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 5;  
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 6.

**Circoscrizione MOLISE:**


MOLISE CAMERA 1 – Molise 1;  
MOLISE CAMERA 2 – Molise 2.



ALLEGATO 3  
(Articolo 1, commi 14 e 31)

«Tabella A-bis  
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTA-  
ZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI



NOTA ALLA TABELLA A-BIS

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nella due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.

All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.


Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei

riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

«Tabella A-ter  
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI



ALLEGATO 4  
(Articolo 2, commi 1 e 14)

«Tabella 1  
(Articolo 1, comma 2)

COLLEGI UNINOMINALI  
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

PIEMONTE SENATO 1	Piemonte n. 10 e n. 11;
PIEMONTE SENATO 2	Piemonte n. 12 e n. 13;
PIEMONTE SENATO 3	Piemonte n. 14 e n. 15;
PIEMONTE SENATO 4	Piemonte n. 16 e n. 17;
PIEMONTE SENATO 5	Piemonte n. 2 e n. 3;
PIEMONTE SENATO 6	Piemonte n. 1 e n. 4;
PIEMONTE SENATO 7	Piemonte n. 5;
PIEMONTE SENATO 8	Piemonte n. 6 e n. 9,;
PIEMONTE SENATO 9	Piemonte n. 7 e n. 8.
LOMBARDIA SENATO 1	Lombardia n. 1 e n. 3;
LOMBARDIA SENATO 2	Lombardia n. 2 e n. 4;
LOMBARDIA SENATO 3	Lombardia n. 5 e n. 6;
LOMBARDIA SENATO 4	Lombardia n. 8 e n. 9;
LOMBARDIA SENATO 5	Lombardia n. 10 e n. 11;
LOMBARDIA SENATO 6	Lombardia n. 12 e n. 14;
LOMBARDIA SENATO 7	Lombardia n. 13 e n. 21;
LOMBARDIA SENATO 8	Lombardia n. 15 e n. 16;
LOMBARDIA SENATO 9	Lombardia n. 17 e n. 18;
LOMBARDIA SENATO 10	Lombardia n. 19 e n. 20;
LOMBARDIA SENATO 11	Lombardia n. 32 e n. 35;

LOMBARDIA SENATO 12	Lombardia n. 31 e n. 33;
LOMBARDIA SENATO 13	Lombardia n. 34;
LOMBARDIA SENATO 14	Lombardia n. 23 e n. 25;
LOMBARDIA SENATO 15	Lombardia n. 22 e n. 24;
LOMBARDIA. SENATO 16	Lombardia n. 26 e n. 27;
LOMBARDIA SENATO 17	Lombardia n. 7 e n. 28;
LOMBARDIA SENATO 18	Lombardia n. 29 e n. 30;
VENETO SENATO 1	Veneto n. 1 e n. 2;
VENETO SENATO 2	Veneto n. 3;
VENETO SENATO 3	Veneto n. 8 e n. 11;
VENETO SENATO 4	Veneto n. 9 e n. 10;
VENETO SENATO 5	Veneto n. 12 e n. 17;
VENETO SENATO 6	Veneto n. 15 e n. 16;
VENETO SENATO 7	Veneto n. 14 e n. 13;
VENETO SENATO 8	Veneto n. 7 e n. 5;
VENETO SENATO 9	Veneto n. 6 e n. 4;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 1	Friuli-Venezia Giulia n. 1 e n. 2;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 2	Friuli-Venezia Giulia n. 3 n. 4 e n. 5;
LIGURIA SENATO 1	Liguria n. 1 e n. 2;
LIGURIA SENATO 2	Liguria n. 3 e n. 4;
LIGURIA SENATO 3	Liguria n. 5 e n. 6;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 1	Emilia-Romagna n. 6 e n. 7;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 2	Emilia-Romagna n. 14 e n. 13;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 3	Emilia-Romagna n. 10 e n. 9;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 4	Emilia-Romagna n. 8 e n. 5;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 5	Emilia-Romagna n. 11 e n. 12;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 6	Emilia-Romagna n. 3 e n. 4;

EMILIA-ROMAGNA SENATO 7	Emilia-Romagna n. 15, n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 1	Toscana n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 2	Toscana n. 3 e n. 4;
TOSCANA SENATO 3	Toscana n. 5 e n. 6;
TOSCANA SENATO 4	Toscana n. 8 e n. 9;
TOSCANA SENATO 5	Toscana n. 10 e n. 11;
TOSCANA SENATO 6	Toscana n. 7 e n. 12;
TOSCANA SENATO 7	Toscana n. 13 e n. 14;
UMBRIA SENATO 1	Umbria n. 1 e n. 3;
UMBRIA SENATO 2	Umbria n. 2, n. 4 e n. 5;
MARCHE SENATO 1	Marche n. 1 e n. 2;
MARCHE SENATO 2	Marche n. 3 e n. 4;
MARCHE SENATO 3	Marche n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 1	Lazio n. 1 e n. 2;
LAZIO SENATO 2	Lazio n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 3	Lazio n. 4 e n. 15;
LAZIO SENATO 4	Lazio n. 7 e n. 8;
LAZIO SENATO 5	Lazio n. 9 e n. 10;
LAZIO SENATO 6	Lazio n. 3 e n. 11;
LAZIO SENATO 7	Lazio n. 12 e n. 13;
LAZIO SENATO 8	Lazio n. 14;
LAZIO SENATO 9	Lazio n. 16 e n. 21;
LAZIO SENATO 10	Lazio n. 17 e n. 18;
LAZIO SENATO 11	Lazio n. 19 e n. 20;
ABRUZZO SENATO 1	Abruzzo n. 1, n. 4 e n. 5;
ABRUZZO SENATO 2	Abruzzo n. 2 e n. 3;
MOLISE SENATO 1	Molise n. 1 e n. 2;
CAMPANIA SENATO 1	Campania n. 1 e n. 3;
CAMPANIA SENATO 2	Campania n. 2 e n. 5;
CAMPANIA SENATO 3	Campania n. 6 e n. 7;
CAMPANIA SENATO 4	Campania n. 8 e n. 9;


CAMPANIA SENATO 5	Campania n. 4 e n. 12;
CAMPANIA SENATO 6	Campania n. 10 e n. 11;
CAMPANIA SENATO 7	Campania n. 13 e n. 14;
CAMPANIA SENATO 8	Campania n. 15 e n. 16;
CAMPANIA SENATO 9	Campania n. 17 e n. 18;
CAMPANIA SENATO 10	Campania n. 19 e n. 20;
CAMPANIA SENATO 11	Campania n. 21 e n. 22;
PUGLIA SENATO 1	Puglia n. 2 e n. 2;
PUGLIA SENATO 2	Puglia n. 3 e n. 5;
PUGLIA SENATO 3	Puglia n. 4 e n. 15;
PUGLIA SENATO 4	Puglia n. 6 e n. 13;
PUGLIA SENATO 5	Puglia n. 7 e n. 12;
PUGLIA SENATO 6	Puglia n. 8 e n. 9;
PUGLIA SENATO 7	Puglia n. 10 e n. 11;
PUGLIA SENATO 8	Puglia n. 14 e n. 16;
BASILICATA SENATO 1	Basilicata n. 1, n. 2 e n. 5;
BASILICATA SENATO 2	Basilicata n. 3 e n. 4;
CALABRIA SENATO 1	Calabria n. 8 e n. 7;
CALABRIA SENATO 2	Calabria n. 6 e n. 4;
CALABRIA SENATO 3	Calabria n. 5 e n. 2;
CALABRIA SENATO 4	Calabria n. 1 e n. 3;
SICILIA SENATO 1	Sicilia n. 2 e n. 2;
SICILIA SENATO 2	Sicilia n. 3 e n. 4;
SICILIA SENATO 3	Sicilia n. 5 e n. 10;
SICILIA SENATO 4	Sicilia n. 6 e n. 9;
SICILIA SENATO 5	Sicilia n. 7 e n. 8;
SICILIA SENATO 6	Sicilia n. 11 e n. 12;
SICILIA SENATO 7	Sicilia n. 13 e n. 14;
SICILIA SENATO 8	Sicilia n. 16 e n. 17;
SICILIA SENATO 9	Sicilia n. 15 e n. 20;
SICILIA SENATO 10	Sicilia n. 18 e n. 19.

SARDEGNA SENATO 1	Sardegna n. 1 e n. 3;
SARDEGNA SENATO 2	Sardegna n. 6 e n. 2;
SARDEGNA SENATO 3	Sardegna n. 4 e n. 5.

ALLEGATO 5  
(Articolo 2, commi 4 e 14)

«Tabella A  
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA



NOTA ALLA TABELLA A

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.

All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.


Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

«Tabella B

(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA





### 1.203

BERTACCO

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per la assegnazione degli altri seggi le circoscrizioni sono ripartite in 50 collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a cinque e non superiore a otto.»

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso «2-bis.», sostituire il primo periodo con il seguente: «Per la assegnazione degli altri seggi le circoscrizioni sono ripartite in 50 collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a cinque e non superiore a otto.»*

---

### 1.6

PEGORER, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, SONEGO

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 3, sostituire le parole da: «a ciascuno di essi sia assegnato», fino a: «superiore a otto.», con le seguenti: «, a livello nazionale, il loro numero non sia superiore al doppio del numero delle circoscrizioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «a ciascuno di essi sia assegnato», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, a livello nazionale, il loro numero risulti pari circa alla metà dei collegi plurinominali previsti per la Camera dei deputati».*

---

### 1.7

DI MAGGIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È attribuito un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei seggi; con l'attribuzione del premio alla lista o coalizione di liste sono assegnati il 54 per cento del totale dei seggi. Laddove nessuna lista o coalizione di liste ottiene il 40 per cento del totale dei seggi ma ne ottiene una percen-*

tuale compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno, alla stessa sarà attribuito un numero complessivo di seggi pari al 51 per cento del totale».

*Conseguentemente, al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

«d-bis) verifica se la lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale, abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei seggi, ovvero una percentuale di seggi compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno;

d-ter) qualora la verifica di cui alla lettera d-bis) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c)»;

*dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:*

«f-bis) qualora la verifica di cui alla lettera d-bis) abbia dato esito negativo, alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il 54 per cento dei seggi, ovvero per raggiungere il 51 per cento nei seggi nel caso in cui abbia ottenuto un numero di seggi compreso tra il 37 per cento e il 40 per cento meno uno. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista o coalizione di liste. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione di liste per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

f-ter) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste o coalizioni di liste. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista o coalizione di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o coalizione di liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio».

*all'articolo 2:*

*al comma 1, capoverso 2, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:*

«2-bis.1. È attribuito un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che a livello nazionale ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei seggi; con l'attribuzione del premio alla lista o coalizione di liste sono assegnati il 54 per cento del totale dei seggi. Laddove nessuna lista o coalizione di liste ottiene il 40 per cento del totale dei seggi ma ne ottiene una percentuale compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno, alla stessa sarà attribuito un numero complessivo di seggi pari al 51 per cento del totale».

*al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:*

«f-bis) verifica se la lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale, abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei seggi, ovvero una percentuale di seggi compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno;

f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi a i sensi della lettera c);

f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il 54 per cento dei seggi in ambito nazionale, ovvero per raggiungere il 51 per cento dei seggi in ambito nazionale nel caso in cui abbia ottenuto un numero di seggi compreso tra il 37 per cento e il 40 per cento meno uno. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista o coalizione di liste. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione di liste per il numero di seggi assegnato; ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;

f-quinquies) L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste o coalizioni di liste. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista o coalizione di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o coalizione di liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso or parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la».

*al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1, dopo le parole: «della regione», inserire le seguenti: «, anche tenendo conto di quanto determinato ai sensi delle lettere f-bis, f-ter, f-quater e f-quinquies del comma 1 dell'articolo 16-bis,».*

---

## 1.204

BERTACCO

*Al comma 1, capoverso «Art. 1.», comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È attribuito un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei seggi; con l'attribuzione del premio alla lista o coalizione di liste sono assegnati il 54 per cento del totale dei seggi. Laddove nessuna lista o coalizione di liste ottiene il 40 per cento del totale dei seggi ma ne ottiene una percen-*

tuale compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno, alla stessa sarà attribuito un numero complessivo di seggi pari al 51 per cento del totale».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 1, comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la lettera d) inserire le seguenti:*

«*d-bis*) verifica se la lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale, abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei seggi, ovvero una percentuale di seggi compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno;

*d-ter* qualora la verifica di cui alla lettera *d-bis*) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera *c*)»;

b) *dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«*f-bis*) qualora la verifica di cui alla lettera *d-bis*) abbia dato esito negativo, alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il 54 per cento dei seggi, ovvero per raggiungere il 51 per cento dei seggi nel caso in cui abbia ottenuto un numero di seggi compreso tra il 37 per cento e il 40 per cento meno uno. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista o coalizione di liste. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione di liste per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;

*f-ter*) L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste o coalizioni di liste. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista o coalizione di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o coalizione di liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio».

*E conseguentemente, all'articolo 2,*

a) *al comma 1, capoverso «2», dopo il comma 2-bis inserire il seguente:*

«*2-bis.1.* È attribuito un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che a livello nazionale ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei seggi; con l'attribuzione del premio alla lista o coalizione di liste sono assegnati il 54 per cento del totale dei seggi. Laddove nessuna lista o coalizione di liste ottenga il 40 per cento del totale dei seggi ma ne ottenga una percentuale compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno,

alla stessa sarà attribuito un numero complessivo di seggi pari al 51 per cento del totale».

b) *al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:*

*«f-bis) verifica se la lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale, abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei seggi, ovvero una percentuale di seggi compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno;*

*f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c);*

*f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera d-bis) abbia dato esito negativo, alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il 54 per cento dei seggi in ambito nazionale, ovvero per raggiungere il 51 per cento dei seggi in ambito nazionale nel caso in cui abbia ottenuto un numero di seggi compreso tra il 37 per cento e il 40 per cento meno uno. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista o coalizione di liste. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione di liste per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;*

*f-quinquies) L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste o coalizioni di liste. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista o coalizione di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o coalizione di liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;»;*

c) *al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1 dopo le parole: «della regione» inserire le seguenti: «, anche tenendo conto di quanto determinato ai sensi delle lettere f-bis, f-ter, f-quater e f-quinquies del comma 1 dell'articolo 16-bis,».*

---

## 1.8

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «e le coalizioni di liste».*

*Conseguentemente:*

*al medesimo capoverso, medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «e alle coalizioni di liste»;*

*al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere i commi 2 e 3;*

*al comma 4, sostituire le parole: «ai commi 1, 2 e 3», con le seguenti: «al comma precedente»;*

*sopprimere il comma 5;*

*al comma 10:*

*sopprimere la lettera b);*

*lettera c), capoverso comma 2-bis, sopprimere il secondo periodo;*

*lettera e), capoverso comma 3.1, primo periodo, sopprimere le parole: «o coalizione di liste»;*

*al comma 16, capoverso numero 2, sostituire le parole: «coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione con le seguenti: «liste»;*

*al comma 18, capoverso «Art. 31», sopprimere i commi 3 e 4;*

*al comma 19, lettera b), capoverso, sopprimere il secondo periodo;*

*al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «e dei voti espressi», fino alla fine della lettera;*

*al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere le lettere b) e c);*

*lettera e):*

*sopprimere il numero 1);*

*al numero 2), sostituire le parole: «singole liste non collegate», ovunque ricorrano con la seguente: «liste»;*

*sostituire la lettera f), con la seguente:*

*«f) procede al riparto di 617 seggi; a tal fine, detrae i 231 seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), del presente testo unico e procede al riparto dei restanti seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui alla lettera b) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare*

tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio»;

*sopprimere la lettera g);*

*sostituire la lettera h), con la seguente:*

«*h)* procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera *b)*. A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettante alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero di collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera *c)*. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera *c)*.

In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente dei seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste

abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;«;

*sopprimere la lettera i);*

*al comma 28, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 4;*

*al comma 30, lettera b), sopprimere le parole: «, 4»;*

*all'allegato 3, sostituire la tabella A-bis con la seguente:*

1	<b>NOME COGNOME</b> (Candidato unico/collettivo) 1 nome cognome 2 nome cognome 3 nome cognome
2	<b>NOME COGNOME</b> (Candidato unico/collettivo) 1 nome cognome 2 nome cognome 3 nome cognome
3	<b>NOME COGNOME</b> (Candidato unico/collettivo) 1 nome cognome 2 nome cognome 3 nome cognome
4	<b>NOME COGNOME</b> (Candidato unico/collettivo) 1 nome cognome 2 nome cognome 3 nome cognome
5	<b>NOME COGNOME</b> (Candidato unico/collettivo) 1 nome cognome 2 nome cognome 3 nome cognome
6	<b>NOME COGNOME</b> (Candidato unico/collettivo) 1 nome cognome 2 nome cognome 3 nome cognome
7	<b>NOME COGNOME</b> (Candidato unico/collettivo) 1 nome cognome 2 nome cognome 3 nome cognome

## 1.9

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 4, sopprimere le parole: «e le coalizioni di liste» e le parole: «e alle coalizioni di liste»;*

2) *al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere i commi 1 e 2;*



3) *al comma 10:*

a) *sopprimere la lettera b);*

b) *alla lettera e), capoverso «3.1», sopprimere le parole: «o coalizione di liste»;*

4) *al comma 16, capoverso «2», sopprimere le parole: «, alle coalizioni e» e le parole: «, non collegate», e le parole: «, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste::della coalizione»;*

5) *al comma 18, capoverso «Art. 31», sopprimere i commi 3 e 4 e al comma 5 sopprimere le parole: «e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio»;*

6) *al comma 19, lettera c), sopprimere il secondo periodo;*

7) *al comma 25, capoverso «Art. 77», lettera c), sopprimere le parole da: «collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma ultimo periodo fino alla fine della lettera»;*

8) *al comma 26, capoverso «Art. 83»:*

a) *al comma 1, sopprimere le lettere c), d), e), n. 1;*

b) *al comma 1, alla lettera e), n. 2, sopprimere dovunque ricorrono le parole: «singole» e le parole: «non collegate o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1);*

c) *al comma 1, alla lettera f), nel primo periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e le singole», al secondo periodo sopprimere le parole: «coalizione di liste e delle singole», al quarto periodo, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola;» al quinto periodo sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola;» al sesto periodo, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola;»;*

d) *al comma 1, sopprimere la lettera g);*

e) *al comma 1, alla lettera h), nel primo periodo, sopprimere le parole: «coalizioni di liste o singole;» nel terzo periodo, sopprimere le parole: «coalizioni di liste e delle singole;» nel quinto periodo sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola;» nel sesto periodo, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola;» nel settimo periodo, sopprimere ovunque ricorrono le parole: «coalizione di liste o singole;» nell'ottavo periodo, sopprimere ovunque ricorrono le parole: «coalizione di liste o singole;» nel nono periodo, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola;» nel decimo periodo, sopprimere ovunque ricorrono le parole: «coalizione di liste o singole» e le parole: «coalizione di liste o singola;» nell'undicesimo periodo, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singole;» nel dodicesimo periodo, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singole» e le parole: «coalizione di liste o alla singola;» nel tredicesimo periodo, sopprimere ovunque ricorrono le parole: «coalizione di liste o singola;» nel quattordicesimo periodo, sopprimere ovunque ricorrono le parole: «coalizione di liste o singola;»;*

f) *al comma 1, lettera i) sopprimere al primo periodo le parole: «di ciascuna coalizione;» al secondo periodo sostituire le parole: «coalizione di liste» con la seguente: «lista» e la parola: «coalizione» con la*

*segunte: «lista;» al quarto periodo sopprimere le parole: «della coalizione»;*

*9) al comma 28, capoverso «Art. 84» sopprimere i commi 5 e 7.*

*Conseguentemente all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al comma 1, capoverso comma 2-bis sopprimere le parole: «e alle coalizioni di liste»;*

*2) al comma 3, lettera c), comma 4-bis, sopprimere le parole: «o coalizione di liste»;*

*3) al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «alle coalizioni e, non collegate e, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione»;*

*4) al comma 5, capoverso «Art. 4», comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;*

*5) al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 14 fino alla fine della lettera»;*

*6) al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, sopprimere le lettere c), d), e), n. 1); alla lettera e), al n. 2, sopprimere le parole: «singole», le parole: «non collegate», le parole: «o collegate in coalizioni ovunque ricorrano; alla lettera f) sopprimere le parole: «e delle coalizioni di liste e, numeri 1) e 2);*

*7) al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1, sopprimere le parole: «singole e alle coalizioni di liste» e le parole: «, numeri 1) e 2)»;*

*8) al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «coalizioni di liste di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1), e delle singole», e sopprimere ovunque ricorrano le parole: «coalizione di liste o singole»;*

*9) al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1, sopprimere la lettera b);*

---

## **1.205**

BERTACCO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il comma 2 dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'e-

lettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica».

*Conseguentemente:*

1) *al comma 10, lettera d), capoverso «3», primo periodo, sopprimere le parole:* «presentati secondo un ordine numerico»;

2) *al comma 16, capoverso «2», secondo periodo, sopprimere le parole:* «nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3,»;

3) *al comma 28, capoverso «Art. 84» primo comma, sostituire le parole:* «secondo l'ordine di presentazione» *con le parole:* «in base al numero di preferenze conseguite»;

4) *al comma 30, lettera a), sopprimere le parole da:* «non eletto» *sino alla fine del periodo.*

*E conseguentemente, all'articolo 2;*

a) *al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:* «presentati secondo un ordine numerico»;

b) *al comma 4, lettera a) sopprimere le parole:* «nell'ordine numerico di presentazione»;

c) *al comma 5, capoverso «Art. 14.» sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica.»;

d) *al comma 9, capoverso «Art. 17-bis» primo comma, sostituire le parole:* «secondo l'ordine di presentazione» *con le parole:* «in base al numero di preferenze conseguite»;

e) *all'allegato 4, di cui all'articolo 2, comma 4 lettera b), sostituire la tabella A con la seguente:*

ALLEGATO  
(articolo 1, comma 4, lettera b)

NOMINATIVI CANDIDATI COLLEGIO PLURINOMINALE

NOMINATIVI CANDIDATI COLLEGIO PLURINOMINALE

NOMINATIVO  
CANDIDATO  
UNINOMINALE



CAPOLISTA  
NOMINATIVO  
NOMINATIVO  
NOMINATIVO  
NOMINATIVO

ALLEGATO  
(articolo 2, comma 5)

NOMINATIVI CANDIDATI COLLEGIO PLURINOMINALI

NOMINATIVI CANDIDATI COLLEGIO PLURINOMINALE

NOMINATIVO  
CANDIDATO  
UNINOMINALE



CAPOLISTA  
NOMINATIVO  
NOMINATIVO  
NOMINATIVO  
NOMINATIVO

»

## 1.206

BERTACCO

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. All'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) il comma 2, è sostituito dal seguente:*

"2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale.";

*b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

"2-bis. Ciascuna lista, con dichiarazione scritta da depositare contestualmente al contrassegno, può richiedere che, su tutto il territorio nazionale, tutti o una parte dei propri candidati siano eletti con il metodo delle preferenze. In tal caso l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica. I nomi dei candidati per i quali è possibile esprimere il voto di preferenza dovranno essere stampati con un carattere tipografico differente e riportare, a fianco del nome, un quadrato da barrare per l'espressione del voto"».

*Conseguentemente,*

*1) al comma 19, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) nel caso di cui al comma 2-bis dell'articolo 4 l'elettore esprime il voto di preferenza barrando il riquadro posto accanto al nominativo del candidato prescelto»;

*2) al comma 28, capoverso «Art. 84» dopo il comma inserire il seguente:*

«1-bis. Per le liste che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della presente legge l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.»;

*3) all'articolo 2,*

*a) al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «presentati secondo un ordine numerico»;*

*b) al comma 4, lettera a) sopprimere le parole: «nell'ordine numerico di presentazione»;*

*c) al comma 5, capoverso «Art. 14» dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Ciascuna lista, con dichiarazione scritta da depositare contestualmente al contrassegno, può richiedere che, su tutto il territorio nazionale, tutti o una parte dei propri candidati siano eletti con il metodo delle preferenze. In tal caso l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica. I nomi dei candidati per i quali è possibile esprimere il voto di preferenza dovranno essere stampati con un carattere tipografico differente e riportare, a fianco del nome, un quadrato da barrare per l'espressione del voto.»;

d) al comma 9, capoverso «Art. 17-bis» comma 1, sostituire le parole: «secondo l'ordine di presentazione» con le parole: «in base al numero di preferenze conseguite»;

e) all'allegato 4, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), sostituire la tabella A con la seguente:

		ALLEGATO <i>(articolo 1, comma 4, lettera b)</i>	
		NOMINATIVI CANDIDATI COLLEGIO PLURINOMINALE	
		NOMINATIVI CANDIDATI COLLEGIO PLURINOMINALE	
NOMINATIVO CANDIDATO UNINOMINALE	SIMBOLO		CAPOLISTA
			NOMINATIVO
			NOMINATIVO
			NOMINATIVO
			NOMINATIVO
		ALLEGATO <i>(articolo 2, comma 5)</i>	
		NOMINATIVI CANDIDATI COLLEGIO PLURINOMINALE	
		NOMINATIVI CANDIDATI COLLEGIO PLURINOMINALE	
NOMINATIVO CANDIDATO UNINOMINALE	SIMBOLO		CAPOLISTA
			NOMINATIVO
			NOMINATIVO
			NOMINATIVO
			NOMINATIVO
		»	

## 1.10

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: «dispone di un voto da esprimere», con le seguenti: «esprime il proprio voto»;*

2) *al comma 10, lettera d) capoverso comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «né superiore a quattro»;*

3) *al comma 19, capoverso lettera b), sostituire le parole: «comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale», con le seguenti: «sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato della medesima lista nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che precede nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale»;*

4) *al comma 19, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato, collegato alla lista, nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata.

Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista.

L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato.»;

5) *Il comma 21 è sostituito dal seguente:*

«21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e/o uno o due segni sui nomi di candidati al collegio plurinominale collegati al contrassegno di una lista cui il candidato all'uninominale non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.»;

6) *al comma 22, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: "Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste."»;

7) *al comma 22, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 3-bis dopo le parole: "di preferenza" inserire le seguenti: "di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale";

8) *sostituire il comma 24 con il seguente:*

«24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "e dei voti di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: ", dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nei collegio uninominale"»;

9) *al comma 25, capoverso «Art. 77», apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei



voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla lista.

Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto espresso a-favore dei soli candidati nei collegi uninominali non è assegnato ad alcuna lista;»;

b) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) per ciascun collegio plurinominali determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predisporre, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;»;

c) *sostituire le lettere h) con le seguenti:*

«h) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

d) *sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) determina il totale dei voti di lista della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste in coalizione e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

e) *sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione e di ciascuna lista ad essa collegata, la cifra elettorale delle liste non collegate ad alcuna coalizione, nonché il totale dei voti validi della circoscrizione»;

10) *al comma 26, capoverso «Art. 83», apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b) sostituire le parole da: «delle cifre elettorali» sino alla fine della lettera, con le seguenti: «dei voti validi di ciascuna circoscrizione;»;*

b) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«h-bis) determina il totale nazionale dei voti validi conseguiti da tutte le liste. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista;»;

c) *alla lettera c) sostituire le parole a: «inferiori all'1 per cento del totale» con le seguenti: «inferiori all'3 per cento del totale dei voti conseguiti a livello nazionale da tutte le liste collegate e non collegate a coalizioni;»;*

11) *al comma 28, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute;*

12) *al comma 28, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi da 3 a 7;*

13) *al comma 30 sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «né superiore a quattro.»;*

2) *al comma 5, sostituire il capoverso «Art. 14», con il seguente:*

«Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.

2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.

3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.

7. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato.»;

3) *al comma 7, capoverso «Art. 16», apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto espresso a

favore dei soli candidati nei collegi uninominali non è assegnato ad alcuna lista;»;

b) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) per ciascun collegio plurinominali determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;

c) *sostituire le lettere h) con le seguenti:*

«h) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

d) *sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) determina il totale dei voti della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste in coalizione e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

e) *sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e di ciascuna lista ad essa collegata, la cifra elettorale delle liste non collegate ad alcuna coalizione, nonché il totale dei voti validi della regione;»;

4) *al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b) sostituire le parole da: «delle cifre elettorali» sino alla fine della lettera, con le seguenti: «dei voti validi di ciascuna regione;»;*

b) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) determina il totale nazionale dei voti validi conseguiti da tutte le liste nella regione. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di Ciascuna lista;»;

c) *alla lettera c) sostituire le parole a: «inferiori all'1 per cento del totale» con le seguenti: «inferiori all'3 per cento del totale dei voti conseguiti a livello nazionale da tutte le liste collegate e non collegate a coalizioni;»;*

d) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali parziali delle liste collegate tra loro in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore al 3 per cento, tranne il caso in cui tali liste abbiano

conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico»;

5) *al comma 9, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute».*

---

## 1.11

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: «dispone di un voto da esprimere,» con le seguenti: «esprime il proprio voto»;*

2) *al comma 9, lettera d) sopprimere le parole: «né superiore a quattro»;*

3) *al comma 19, lettera b), sostituire parole: «comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» con le seguenti: «sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato della medesima lista nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che precede nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.»;*

4) *al comma 19, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.*

*Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.*

*Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.*

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.»;

5) *sostituire il comma 21 con il seguente:*

«21. All'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.

3. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto"»;

6) *al comma 22, sostituire la lettera a) è con la seguente:*

«a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste.»;

7) *al comma 22, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 3-*bis*, dopo le parole: «di preferenza» inserire le seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;

8) *sostituire il comma 24 con il seguente:*

«24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;

9) *al comma 25, capoverso «Art. 77», apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;»;

b) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispose, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato»;

c) *dopo la lettera e) inserire le seguenti:*

«e-bis) determina la cifra elettorale parziale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione. Tale cifra è data dal totale dei voti validi espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla coalizione;

e-ter) determina la cifra elettorale circoscrizionale parziale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali parziali di collegio plurinominale della coalizione stessa;»;

d) *sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

10) *al comma 26, capoverso «Art. 83», apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b) sostituire le parole da: «delle cifre elettorali» sino alla fine della lettera con le seguenti: «delle cifre elettorali circoscrizionali parziali di ciascuna coalizione di liste e dalle cifre elettorali circoscrizionali delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;*

b) *alla lettera c) sostituire le parole da: «non concorrono» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;*

c) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «e della cifra elettorale circoscrizionale parziale della coalizione stessa;*

11) *al comma 28, capoverso «Art. 84» comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute.»;*

12) *al comma 30 sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «né superiore a quattro.»;*

2) al comma 5, sostituire il capoverso «Art. 14», con il seguente:

«Art. 14. - 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.

2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.

3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione dei candidati nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.»;

3) al comma 7, capoverso «Art. 16», apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista: Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;

b) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista; un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;

c) dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«e-bis) determina la cifra elettorale parziale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione.

Tale cifra è data dal totale dei voti validi espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla coalizione;

*e-ter)* determinata cifra elettorale regionale parziale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali parziali di collegio plurinominale della coalizione stessa;

d) *sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;

4) *al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b) sostituire le parole: «di tutte le liste» con le seguenti: «parziali di ciascuna coalizione di liste e dalle cifre elettorali regionali delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;*

b) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali parziali della coalizione e delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore al 3 per cento, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati è letti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;

c) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «e della cifra elettorale regionale parziale della coalizione stessa»;*

5) *al comma 9, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute».*

---

## 1.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: «dispone di un voto da esprimere», con le seguenti: «esprime il proprio voto»;*

2) *al comma 10, lettera d) capoverso comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «né superiore a quattro.»;*



3) *al comma 19 capoverso lettera b), sostituire le parole:* comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione dei candidato nel collegio uninominale», *con le seguenti:* «sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato della medesima lista nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che precede nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale;

4) *al comma 19, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato, collegato alla lista, nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Nei casi in cui segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata.

Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista.

L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato.»;

5) *il comma 21 è sostituito dal seguente:*

«21 . All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

"1 . Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque appostò, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e/o uno o due segni sui nomi di candidati al collegio plurinominale colle-

gati al contrassegno di una lista cui il candidato all'uninomiale non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto."»;

6) *al comma 22, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinomiale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinomiale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste.»;

7) *al comma 22, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 3-bis dopo le parole: «di preferenza» inserire le seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinomiale»;

8) *sostituire il comma 24 con il seguente:*

«24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza nel collegio plurinomiale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;

9) *al comma 25, capoverso «Art., 77», apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera c) con la seguente: .*

«c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto espresso a favore dei soli candidati nei collegi uninominali non è assegnato ad alcuna lista;»;

b) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) per ciascun collegio plurinomiale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;»;

c) *sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

d) *sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) determina il totale dei voti di lista della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste in coalizione e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

e) *sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione e di ciascuna lista ad essa collegata, la cifra elettorale delle liste non collegate ad alcuna coalizione, nonché il totale dei voti validi della circoscrizione»;

10) *al comma 26, capoverso «Art. 83», apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b) sostituire le parole da: «delle cifre elettorali» sino alla fine della lettera», con le seguenti: «dei voti validi di ciascuna circoscrizione;»;*

b) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) determina il totale nazionale dei voti validi conseguiti da tutte le liste. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista;»;

c) *alla lettera c) sostituire le parole a: «inferiori all'1 per cento del totale» con le seguenti: «inferiori all'3 per cento del totale dei voti conseguiti a livello nazionale da tutte le liste collegate e non collegate a coalizioni»;*

11) *al comma 28, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute»;*

12) *al comma 28, capoverso «Art.84», sopprimere i commi da 3 a 7;*

13) *al comma 30 sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «né superiore a quattro.»;*

2) *al comma 5, sostituire il capoverso «Art. 14», con il seguente:*

«Art. 14.- 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.

2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.

3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista della candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.

7. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato.»;

3) *al comma 7, capoverso «Art. 16», apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto espresso a favore dei soli candidati nei collegi uninominali non è assegnato ad alcuna lista;»;

b) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispose, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;

c) *sostituire le lettere h) con le seguenti:*

«h) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le

coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

d) *sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) determina il totale dei voti della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste in coalizione e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

e) *sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e di ciascuna lista ad essa collegata, la cifra elettorale delle liste non collegate ad alcuna coalizione, nonché il totale dei voti validi della regione;»;

4) *al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b) sostituire le parole da: «delle cifre elettorali» sino alla fine della lettera», con le seguenti: «dei voti validi di ciascuna regione;»;*

b) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) determina il totale nazionale dei voti validi conseguiti da tutte le liste nella regione. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista;»;

c) *alla lettera c) sostituire le parole a: «inferiori all'1 per cento del totale» con le seguenti: «inferiori all'3 per cento del totale dei voti conseguiti a livello nazionale da tutte le liste collegate e non collegate a coalizioni;»;*

d) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali parziali delle liste collegate tra loro in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore al 3 per cento, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;»;

5) *al comma 9, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sostituire le parole: «di presentazione con le seguenti: «di preferenze ricevute».*

---

### 1.13

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole:* «dispone di un voto da esprimere», *con le parole:* «esprime il proprio voto»;

2) *al comma 18, capoverso, lettera a), sostituire le parole:* «comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale», *con le seguenti:* «sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale»;

3) *al comma 19, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*«b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:*

"Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e 1 candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.

L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato"»;

4) *il comma 20 è sostituito dal seguente:*

21. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato, nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

3. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto"»;

5) *al comma 22, sostituire la lettera a), con il seguente:*

*a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti:* «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale, collegato a tale coalizione di liste.»;

6) *al comma 22, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*«b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» inserire le seguenti: «di Ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;*

7) *sostituire il comma 23, con il seguente:*

24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;

8) *al comma 25, capoverso «Art. 77», sostituire la lettera d), con la seguente:*

*d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;*

9) *al comma 28, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute»;*

10) *al comma 30, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 5, sostituire il capoverso «Art. 14», con il seguente:*

«Art. 14. – I. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno

della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.

2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.

3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.

7. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato»;

2) *al comma 7, capoverso "Art. 16", sostituire la lettera d), con la seguente:*

*d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;*

3) *al comma 9, capoverso "Art. 17-bis", comma 1, sostituire le parole: "di presentazione" con le seguenti: "di preferenze ricevute"».*

---

## 1.14

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: «dispone di un voto da esprimere», con le seguenti: «esprime il proprio voto»;*



2) *al comma 19, lettera b), sostituire le parole:* «comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale», con le seguenti: «sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale»;

3) *al comma 19, sostituire la lettera c), con la seguente:*

*«c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:*

"Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista; ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione"»;

4) *sostituire il comma 21, con il seguente:*

«21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi 1 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.

3. Ogni altro modo di espressione di voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto"»;

5) *al comma 22, sostituire la lettera a), con la seguente:*

a) *al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti:*  
«Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto; il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste.»;

6) *al comma 22, sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) *al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» inserire le seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;*

7) *sostituire il comma 24 con il seguente:*

«23. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "e dei voti di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: ", dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale";

8) *al comma 25, capoverso «Art. 77», sostituire la lettera e), con la seguente:*

e) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;

9) *al comma 28, capoverso «Art. 84», al comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute»;*

10) *al comma 30, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 5, sostituire il capoverso «Art. 14»; con il seguente:*

«Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.

2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.

3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista

e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione»;

2) *al comma 7, capoverso «Art. 16», sostituire la lettera e), con la seguente:*

*e) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;*

3) *al comma 9, capoverso «Art. 17-bis», al comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute».*

---

## 1.15

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: «dispone di un voto da esprimere» con le seguenti: «esprime il proprio voto»;*

2) *al comma 19, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:*

*"Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato"»;*

3) *sostituire il comma 21 con il seguente:*

«21. All'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e uno o due segni sui nomi di candidati al collegio plurinominale collegati al contrassegno di una lista cui il candidato all'uninominale non è collegato, il voto è assegnato in materia disgiunta.

4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto"».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, capoverso «Art. 14», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato».

---

### **1.190**

LO MORO, BATTISTA, BUBBLICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

*Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: «un voto» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta».*

*Conseguentemente:*

1) *al comma 18, capoverso «Art. 31:*

*a) sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. Le schede recano, in una, il contrassegno della lista con a fianco elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale e,

nell'altra, all'interno di uno stesso rettangolo, il nome del candidato nel collegio uninominale nonché il contrassegno della lista al quale è collegato. Nel caso in cui il candidato sia collegato a più liste, i contrassegni delle liste sono inseriti all'interno di uno stesso rettangolo. Il voto espresso a favore del candidato nel collegio uninominale non si estende alla lista o liste cui è collegato";

b) sopprimere i commi 3 e 4.

2) ai commi 18 e 35, all'allegato 3, sostituire la tabella A-bis con le tabelle allegate.

ALLEGATO 3

a) Tabella A-bis

Elezioni Senato della Repubblica

1	_____	6	_____
2	_____	7	_____
3	_____	8	_____
4	_____	9	_____
5	_____	10	_____

»

b) Tabella A-bis. 1

ELEZIONE COLLEGIO UNINOMINALE  
SENATO DELLA REPUBBLICA

<p>CANDIDATO</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p>	<p>CANDIDATO</p> <p style="text-align: center;">4</p>
---	---

3) *al comma 19:*

a) lettera b), capoverso, primo periodo sostituire le parole: «il voto» e *sostituire le seguenti da:* «un segno, fino alla fine della lettera», *con le seguenti:* «per la scelta della lista un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nominativi dei candidati nel collegio plurinomiale e un voto tracciando un segno sulla scheda per la scelta del candidato nel collegio uninominale sul nome del candidato prescelto;

b) *sopprimere la lettera c)»;*

4) *sostituire il comma 21 con il seguente:*

«21. L'articolo 59-bis del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato».

5) *all'articolo 2:*

a) ai commi 4 e 15, allegato 4, sostituire la tabella A con le tabelle allegate.

1) Tabella A

Elezione Senato della Repubblica

1	_____	6	_____
2	_____	7	_____
3	_____	8	_____
4	_____	9	_____
5	_____	10	_____

2) Tabella A-bis

ELEZIONE COLLEGIO UNINOMINALE  
SENATO DELLA REPUBBLICA

<p>CANDIDATO</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p>	<p>CANDIDATO</p> <p style="text-align: center;">4</p>
---	---

b) al comma 5, capoverso «Art. 14» sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta»;

c) al comma 5, capoverso «Art. 14» al comma 3, sostituire le parole: «agli articoli 59 e 59-bis con le seguenti: «dall'articolo 59;».

**1.207**

TOCCI, CHITI, MICHELONI, MUCCHETTI

Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: «un voto fino alla fine del capoverso», con le seguenti: «due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista.».



*Conseguentemente:*

1) *al comma 18, capoverso «Art. 31.»:*

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le schede recano, in una, il contrassegno della lista con a fianco elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale e, nell'altra, all'interno di uno stesso rettangolo, il nome del candidato nel collegio uninominale nonché il contrassegno della lista al quale è collegato. Nel caso in cui il candidato sia collegato a più liste, i contrassegni delle liste sono inseriti all'interno di uno stesso rettangolo. Il voto espresso a favore del candidato nel collegio uninominale non si estende alla lista o liste cui è collegato»;

b) sopprimere i commi 3 e 4.

2) *ai commi 18 e 35, all'allegato 3, sostituire la tabella A-bis con le tabelle allegate.*

a) Allegato 3

Tabella A-bis

Elezioni Senato della Repubblica

1	_____	6	_____
2	_____	7	_____
3	_____	8	_____
4	_____	9	_____
5	_____	10	_____

b) Tabella A-bis. 1

ELEZIONE COLLEGIO UNINOMINALE  
SENATO DELLA REPUBBLICA

<p>CANDIDATO</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p>	<p>CANDIDATO</p> <p style="text-align: center;">4</p>
---	---

3) *al comma 19:*

a) lettera b), capoverso, primo periodo sostituire le parole: «il voto» con le seguenti: «un voto» e sostituire le parole da: «un segno, fino alla fine della lettera», con le seguenti: «per la scelta della lista un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e un voto tracciando un segno sulla scheda per la scelta del candidato nel collegio uninominale sul nome del candidato prescelto»;

b) sopprimere la lettera c);

4) *sostituire il comma 21 con il seguente:*

«21. L'articolo 59-bis del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

5) *all'articolo 2:*

a) ai commi 4 e 15, allegato 4, sostituire la tabella A con le seguenti:


1) Tabella A

Elezioni Senato della Repubblica

1	_____	6	_____
2	_____	7	_____
3	_____	8	_____
4	_____	9	_____
5	_____	10	_____

2) Tabella A-bis

ELEZIONE COLLEGIO UNINOMINALE  
SENATO DELLA REPUBBLICA



b) al comma 5, capoverso «Art. 14» sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista»;

c) al comma 5, capoverso «Art. 14» al comma 3, sostituire le parole: «dagli articoli 59 e 59-bis» con le seguenti: «dall'articolo 59».

---

**1.16**

LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

*Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: «un voto» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta».*

*Conseguentemente:*

*al comma 19:*

*lettera b), capoverso, primo periodo:*

*sostituire le parole: «il voto» con le seguenti: «i voti»;*

*sostituire le parole da: «plurinominale» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «e tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale»;*

*sopprimere la lettera c);*

*sostituire il comma 21 con il seguente:*

«21. L'articolo 59-bis del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato»;

*all'articolo 2 comma 5, capoverso «Art. 14»:*

*sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

«1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime i voti tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale»;

*al comma 3, sostituire le parole: «dagli articoli 59 e 59-bis» con le seguenti: «dall'articolo 59»;*

*all'articolo 3:*

*comma 1, alinea, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni»;*

*comma 4, prima periodo, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».*

---

## 1.17

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: «un voto» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista».*

*Conseguentemente:*

*al comma 18, capoverso «Art. 31»:*

*sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le schede recano, in una, il contrassegno della lista con a fianco elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale e, nell'altra, all'interno di uno stesso rettangolo, il nome del candidato nel collegio uninominale nonché il contrassegno della lista al quale è collegato. Nel caso in cui il candidato sia collegato a più liste, i contrassegni delle liste sono inseriti all'interno di uno stesso rettangolo. Il voto espresso a favore del candidato nel collegio uninominale non si estende alla lista o liste cui è collegato»;

*sopprimere i commi 3 e 4.*

*all'allegato 3, sostituire la tabella A-bis con le tabelle allegate:*

**Elezione Camera dei Deputati**

1	_____	6	_____
2	_____	7	_____
3	_____	8	_____
4	_____	9	_____
5	_____	10	_____

Allegato 3  
Tabella A-bis

TABELLA A-bis.1

ELEZIONE COLLEGIO UNINOMINALE  
CAMERA DEI DEPUTATI

<p>CANDIDATO</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p>	<p>CANDIDATO</p> <p style="text-align: center;">4</p>
---	---

*al comma 19:*

*lettera b), capoverso, primo periodo:*

*sostituire le parole: «il voto» con le seguenti: «un voto»;*

*sostituire le parole da: «un segno», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «per la scelta della lista un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e un voto tracciando un segno sulla scheda per la scelta del candidato nel collegio uninominale sul nome del candidato prescelto»;*

*sopprimere la lettera c);*

*sostituire il comma 21 con il seguente:*

«21. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato».

*all'articolo 2:*

*ai commi 4 e 15, allegato 4, sostituire la tabella A con le tabelle allegate:*

Elezioni Senato della Repubblica


1	_____	6	_____
2	_____	7	_____
3	_____	8	_____
4	_____	9	_____
5	_____	10	_____

Tabella A



TABELLA A-bis

ELEZIONE COLLEGIO UNINOMINALE  
SENATO DELLA REPUBBLICA



*al comma 5, capoverso «Art. 14»:*

*sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

«1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista»;

*al comma 3, sostituire le parole: «dagli articoli 59 e 59-bis» con le seguenti: «dall'articolo 59».*

---

**1.18**

LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

*Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: «un voto» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta».*

*Conseguentemente:*

*al comma 19:*

*lettera b), capoverso, primo periodo:*

*sostituire le parole: «il voto» con le seguenti: «i voti»;*

*sostituire le parole da: «plurinominale» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «e tracciando un segno sul nome del candidato nei collegio uninominale»;*

*sopprimere la lettera c);*

*sostituire il comma 21 con il seguente:*

«21. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato;

*all'articolo 2, comma 5, capoverso «Art. 14»:*

*sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

«1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta. L'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime i voti tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale»;

*al comma 3, sostituire le parole: «dagli articoli 59 e 59-bis» con le seguenti: «dall'articolo 59».*

---

## **1.20**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: «un voto» con le seguenti: «due voti».*

*Conseguentemente:*

*al comma 19:*

*lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: «esprime» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «può esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista e i nominativi*

dei candidati nel collegio plurinominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quella lista. Può altresì esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di un candidato nel collegio uninominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quest'ultimo»;

*sopprimere la lettera c);*

*sostituire il comma 21 con il seguente:*

«21. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato»;

*al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «e dei voti espressi a favore» fino al termine della lettera;*

*all'articolo 2, comma 5, capoverso «Art. 14», comma 3, sostituire le parole: «dagli articoli 59 e 59-bis» con le seguenti: «dall'articolo 59».*

---

## 1.21

GUERRA, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

*Al comma 4, capoverso «Art. 4», comma 2, sostituire le parole da: «da esprimere» fino alla fine del comma con le seguenti: «per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.»*

*Conseguentemente:*

*al comma 18, capoverso «Art. 31» sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:*

«2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a destra, due linee orizzontali per l'indicazione delle eventuali preferenze.

3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i contrassegni di ciascuna lista sono posti all'interno di un rettangolo con a fianco le due orizzontali per l'eventuale espressione delle preferenze»;

ai commi 18 e 35, sostituire la Tabella A-bis con la seguente:

Elezioni Camera dei Deputati

_____ NOME E COGNOME	6	_____ _____
_____ NOME E COGNOME	7	_____ _____
_____ NOME E COGNOME	8	_____ _____
_____ NOME E COGNOME	9	_____ _____
_____ NOME E COGNOME	10	_____ _____

A/bis

al comma 19:

alla lettera b), capoverso, al primo periodo, sopprimere le parole da: «e i nominativi dei candidati» fino a: «plurinominale», aggiungere in fine, il seguente periodo: «Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali; in caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo»;

sopprimere la lettera c);

sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 1 e 5 sono abrogati»;

al comma 22, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) al comma 3:

1) al terzo periodo, dopo le parole: "o dei candidati cui è attribuita la preferenza" sono inserite le seguenti: "e il candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio nominale";

2) al quarto periodo, dopo le parole: "di preferenza" sono inserite le seguenti: "e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale"

b) al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: "di preferenza" sono inserite le seguenti: "e di ciascun candidato nel collegio uninominale"»;

*sostituire il comma 24 con il seguente:*

«24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: "voti di preferenza", sono aggiunte le seguenti: "e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale"»;

*al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

«e-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nelle liste circoscrizionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;

e-ter) per ciascuna lista circoscrizionale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;

*al comma 28, capoverso «Art. 84»:*

*al comma 1, sostituire le parole:* «secondo l'ordine di presentazione» *con le seguenti:* «in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente»;

*al comma 2, primo e secondo periodo, sostituire le parole:* «secondo l'ordine decrescente» *con le seguenti:* «in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente»;

*ai commi 4 e 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «secondo l'ordine decrescente» *con le seguenti:* «in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente»;

*al comma 29, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole da:* «la lista» *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «ha ottenuto il numero maggiore di preferenze»;

*al comma 32, lettera c), capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Può altresì esprimere una o due preferenze in favore di candidati della lista; in caso di espressione di due preferenze, l'elettore deve scegliere candidati di sesso diverso»;

all'articolo 2:

comma 4:

lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «ai nominativi dei candidati secondo», fino a: «presentazione e» e sostituire le parole: «e sui» aggiungere le seguenti: «che riportano due righe orizzontali per l'espressione degli eventuali voti di preferenza. I contrassegni di ciascuna lista unitamente ai nominativi dei candidati della lista regionale e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali sono altresì riportati sui»;

lettera b), sostituire l'allegato 4 con il seguente:

Elezioni Senato della Repubblica

NOME E COGNOME	6	_____
		_____
NOME E COGNOME	7	_____
		_____
NOME E COGNOME	8	_____
		_____
NOME E COGNOME	9	_____
		_____
NOME E COGNOME	10	_____
		_____

A-Fer

comma 5, capoverso «Art. 14», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale» con le seguenti: «potendo anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo»;

comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«*e-bis*) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nelle liste regionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;

*e-ter*) per ciascuna lista regionale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista».

---

## 1.22

### BIGNAMI

*Al comma 4, capoverso «2.», dopo le parole: «dispone di un voto da esprimere» aggiungere le seguenti: «, anche per mezzo di procedure elettroniche di voto,».*

*Conseguentemente,*

*dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 36 del 1957 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, il Ministro dell'Interno, con proprio decreto di natura non regolamentare, stabilisce le modalità per la gestione e lo svolgimento delle procedure elettroniche di voto di cui al comma 2, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) le apparecchiature elettroniche e i programmi informatici utilizzati nelle operazioni di voto devono assicurare i medesimi criteri ed elevati *standard* di sicurezza e segretezza delle operazioni di voto manuale compiute dall'elettore, effettuate mediante la scheda cartacea;

b) i programmi informatici di cui alla lettera a) devono assicurare che al termine delle operazioni di voto sia noto, immediatamente, o comunque al termine dell'elaborazione dei dati, il risultato definitivo dei voti espressi, e comunque entro le successive sei ore dalla chiusura dei seggi elettorali"».

*Conseguentemente,*

*al comma 18, capoverso «Art. 31.», apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 5, apportare le seguenti modifiche:*

1) *all'alinea, dopo le parole: «nella parte esterna della scheda», aggiungere le seguenti: « o sullo schermo video del dispositivo elettronico,»;*

2) *dopo le parole: «tracciando un segno sul contrassegno» inserire le seguenti: «, o selezionando elettronicamente, in caso di procedure di voto elettronico, il contrassegno»;*

3) *prima delle parole*: «è tracciato un segno» *inserire le parole*: «è selezionato elettronicamente, in caso procedure di voto elettronico, o».

b) *al comma 6, premettere alle parole*: «Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile» *le seguenti*: «Ove l'avente diritto, non esprima al Presidente del Seggio, la volontà di avvalersi della procedura elettronica per l'esercizio del diritto di voto, ma scelga di avvalersi della procedura manuale, utilizzando la scheda cartacea».

---

## 1.23

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 4, capoverso comma 2, aggiungere, infine, le parole*: «, nonché di un voto di preferenza a favore di uno dei candidati della lista prescelta».

*Conseguentemente*:

*al comma 18, capoverso «Art. 31»:*

*comma 2, secondo periodo, sostituire le parole*: «sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione» *con le seguenti*: «è stampata una linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza»;

*comma 3, secondo periodo, sostituire le parole*: «i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale» *con le seguenti*: «la linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza» ;

*comma 4, primo periodo, sostituire le parole*: «i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale» *con le seguenti*: «la linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza»;



ai commi 18 e 25, sostituire la tabella «A-bis», con la seguente:

NOME COGNOME (Lettere maiuscole)	
1	2

NOME COGNOME (Lettere maiuscole)	
3	

NOME COGNOME (Lettere maiuscole)	
4	5
6	

NOME COGNOME (Lettere maiuscole)	
7	

NOME COGNOME (Lettere maiuscole)	
8	

NOME COGNOME (Lettere maiuscole)	
9	10
11	12
13	14

NOME COGNOME (Lettere maiuscole)	
15	

al comma 19, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale» con le seguenti: «. L'elettore può anche esprimere un voto di preferenza, scrivendo il nominativo di un candidato della lista prescelta»;

al comma 22:

lettera a):

numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché del candidato cui è attribuita la preferenza»;

sostituire il numero 2) con il seguente: «2) al quarto periodo, dopo le parole: "di preferenza" sono aggiunte le seguenti: "nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale"» ;

sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: "di preferenza" sono aggiunte le seguenti: "nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale."»;

sostituire il comma 24 con il seguente:

«24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo le parole: "di preferenza" sono aggiunte le seguenti: "nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale"»;

*al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:*

*«f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nei collegi plurinominali. Tale cifra è data dai voti validi di preferenza a lui attribuiti nelle singole sezioni elettorali del collegio;*

*f-ter) per ciascun collegio plurinominali, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;*

*al comma 28, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire la parola: «presentazione» con le seguenti: «cui all'articolo 77, comma 1, lettera f-ter)»;*

*al comma 30, lettera a), sostituire la parola: «presentazione» con le seguenti: «cui all'articolo 77, comma 1, lettera f-ter)»;*

---

## **1.24**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 4, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento delle preferenze espresse».*

---

## **1.25**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:*

*"Art. 13-bis. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione del candidato o dei candidati, rispettivamente in ciascun collegio uninominale e in ciascun collegio plurinominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da parte degli elettori di ciascun collegio elettorale, uninominale e plurinominali.*

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* stabilire che le elezioni primarie sono indette, per i partiti e i movimenti politici che intendono prendere parte alle elezioni, con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica, indice le elezioni della camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in una domenica antecedente di almeno quindici giorni alla data di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni politiche;

*b)* definire le modalità e i termini entro i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura;

*c)* stabilire che una persona può candidarsi alle elezioni primarie in un collegio uninominale e/o nel numero massimo di collegi plurinominali in cui può candidarsi alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica;

*d)* stabilire che le liste dei candidati alle elezioni primarie, tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascun collegio plurinominali e a tre candidati per ciascun collegio uninominale;

*e)* stabilire che, nei collegi plurinominali, deve essere rispettata la parità di genere. Nel caso in cui vi sia un numero dispari di candidati, un genere può prevalere di un'unità, purché, nel complesso dei collegi, rispettivamente uninominali e plurinominali, a livello nazionale, per ciascuna lista o coalizione di liste nessuno dei due generi sia rappresentato in misura superiore al 60 per cento;

*f)* stabilire che ciascun elettore può partecipare alle elezioni primarie esclusivamente nel collegio nel quale esercita il suo diritto di voto per le elezioni politiche;

*g)* stabilire che sono elettori coloro i quali sono iscritti nelle liste elettorali, rispettivamente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e coloro i quali al momento dello svolgimento delle elezioni primarie non lo siano per non avere ancora raggiunto l'età minima richiesta, nel caso in cui essa sia comunque conseguita alla data per la quale sono indette le elezioni politiche;

*h)* stabilire che il voto è espresso su schede separate per il collegio uninominale e per quello plurinominali, sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica;

*i)* prevedere che l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche avviene attraverso l'indicazione di uno o due candidati alle elezioni primarie; se il voto è espresso per due candidati, essi devono essere di genere diverso, pena l'annullamento del voto;

*l)* stabilire che, relativamente ai collegi plurinominali, le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai partiti o movimenti politici che hanno preso parte alle elezioni primarie, in ciascun collegio, vengono

composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati in tale collegio, salvo i limiti imposti dal rispetto delle norme della presente legge che prevedono l'ordine alternato di genere. Nel caso in cui sulla base dei voti conseguiti non sia possibile rispettare la previsione per cui nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista a livello nazionale nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, si procede alle modifiche necessarie a partire dal collegio in cui la differenza tra il candidato del genere rappresentato in misura eccedente la percentuale consentita supera del minore numero di voti quello dell'altro genere, fino al raggiungimento della quota stabilita dalla legge;

m) stabilire che, nel collegio uninominale, è candidato chi ha riportato, per la lista o la coalizione di liste, il maggior numero di voti nelle elezioni primarie. Nel caso in cui ciò non consenta di rispettare la previsione per cui nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista o coalizione di liste a livello nazionale nessuno dei due generi può essere rappresentato in superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, si procede alle sostituzioni necessarie a partire dal collegio in cui la differenza tra il candidato del genere rappresentato in misura eccedente la percentuale consentita supera del minore numero di voti quello dell'altro genere, fino al raggiungimento della quota stabilita dalla legge;

n) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la libertà e la segretezza;

o) prevedere che in ciascuna circoscrizione sia istituita una commissione elettorale competente a dichiarare i risultati delle elezioni primarie svolte per i collegi uninominali e plurinominali presenti nell'ambito della stessa"».

---

## 1.26

BOCCHINO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BATTISTA, FUCKSIA, GAMBARO, ORELLANA, MUSSINI, BIGNAMI, ANITORI, DE PIN, SIMEONI

*All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 6, con il seguente:*

«6. Al primo periodo, primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime, nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali nonché contestualmente il proprio statuto redatto, a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-

legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.";

*b) al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, dopo le parole: "contestualmente al deposito del contrassegno" aggiungere le seguenti: "e dello statuto";*

*c) sostituire il comma 8, con il seguente:*

"8. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma è aggiunto in fine, il seguente periodo: 'Qualora lo statuto di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleto o non siano presenti tutti gli elementi indicati all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso';

2) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare lo statuto di cui all'articolo 14, primo comma.'";

*d) al comma 14, lettera a), sostituire il capoverso "Art. 1-bis. con il seguente:*

"1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto in conformità all'articolo 14, primo comma o che lo abbiano presentato incompleto rispetto a quanto specificamente indicato al comma 2, dell'articolo 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 o che non lo abbiano integrato entro i termini di cui al secondo comma dell'articolo 16.";

*e) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

"7-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, primo comma, dopo la parola: 'contrassegno', sono aggiunte le seguenti: 'e dello statuto'".

*Conseguentemente:*

*All'articolo 4, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati», con la seguente: «depositato».*

*Conseguentemente:*

*Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 3, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:*

«1. I partiti politici o i gruppi politici organizzati sono tenuti a dotarsi di uno statuto redatto nella form dell'atto pubblico.»;

b) all'articolo 3, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) le forme e le modalità di iscrizione; i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti alle fasi di formazione della proposta politica del partito, compresa la selezione dei candidati alle elezioni, nonché le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, consultabile da ogni iscritto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali»;

2) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali»;

c) l'articolo 4 è così sostituito:

«Art. 4.

*(Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto)*

1. Al fine di avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto alla commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, nonché una dichiarazione di conformità dello statuto alle indicazioni di cui al comma 2, articolo 3 del presente decreto, rilasciata dal Ministero dell'interno che all'uopo si avvale di un ufficio temporaneo costituito in analogia con l'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. La Commissione ricevuto lo Statuto e la dichiarazione di conformità di cui al comma 1, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale da essa tenuto.

3. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione del partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire del beneficio di cui all'articolo 16, nonché dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purché in tale ultimo caso siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10.

4. Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un'apposita sezione del sito internet ufficiale del Parlamento italiano.

Nel registro sono evidenziate due separate sezioni recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui; rispettivamente, alla lettera *a*) e alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 10».

---

### **1.27**

FUCKSIA

*Al comma 6, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente al medesimo articolo 1, comma 8, sopprimere le lettere a) e b), al comma 14, sopprimere le lettere 1-bis), 1-ter).*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.*

---

### **1.28**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*«b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale sede i contenuti dello statuto previsti dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, non possono costituire oggetto di valutazione ai fini della presentazione dei candidati e delle liste"».*

---

### **1.208**

BERTACCO

*Al comma 7, capoverso «Art. 14-bis» comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La coalizione non può comprendere più di cinque simboli».*

---

### 1.29

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sopprimere il terzo periodo.*

*Conseguentemente:*

*– al comma 10, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere il terzo periodo;*

*– al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo;*

*– all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art.16», lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.*

---

### 1.209

MUCCHETTI, CHITI, MICHELONI, TOCCI

*Al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione».*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «con il nome cognome della persona indicata come capo della forza politica.».*

---

### 1.30

CORSINI, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

*Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «, nel quale dichiarano il nome e cognome» fino alla fine del comma 3.*

---



### 1.31

QUAGLIARIELLO

*Al comma 7, sostituire le parole: «nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica» con le seguenti: «nel quale possono dichiarare il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica».*

---

### 1.32

FORNARO, MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

*Al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «, nel quale dichiarano il nome e cognome» fino alla fine del comma 3, con il seguente periodo: «Le liste collegate in una coalizione, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo sono tenute al deposito di un programma elettorale comune.».*

---

### 1.33

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nel caso di cui al comma 2, le liste collegate depositano un unico programma comune nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della coalizione».*

---

### 1.34

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «A pena di inammissibilità della lista non può essere indicato quale capo della forza politica ai fini della presente dichiarazione chi in base alle leggi vigenti al momento del deposito del programma elettorale non possa essere candidato e non possa comunque ricoprire la carica di deputato».*

---

### 1.35

GATTI, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole:* «e dopo le parole: "relativi documenti", sono inserite le seguenti: "nonché di un rappresentante effettivo e di uno supplente incaricato di effettuare il deposito di cui all'articolo 21-bis".».

*Conseguentemente:*

*al comma 10, lettera e), capoverso comma 3.1:*

– *primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso»;

– *secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso»;

*dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:

"Art. 21-bis. – 1. Entro i termini di cui all'articolo 20, primo comma, il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 17, primo comma, deposita, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, una dichiarazione che attesta il rispetto delle disposizioni sull'equilibrio di genere di cui all'articolo 18-bis, comma 3.1.

2. Nella dichiarazione, ciascun partito o gruppo politico organizzato indica, per ciascuna circoscrizione, il genere del candidato o della candidata capolista ed il numero dei candidati presentati nei collegi uninominali, divisi per genere. In alternativa all'indicazione del numero dei candidati, il partito può attestare che nelle candidature presentate nei collegi uninominali nessuno dei due generi è rappresentato in misura superiore al 60 per cento in ciascuna circoscrizione.

3. L'Ufficio centrale nazionale verifica il rispetto delle disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 3,1, e trasmette immediatamente la dichiarazione agli uffici centrali circoscrizionali.

4. In caso di violazione dell'articolo 18-bis, comma 3.1, l'Ufficio centrale nazionale, prima della trasmissione di cui al comma 3, procede a riequilibrare le candidature dei capolista, sostituendo l'indicazione di candidati del genere sovrarappresentato con l'indicazione di candidati del genere sottorappresentato, secondo l'ordine crescente della popolazione delle circoscrizioni; fino ad assicurare il rispetto del citato comma 3.1. Ai fini del riequilibrio di genere dei candidati nei collegi uninominali, la sostituzione dell'indicazione avviene a partire dalla circoscrizione in cui è maggiore il divario di genere tra i candidati della lista; a parità, viene seguito l'ordine crescente della popolazione».

*al comma 14, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) il numero 6-bis) è sostituito dai-seguenti:

"6-bis) assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3,1, verificando la conformità della candidatura del capolista e delle candidature nei collegi uninominali alla dichiarazione trasmessa dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 21-bis, commi 3 e 4; in caso di difformità per la candidatura di capolista, inverte l'ordine dei generi nella lista; in caso di difformità nel numero di candidature nei collegi uninominali, procede alla sostituzione di candidati del genere sovrarappresentato con candidati del genere sottorappresentato della lista di supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis, secondo l'ordine crescente della popolazione dei collegi uninominali.

6-bis.1) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista e dei candidati in ciascun Collegio uninominale all'Ufficio centrale nazionale, il quale dichiara l'invalidità delle candidature che non rispettano i requisiti dell'articolo 19, comunicando i risultati di questa verifica agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente»;

*all'articolo 2, comma 3:*

*lettera c), capoverso comma 4-bis:*

– *primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso»;

– *secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso»;

– *aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d) al comma 5, le parole: "e 21" sono sostituite dalle seguenti: ", 21 e 21-bis"».

---

## 1.210

DE PIN

*Al comma 10, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, non deve più essere sottoscritta dagli elettori"».

---

**1.211**

MUSSINI

*Al comma 10, lettera a), sostituire le parole: «1.500 e da non più di 2.000 elettori» con le seguenti: «750 e da non più di 1000 elettori».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere il comma 3.*

---

**1.36**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 10, lettera a), sostituire le parole da: «1500 e da non più di 2000» con le seguenti: «750 e da non più di 1500».*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 10, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*«a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*"1-bis. Le liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati che le presentano, sul sito del Ministero dell'interno, in apposita sezione in evidenza sulla homepage, nonché eventualmente sul sito degli stessi partiti o gruppi politici organizzati che le presentano, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;*

*al medesimo comma 10, lettera b), al capoverso, sostituire le parole: «1-bis», con le seguenti: «1-ter».*

*Conseguentemente, all'articolo 3 sopprimere il comma 7.*

---

**1.37**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 10, lettera a), sostituire le parole: «1.500 e da non più di 2000» con le seguenti: «750 e da non più di 1500».*

---

**1.38**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 10, capoverso lettera a) sostituire le parole: «1.500 e da non più di 2.000» con le seguenti: «750 e da non più di 1.200».*

---

**1.39**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 10, alla lettera a), sostituire le seguenti parole: «da almeno 1.500 e da non più di 2.000» con le seguenti: «da almeno 750 e da non più di 1.000».*

---

**1.40**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 10, lettera a) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ciascuna lista, a pena di inammissibilità, deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali di almeno la metà più una delle circoscrizioni, salvo che non si tratti di liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate in una circoscrizione corrispondente a o compresa in una Regione a statuto speciale. L'ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6)».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 14, capoverso lettera e), alinea 2) sostituire le parole: «agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19», con le seguenti: «agli articoli 18-bis, comma 1, 3.1 e 19».*

---

**1.41**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 10, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*«a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*"1-bis. Le liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati che le presentano;*

sul sito del Ministero dell'interno, in apposita sezione in evidenza sulla *homepage*, nonché eventualmente sul sito degli stessi partiti o gruppi politici organizzati che le presentano, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 10, lettera b), al capoverso, sostituire le parole: «1-bis», con le seguenti: «1-ter» e all'articolo 3 sopprimere il comma 7.*

---

#### **1.42**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 10, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis. al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso" con le seguenti: "componenti di un gruppo parlamentare costituito nel corso della legislatura, in almeno una Camera, ed in essere"».*

---

#### **1.43**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 10, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis. al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso" con le seguenti: "collegati ad un gruppo parlamentare costituito nel corso della legislatura, in almeno una Camera, ed in essere"».*

---

#### **1.44**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 10, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis. al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso" inserire le seguenti: "o in componente del gruppo misto"».*

---

### 1.212

BERTACCO

*Al comma 10, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i gruppi o partiti politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una Camera entro trenta giorni dall'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«*b*) al comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i gruppi o partiti politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una Camera entro trenta giorni dall'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

---

### 1.45

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 10, lettera d), capoverso comma 3, sopprimere le parole: «né superiore a quattro».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso comma 4) sopprimere le parole: «né superiore a quattro».*

---

### 1.213

BERTACCO

*Al comma 10, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«*e*) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista a livello nazionale nei collegi uninominali e in posizione di capolista nei collegi plurinominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi. Il candidato di coalizione nei collegi uninominali è riferito a ciascuna delle liste coalizzate. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero *6-bis*)"».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c) capoverso «4-bis» sostituire i primi due periodi con i seguenti: «Nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista a livello nazionale nei collegi uninominali e in posizione di capolista nei collegi plurinominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi».*

---

#### **1.214**

BERTACCO

*Al comma 10, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*«e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

*"3.1. Nel complesso delle liste nei collegi uninominali e plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi. Il candidato di coalizione nei collegi uninominali è riferito a ciascuna delle liste coalizzate. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis)".».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c) capoverso «4-bis» sostituire i primi due periodi con i seguenti: «Nel complesso delle liste nei collegi uninominali e plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi».*

---

#### **1.215**

BERTACCO

*Al comma 10, lettera e), capoverso «3.1», sopprimere il primo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c) capoverso «4-bis» sopprimere il primo periodo.*

---



**1.46**

RICCHIUTI, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, SONEGO

*Al comma 10, lettera e), capoverso comma 3.1, primo periodo, sostituire la parola: «nazionale», con la seguente: «circostrizionale».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso»;*

*al secondo periodo, sostituire la parola: «nazionale», con la seguente: «circostrizionale», aggiungere, in fine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso»;*

*all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso «4-bis», al primo periodo aggiungere, in fine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso», al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso».*



**1.47**

DIRINDIN, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

*Al comma 10, lettera e), capoverso comma 3.1, primo periodo, sostituire la parola: «nazionale», con la seguente: «circostrizionale».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso»;*

*al secondo periodo, sostituire la parola: «nazionale», con la seguente: «circostrizionale», aggiungere, infine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso»;*

*all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso «4-bis», al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso».*



**1.216**

MUSSINI

*Al comma 10, lettera e) capoverso «3.1» al primo periodo sostituire la parole: «nazionale» con la seguente: «circostrizionale».*

---

**1.217**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 10, lettera e), capoverso «3.1», sostituire ovunque ricorrono, le parole: «60 per cento» con le seguenti: «50 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso «comma 4-bis», sostituire ovunque ricorrono, le parole: «60 per cento» con le seguenti: «50 per cento».*

---

**1.48**

FUCKSIA

*Al comma 10, lettera e), punto 3.1., sostituire le parole: «60 per cento», con le seguenti: «50 per cento».*

---

**1.218**

MUSSINI

*Al comma 10, lettera e), sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «50 per cento».*

---

**1.219**

MUSSINI

*Al comma 10, lettera e), sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. La stessa percentuale deve essere garantita anche a livello circostrizionale».*

---

**1.220**

MUSSINI

*Al comma 10, lettera e), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello circoscrizionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima».*

---

**1.221**

BERTACCO

*Al comma 11, capoverso «Art. 19», dopo il comma 1, sostituire il seguente:*

*«1-bis. In posizione di capolista, ciascuna lista può candidare il capo della forza politica, di cui all'articolo 14-bis, comma 3, ovvero una candidatura specificatamente da questo indicata per ciascuna Camera nei collegi plurinominali senza alcun limite, e, al comma 2 premettere le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis,"».*

---

**1.222**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 11, capoverso «Art. 19», sopprimere i commi 2 e 4.*

---

**1.49**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTI, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 11, capoverso «Art. 19», comma 2, sopprimere le parole: «in più di cinque collegi plurinominali».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 4, sostituire le parole da: «può essere candidato», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «non può essere candidato in collegi plurinominali, a pena di nullità»;*

*sostituire il comma 29, con il seguente: «29. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato».*

---

### 1.50

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTI, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 11, capoverso «Art. 19», comma 2, sopprimere le seguenti parole: «in più di cinque collegi plurinominali.».*

---

### 1.51

BUBBICO, LO MORO, BATTISTA, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, FORNARO, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

*Al comma 11, capo verso «Art. 19», comma 2, sostituire le parole: «cinque collegi plurinominali», con le seguenti: «un collegio plurinominale».*

*Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 4, sostituire le parole: «in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque», con le seguenti: «in un solo collegio plurinominale»;*

*sostituire il comma 29, con il seguente: «29. L'articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: "1. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in un collegio plurinominale si intende eletto nel collegio uninominale"».*

---

### 1.52

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 11, capoverso «Art. 19», al comma 2, sostituire le parole: «cinque collegi plurinominali», con le seguenti: «tre collegi uninominali», e al comma 4, sostituire le parole: «fino a un massimo di cinque», con le seguenti: «fino ad un massimo di tre».*

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, lettera c), sostituire le parole: «20 per cento in eccesso o in difetto», con le seguenti: «10 per cento in eccesso o in difetto».*

---

**1.53**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 11, capoverso «Art. 19», sostituire il comma 4, con il seguente: «Il candidato in un collegio uninominale non può essere candidato in nessun altro collegio, neppure plurinominale».*

---

**1.54**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 11, capoverso «Art. 19», comma 4, sostituire le parole: «in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque», con le seguenti: «in un solo collegio plurinominale ovvero in collegi plurinominali, fino ad un massimo di due, se appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta e tutelata dalla Costituzione».*

---

**1.55**

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Al comma 12, sopprimere la lettera b).*

---

**1.56**

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Al comma 12, alla lettera b), sostituire le parole: «quarantacinquesimo giorno», con le seguenti: «cinquantacinquesimo».*

---

## 1.223

BERTACCO

*Al comma 14, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente alle ore 12 del primo giorno utile trascorse almeno ventiquattro ore dall'effettuazione delle contestazioni. Entro tale termine possono essere sanate le irregolarità emerse e contestate."».

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«*3-bis*. All'articolo 10 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente alle ore 12 del primo giorno utile trascorse almeno ventiquattro ore dall'effettuazione delle contestazioni. Entro tale termine possono essere sanate le irregolarità emerse e contestate."».

---

## 1.57


BATTISTA, LO MORO, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

*Al comma 18, capoverso «Art. 31», comma 1, sostituire la tabella A-bis con la seguente:*

ALLEGATO 3  
(Articolo 1, commi 18 e 35)

«Tabella A-bis  
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI




Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera b) ,capoverso comma 3, sostituire la tabella A con la seguente:

ALLEGATO 4  
(Articolo 2, commi 4 e 15)

«Tabella A  
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA



**1.58**

CAMPANELLA, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

*Al comma 18, capoverso «Art. 31», sopprimere il comma 5.*


*Conseguentemente:*

*sostituire la tabella A-ter con la seguente:*



«Tabella A-ter  
(Articolo 31, comma 3)


MODELLO PER LA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER LA  
VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI



sostituire la tabella B con la seguente:

«Tabella B  
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO PER LA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER LA  
VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUB-  
BLICA



**1.59**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 18, capoverso «Art. 31», sopprimere il comma 5.*

**1.60**

QUAGLIARIELLO

*Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:*

«18-bis. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In ciascuna se-

zione è sempre assicurata la presenza di un componente delle Forze di polizia che vigila sul corretto svolgimento delle operazioni elettorali fin dalla sua costituzione e in tutte le fasi della sua attività, fino al momento della comunicazione dei risultati della votazione, con particolare riferimento alla fase dello scrutinio. I componenti delle Forze di polizia preposti alla supervisione delle operazioni di sezione, prima delle operazioni di cui agli articoli 67 e 68 prendono in custodia tutte le matite e si accertano che i soggetti che trattano le schede elettorali durante le operazioni di spoglio non abbiano in mano penne, matite o altri strumenti potenzialmente idonei alla scrittura sulle schede"».

---

### 1.61

MIGLIAVACCA, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

*Al comma 19, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: «a favore della lista» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale».*

*Conseguentemente:*

*al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole da: «e dai voti espressi a favore dei soli candidati fino alla fine della lettera»;*

*all'articolo 2 al comma 5, capoverso «Art. 14», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «a favore della lista, fino alla fine della lettera», con le seguenti: «ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale»;*

*al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da: «e dai voti espressi a favore del solo candidato fino alla fine della lettera».*

---

### 1.62

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Apportare le seguenti modifiche:*

*1) al comma 19, lettera c), sostituire le parole da: «i voti sono ripartiti» fino alla fine della lettera con le seguenti: «i voti non sono assegnati ad alcuna lista né alla coalizione»;*

*2) al comma 25, capoverso «Art. 77», sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale».

*Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:*

1) *il comma 5, capoverso «Art. 14», comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: «i voti sono ripartiti» sino alla fine del comma con le seguenti: «i voti non sono assegnati ad alcuna lista né alla coalizione»;*

2) *al comma 7, capoverso «Art. 16», sostituire la lettera c) con la seguente:*

«a) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto espresso a favore dei soli candidati nei collegi uninominali non è assegnato ad alcuna lista;».

---

## 1.64

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera c), aggiungere, infine, i seguenti periodi: «Le cifre così ottenute subiscono la sottrazione, per ciascun collegio uninominale nel quale abbia vinto un candidato collegato alla lista, di un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, incrementato di uno. Nel caso di collegamento in coalizione, tale numero di voti è sottratto *pro quota* a ciascuna delle liste collegate nel collegio uninominale sulla base delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero di voti, incrementato di uno, espressi a favore dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, ottenendo il quoziente di scorporo. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da sottrarre a ciascuna lista; nella ripartizione dei voti da sottrarre esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis.»*

---

### 1.65

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «. Le cifre così ottenute subiscono la sottrazione, per ciascun collegio uninominale nel quale abbia vinto un candidato collegato alla lista, della cifra di scorporo, pari al quoziente intero ottenuto dividendo il numero di voti conseguito dal candidato nel collegio uninominale vincente per il numero dei seggi complessivamente assegnati nel territorio del collegio plurinominale e moltiplicato per il numero dei collegi uninominali che lo compongono. Nel caso di collegamento in coalizione, la cifra di scorporo è sottratta *pro quota* a ciascuna delle liste collegate nel collegio uninominale sulla base delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale ammesse alla ripartizione dei seggi per la cifra di scorporo, ottenendo il quoziente di scorporo. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna di tali liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da sottrarre a ciascuna lista; nella ripartizione dei voti da sottrarre esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*.».*

---

### 1.66

FORNARO, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

*Al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*«c-bis) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale per il riparto di ciascuna lista. Tale cifra si ottiene sottraendo dalla cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi della lettera b). Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene *pro quota* in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio uninominale. A tale fine: l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio uninominale da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre; divide quindi il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio uninominale; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;».*

*Conseguentemente:*

*al medesimo capoverso, medesimo comma, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) determina la cifra elettorale circoscrizionale per il riparto di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale per il riparto della lista stessa»;

*al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1:*

– *dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) determina la cifra elettorale nazionale per il riparto di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali per il riparto conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno»;

– *dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) determina la cifra elettorale nazionale per il riparto di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali per il riparto delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi della lettera *a-bis*»;

– *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) determina la cifra elettorale circoscrizionale per il riparto di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali per il riparto delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *e-bis*»;

– *dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) procede alle operazioni di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) ed *i*) utilizzando le cifre elettorali per il riparto»;

– *al comma 27, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, utilizzando le cifre elettorali per il riparto»;*

*all'articolo 2:*

*al comma 7:*

capoverso «Art. 16», *comma 1:*

– *dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale per il riparto di ciascuna lista. Tale cifra si ottiene sottraendo dalla cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi della lettera *b*). Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene *pro quota* in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio uninominale. A tale fine: l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio uninominale da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre; divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio uninominale; il numero

dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti»;

– dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) determina la cifra elettorale regionale per il riparto di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinomiale per il riparto della lista stessa»;

capoverso «Art. 16-bis», comma 1:

– dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) determina la cifra elettorale nazionale per il riparto di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali per il riparto) conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno»;

– dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) determina la cifra elettorale nazionale per il riparto di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali per il riparto delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi della lettera a-bis);

c-ter) determina la cifra elettorale regionale per il riparto di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali per il riparto delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a-bis)»;

– al comma 7, capoverso «Art. 17», comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: «utilizzando le cifre elettorali per il riparto».

---

## 1.67

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) ai fini della determinazione della cifra elettorale delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove queste abbiano presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis, sottrae i voti dei candidati proclamati eletti ai sensi della lettera b);».

---

**1.68**

CASSON, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLO, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

*Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere le lettere c) e d).*

*Conseguentemente:*

*al medesimo capoverso, medesimo comma:*

*alla lettera e):*

*sopprimere il numero 1);*

*sostituire il numero 2), con il seguente:*

«2) le liste collegate in coalizione o non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno 5 per cento dei voti validi espressi.

*alla lettera f):*

*primo periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e le singole»;*

*secondo periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e delle singole»;*

*quarto periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste o della singola»;*

*quinto periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste o delle singola»;*

*sesto periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e le singole»;*

*sopprimere la lettera g);*

*alla lettera h):*

*sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «coalizioni di liste o singole»;*

*sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «coalizione di liste o singola»;*

*sopprimere la lettera i);*

*al comma 28, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 4;*

*all'articolo 2:*

*al comma 7, capoverso «Art. 16-bis»:*

*sopprimere le lettere c) e d);*

*alla lettera e):*

*sopprimere il numero 1;*

*sostituire il numero 2), con il seguente:*

«2) le liste collegate in coalizione non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi».

*alla lettera f), sopprimere le parole: «, numeri 1) e 2)»;*



*al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1:*

*all'alinea, sopprimere le parole: «numeri 1) e 2)»;*

*alla lettera a):*

*sostituire le parole da: «di cui all'articolo 16-bis», fino a: «3 per cento», con le seguenti: «e delle singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento»;*

*sostituire le parole: «ciascuna coalizione di liste e singola lista ammesse», con le seguenti: «ogni lista ammessa»;*

*sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «coalizione di liste o singola»;*

*sopprimere le parole: «coalizioni di liste o singola»;*

*sopprimere la lettera b).*

---

## **1.69**

CASSON, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

*Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere le lettere c) e d).*

*Conseguentemente:*

*al medesimo capoverso, medesimo comma:*

*alla lettera e):*

*sopprimere il numero 1);*

*al numero 2), sostituire le parole: «le singole liste non collegate», con le seguenti: «le liste collegate e non collegate»;*

*alla lettera f):*

*primo periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e le singole»;*

*secondo periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e delle singole»;*

*quarto periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste o della singola»;*

*quinto periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste o della singola»;*

*sesto periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e le singole»;*

*sopprimere la lettera g);*

*alla lettera h):*

*sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «coalizioni di liste o singole»;*

*sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «coalizione di liste o singola»;*

*sopprimere la lettera i);*

*al comma 28, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 4;*

*all'articolo 2:*

*al comma 7, capoverso «Art. 16-bis»:*

*sopprimere le lettere c) e d);*

*alla lettera e):*

*sopprimere il numero 1;*

*al numero 2), sostituire le parole: «le singole liste non collegate», con le seguenti: «le liste collegate e non collegate»;*

*alla lettera f):*

*sopprimere le parole: «e coalizioni di liste»;*

*sopprimere le parole: «, numeri 1) e 2)»;*

*al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1, all'alinea:*

*sopprimere le parole: «e coalizioni di liste»;*

*sopprimere le parole: «numeri 1) e 2)»;*

*alla lettera a):*

*sostituire le parole: «ciascuna coalizione di liste o singola»;*

*sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «coalizione di liste o singola»;*

*sopprimere le parole: «coalizioni di liste o singola»;*

*sopprimere la lettera b);*

*alla lettera c), ottavo periodo, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola».*

---

## **1.70**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 26, capoverso «Art. 83», sostituire al comma 1, la lettera c), con la seguente:*

*«c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», lettera c), sostituire le parole: «1 per cento», con le seguenti: «3 per cento».*

---

**1.71**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «Non concorrono», fino alla fine della lettera con le seguenti: «Concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione unicamente i voti espressi a favore delle liste collegate di cui alla lettera e)».*

---

**1.72**

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «all'1», con le seguenti: «al 5».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:*

*lettera e), numero 1), sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «5 per cento»;*

*lettera g), sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «5 per cento».*

---

**1.73**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «all'1 per cento», con le seguenti: «al 3 per cento».*

---

**1.74**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 26, capoverso «Art. 83», lettera e), n. 1), n. 2), le parole: «1 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento»;*

*Al comma 26, capoverso «Art. 83», lettera c), le parole: «1 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento».*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», lettera e), n. 1), n. 2) le parole: «3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento»;*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera c), le parole: «1 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento».*

---

### **1.75**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLNI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «1 per cento», con le seguenti: «2 per cento».*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis, lettera c), sostituire le parole: «1 per cento», con le seguenti: «2 per cento».*

---

### **1.76**

MIGLIAVACCA, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

*Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «fatto salvo», fino alla fine della lettera.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:*

*alla lettera e):*

*numero 1), sopprimere le parole da: «ovvero una lista collegata rappresentativa fino alla fine del numero»;*

*numero 2) sopprimere le parole da: «nonché le singole liste non collegate e le liste collegate fino alla fine del numero»;*

*alla lettera g), sopprimere le parole da: «nonché fra le liste collegate rappresentative», fino a: «ai sensi dell'articolo 77».*

*all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1:*

*lettera c), sopprimere le parole da: «ovvero, per le liste collegate rappresentative fino alla fine della lettera»;*

*lettera e):*

*numero 1), sopprimere le parole da: «ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento», fino alla fine del numero;*

*numero 2), sopprimere le parole da: «e le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto», fino alla fine del numero.*

---

### **1.77**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «, fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera e)».*

*Conseguentemente, al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere le parole da: «ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute», fino a: «dell'articolo 77», al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere le parole da: «nonché le singole liste non collegate e le liste», fino alla fine della lettera, all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera e), sopprimere il numero 7).*

---

### **1.78**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, considerando i voti espressi a favore di tali liste nei soli collegi uninominali ove le stesse non abbiano presentato candidati separatamente».*

---

### **1.224**

DE PIN

*Al comma 26, lettera e), sostituire il punto 1, con il seguente:*

*«1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa*

di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 10 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima».

---

### **1.225**

AMIDEI

*Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera e), numeri 1 e 2, sostituire le parole: «sul piano nazionale almeno il 3 per cento» con le seguenti: «in almeno 3 regioni il 3 per cento»;*

2) *alla lettera g), sostituire le parole: «sul piano nazionale almeno il 3 per cento» con le seguenti: «in almeno 3 regioni il 3 per cento».*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), sostituire le parole: «sul piano nazionale almeno il 3 per cento» con le seguenti: «in almeno 3 regioni il 3 per cento».*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 2, comma 8, capoverso «Art. 17», alle lettere a) e b) sostituire le parole: «sul piano nazionale almeno il 3 per cento» con le seguenti: «in almeno 3 regioni il 3 per cento».*

---

### **1.226**

AMIDEI

*Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera e), numeri 1 e 2, sostituire le parole: «sul piano nazionale almeno il 3 per cento» con le seguenti: «in almeno 3 regioni il 3 per cento»;*

2) *alla lettera g) sostituire le parole: «sul piano nazionale almeno il 3 per cento» con le seguenti: «in almeno 3 regioni il 3 per cento».*

---

### 1.79

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 26, capoverso «Art. 83», lettera e), numero 1), dopo le parole: «dei voti validi espressi» inserire le seguenti: «ovvero nell'ambito di ciascuna coalizione di liste, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma al comma 7, capoverso «Art.16-bis» apportare le seguenti modificazioni;*

*1) alla lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

*«1-bis) nell'ambito di ciascuna coalizione di liste, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 20 per cento di voti validi espressi, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.».*

*1) alla lettera f), le parole: «ai sensi delle lettere e), numeri 1) e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della lettera e), numeri n. 1-bis) e 2)».*

---

### 1.80

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «5 per cento».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «5 per cento»;*

*alla lettera g), sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «5 per cento».*

---

**1.81**

SONEGO, PEGORER, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI

*Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:*

*medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento»;*

*alla lettera g), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento»;*

*all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1,»;*

*alla lettera c), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento»;*

*alla lettera e), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento»;*

*al numero 2), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».*

---

**1.82**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «8 per cento».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:*

*medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;*

*alla lettera g), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «8 per cento».*

---



**1.83**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTI, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere le parole da: «o i cui candidati» fino alla fine del numero.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma*

*medesima lettera, numero 2); sopprimere le parole da: «o i cui candidati» fino alla fine del numero;*

*alla lettera g), primo periodo, sopprimere le parole da: «o i cui candidati» fino alla fine del periodo.*

---

**1.84**

PEGORER, SONEGO, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACGA, RICCHIUTI

*Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «due collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».*

*Conseguentemente*

*al medesimo capoverso, medesimo comma*

*medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: «due collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale»;*

*alla lettera g), sostituire le parole: «due collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale»;*

*all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1:*

*lettera c), sostituire le parole: «due collegi uninominali», con le seguenti: «un collegio uninominale»;*

*alla lettera e):*

*numero 1), sostituire le parole: «due collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».*

*numero 2), sostituire le parole: «due collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».*

---

**1.227**

DE PIN

*Al comma 26, lettera e), al punto 2), sostituire le parole: «almeno il 3 per cento», con le seguenti: «almeno l'1 per cento» e le parole: «almeno il 20 per cento» con le seguenti: «almeno il 10 per cento».*

---

**1.228**

DE PIN

*Al comma 26, lettera g), sostituire le parole: «almeno il 3 per cento» con le seguenti: «almeno l'1 per cento» e le parole: «almeno il 20 per cento» con le seguenti: «almeno il 10 per cento».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G1.100**

BOCCHINO, BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BATTISTA, FUCKSIA, GAMBARO, ORELLANA, MUSSINI, BIGNAMI, ANITORI, DE PIN, SIMEONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2941 recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»,

premesso che:

il provvedimento in titolo prevede alcune rilevanti modificazioni al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in particolare all'articolo 1 si prevedono delle integrazioni e/o sostituzioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

le modifiche introducono, fra altro, alcuni obblighi ai fini della presentazione delle liste e correlativa pubblicità a fini della trasparenza, più specificamente ciascun partito o gruppo politico organizzato che intenda presentarsi alle elezioni – sia alla Camera sia al Senato – è tenuto, nei termini previsti, a depositare il proprio contrassegno e ad indicare la propria denominazione presso il Ministero dell'interno;

contestualmente al deposito del contrassegno, deve essere altresì depositato il programma elettorale, nel quale viene dichiarato il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica,

considerato che:

il novellato articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, prevede inoltre che, ove iscritto nel registro dei partiti politici, il partito o gruppo politico organizzato debba depositare il relativo statuto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 ovvero una dichiarazione di

trasparenza prevedendo l'ipotesi, quindi, che lo statuto o la dichiarazione di trasparenza possano non essere depositati e quindi possano anche non essere presenti;

tale ipotesi si ritiene essere potenzialmente pericolosa per la tenuta democratica del Paese perché non si garantirebbero in alcun modo né gli iscritti né gli elettori del partito o gruppo politico, mancando totalmente quegli elementi minimi di democrazia interna che una dottrina costituzio-

nalistica indica come necessari per realizzare pienamente l'articolo 49 della Costituzione.

Tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo ad intervenire con una norma primaria volta a concretizzare pienamente il principio di democrazia interna dei partiti e/o gruppi politici organizzati disponendo per tutti l'obbligatorietà dello statuto redatto in forma dell'atto pubblico e conforme ai dettami previsti all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 ai fini della presentazione delle liste e non solo quindi per i partiti e i gruppi politici organizzati di cui al registro previsto all'articolo 4 del suddetto decreto;

a prevedere altresì che l'ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si occupi di ricevere lo statuto necessario per la presentazione delle liste e di verificarne la conformità con l'articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 e ove se ne accerti la non conformità si predisponga una richiesta di integrazione negli stessi tempi e modi previsti per il contrassegno ed infine se ancora risultasse non conforme si preveda la ricusazione delle relative liste.

---

### **G1.101**

GATTI, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premessi che:

la proposta di legge elettorale che approda in Aula, senza che quest'ultima possa modificare sostanzialmente nulla, in conseguenza del voto di fiducia posto dal Governo, prevede un sistema elettorale misto proporzionale e maggioritario, in cui un terzo dei deputati è eletto in collegi uninominali e i restanti due terzi sono eletti con un sistema proporzionale di lista;

il testo in esame, qualora dovesse essere approvato in via definitiva, creerebbe un sistema elettorale incapace di garantire pienamente il principio democratico della rappresentanza;

si prevede, tra le altre cose, che nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale; nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento. Inoltre, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di assumere le opportune iniziative in modo da garantire, in misura maggiore rispetto al testo in esame, la piena parità di genere nelle candidature e il pieno rispetto dell'articolo 51 della nostra Carta Costituzionale, che al primo comma recita: «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

---

### **G1.102**

DIRINDIN, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta una dei temi cardine della democrazia, e reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al decreto legislativo n. 533 del 1993;

nel provvedimento in esame, sono previste misure per garantire l'equilibrio nella rappresentanza di genere, pur migliorabili;

di estrema importanza sarebbe intervenire esplicitando i vincoli in tal senso previsti nel testo al nostro esame, anche in riferimento alla circoscrizione Estero, in particolare prevedendo l'inammissibilità della lista nel caso in cui i candidati non siano collocati secondo un ordine alternato di genere e, in caso di espressione di una seconda preferenza, la necessità di indicare un candidato di sesso diverso rispetto al primo, a pena di nullità della seconda preferenza,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata al fine di adottare iniziative normative nella direzione dell'intervento illustrato in premessa, al fine di garantire anche in relazione alla circoscrizione estero, l'equilibrio nella rappresentanza di genere.

---

**G1.103**

RICCHIUTI, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, SONEGO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede, tra le disposizioni che; nella composizione delle liste, sia rispettata la rappresentanza di genere;

tuttavia, poca chiarezza si evince circa le conseguenze dell'inosservanza di tali norme presidio, anche se si prevede la relativa verifica da parte dell'Ufficio centrale nazionale;

è evidente che l'intenzione del legislatore non può che essere quella di prevedere specifiche sanzioni, quali l'inammissibilità delle liste, in caso non vengano rispettate tali norme, che dovrebbero attuare quanto previsto dall'articolo 51 della Costituzione;

impegna il Governo:

a prevedere ulteriori iniziative normative volte a prevedere che l'inosservanza delle norme in tema di equilibrio di genere è punita con specifiche sanzioni, quali inammissibilità alla competizione elettorale della lista inadempiente.

---

**G1.104**

RICCHIUTI, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, SONEGO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, e reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al decreto legislativo n. 533 del 1993;

l'articolo 51 della Costituzione tutela l'accesso alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza per entrambi i sessi;

nel testo in esame si tenta di dare attuazione a quanto stabilito a livello costituzionale sul punto;

per garantire la parità di genere nella rappresentanza parlamentare, auspicabile sarebbe assicurare anche nella campagna elettorale condizioni di parità di accesso alla comunicazione politica radiotelevisiva,

impegna il Governo:

ad individuare ogni strumento utile al fine di garantire forme di parità di accesso alla comunicazione politica radiotelevisiva ai candidati di entrambi i sessi.

---

### **G1.105**

PEGORER, SONEGO, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI

Il Senato:

premessi che:

il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;

il testo ha derogato alle norme comuni per le liste rappresentative di minoranze linguistiche in forza all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1; comma 26, della legge in esame prevedendo, per il riparto dei seggi, «le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero: una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico e per singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico»;

analoga previsione è contenuta nell'articolo 2 del provvedimento, concernente le norme di elezione per il Senato della Repubblica;

tali disposizioni, quanto ai loro effetti rischiano di concentrare in un unico partito la rappresentanza delle minoranze linguistiche;

sarebbe necessario un intervento su tali aspetti, prevedendo che la soglia fosse abbassata al 10 per cento prevedendo che sia sufficiente la

proclamazione di un solo eletto in un collegio uninominale della circoscrizione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di prevedere un intervento normativo che insista sui punti evidenziati in premessa, al fine di garantire una pur minima competizione democratica all'interno della circoscrizione, evitando che la rappresentanza delle minoranze linguistiche sia di fatto riservata in via esclusiva ad un unico partito.

---

### **G1.106**

GUERRA, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;

già in sede di testo base della Commissione affari costituzionali della Camera si prevedeva la possibilità di pluricandidature;

l'articolato pervenuto in Assemblea, dopo il lavoro della competente Commissione, ha anche aumentato tale possibilità; con ciò portando ad una potenziale percentuale dell'80 per cento di parlamentari «nominati»;

l'aumento del numero delle pluricandidature potrebbe evidentemente anche permettere un più facile aggiramento delle norme sulla parità di genere, con tutte le conseguenze quanto alla mancata attuazione effettiva di quanto previsto dall'articolo 51 della Costituzione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in premessa, al fine di valutare l'opportunità di intervenire, a modifica di quante si dispone in tema di pluricandidature nel testo, prevedendo la possibilità di candidatura in un solo collegio uninominale e, in caso di candidatura anche nei collegi plurinominali; che questa possa essere ammessa in riferimento solo ad un solo collegio plurinominale.

---



**G1.107**

SCIBONA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge A.S. 2941 concernente modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali;

premessi che:

il dispositivo in esame apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 anche in ordine ad operazioni e funzionamento dei seggi elettorali di sezione;

le leggi ed i decreti in materia di procedimento elettorale e delle operazioni degli uffici elettorali di sezione tendono a concentrare i tempi di votazione e a prevedere lo scrutinio a notte inoltrata, a seguito della chiusura della votazione, che nell'ultima tornata elettorale è stata alle ore 23.00;

considerato che:

i componenti degli uffici elettorali di sezione sono sottoposti ad un lavoro gravoso durante la votazione e a tarda sera, alla chiusura della stessa, potrebbero non avere la lucidità necessaria per la delicata operazione di scrutinio, con il rischio di commettere errori e dimenticanze;

impegna il Governo:

ad apportare modifiche, anche mediante decreto-legge, al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni atte a rimandare alle ore 9.00, del giorno successivo alle votazioni, le operazioni di scrutinio;

a incrementare la vigilanza atta alla custodia dei seggi elettorali e delle urne nel lasso di tempo che decorre dalla chiusura della votazione all'inizio delle operazioni di scrutinio, sia mediante l'estensione delle previsioni di legge e regolano la permanenza nei locali antistanti il seggio dei rappresentanti di lista e degli elettori della sezione, sia con l'ausilio del personale delle Forze Armate in aggiunta alla vigilanza ordinaria già prevista.

---

### **G1.108**

LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLO, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premessi che:

il testo in esame reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica.

le norme dettate dal provvedimento incidono a vario titolo sulle tematiche di cui agli articoli 48, 49, 51, 56 e 58 della Costituzione;

in particolare i commi 6, lettera *b*), 8 e 14, lettera *a*), dell'articolo 1 nel prevedere l'obbligo di deposito dello statuto ovvero di una dichiarazione attestante i requisiti di trasparenza da parte delle liste che partecipano alle elezioni politiche, a pena di una eventuale riconsiliazione delle liste stesse, intervengono sui diritti di cui all'articolo 49 della Costituzione;

il comma 10, lettera *e*) nel dettare disposizioni relative all'alternanza di genere in materia di candidature nei collegi uninominali e plurinominali interviene sui principi di cui all'articolo 51 della Costituzione,

impegna il Governo:

a valutare la portata degli effetti applicativi delle norme riportate in premessa, al fine di individuare ogni strumento utile per garantire la reale attuazione degli articoli 48, 49, 51, 56 e 58 della Costituzione.

---

### **G1.109**

BATTISTA, LO MORO, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLO, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica;

per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, ciascun elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda, recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste,

con a fianco i nominativi dei candidati – da due a quattro – nel collegio plurinominale;

il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono comunque validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale; nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale. Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale;

l'articolo 59-*bis* specifica altresì che se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo. Resta in ogni caso fermo che ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni del testo unico, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto;

sono previste altresì nuove disposizioni che attengono alla fase dello spoglio delle schede del relativo scrutinio; le schede elettorali dovranno essere provviste di un tagliando anti-frode con endice progressivo alfanumerico,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di valutare l'opportunità di assumere apposite iniziative normative finalizzate ad estendere al personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali le disposizioni relative all'esercizio del diritto di voto nel comune in cui si trovano per causa di servizio previste per i militari delle Forze Armate nonché per gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

---

## **G1.110**

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge A. S. 2941 concernente modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali;

premesso che:

risulta negata la possibilità di esprimere il proprio voto alle elezioni a nostri concittadini, regolarmente iscritti nelle liste elettorali, che al momento delle votazioni risultino all'estero, imbarcati con regolare contratto di lavoro; si tratta, cioè, dei lavoratori marittimi che si trovano, per ragioni di lavoro, all'estero, lontano dalla sede dove esprimere il proprio voto e che, per questa ragione, vengono privati della possibilità di espressione costituzionalmente garantita;

a questi cittadini va garantita la partecipazione politica, un diritto costituzionale e un principio alla base di tutte le democrazie;

si tratta, secondo calcoli orientativi, di oltre 50 mila persone, che restano puntualmente escluse dalla possibilità di scegliere il proprio rappresentante politico al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, nonché al Parlamento europeo;

le leggi vigenti che regolano l'esercizio di voto prevedono che i naviganti fuori residenza per motivi d'imbarco, sono ammessi a votare, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano, seguendo una determinata procedura; questo, però, solo se essi si trovano sul territorio nazionale e in prossimità di sbarco sulla terraferma. Nessuna possibilità, invece, è data se essi si trovano lontano dall'Italia;

le moderne tecnologie permettono, ormai, di garantire questo diritto alla base del nostro ordinamento, con un minimo o nullo sforzo economico e amministrativo;

si può provvedere a regolare tale possibilità per i lavoratori marittimi imbarcati all'estero consentendogli di votare sulla nave sulla quale si trovano, che diviene un «comune» seggio speciale, o di utilizzare gli uffici consolari legittimati, dunque «territorio italiano»;

si possono, all'occorrenza, sperimentare anche altri strumenti purché si garantisca, nel rispetto della Costituzione, il dovere-diritto della partecipazione al voto,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative anche normative per consentire, ai lavoratori marittimi italiani, residenti in Italia, iscritti alle liste elettorali, ma all'estero per ragioni di lavoro al momento delle elezioni, di esercitare il loro diritto-dovere alla partecipazione e all'espressione del voto anche attraverso modalità elettroniche.

---

### **G1.111**

PEGORER, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premessi che:

la proposta di legge in esame non prevede un'adeguata disciplina per l'elezione della rappresentanza della circoscrizione elettorale all'estero;

sarebbe quindi auspicabile che la normativa elettorale per la Circoscrizione estero fosse uguale a quella delle altre Circoscrizioni italiane;

tale soluzione sarebbe efficace, oltre che dal punto di vista dell'adeguatezza e dell'omogeneità, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi e andrebbe, altresì, nella direzione di una maggiore trasparenza,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in materia al fine di rivedere, attraverso ulteriori iniziative normative, la disciplina in materia elettorale per la Circoscrizione estero al fine di garantire una omogeneità rispetto alle modalità di voto per le Circoscrizioni italiane in una ottica di razionalizzazione dei costi e una maggiore trasparenza.

---

### **G1.112**

GRANAIOLA, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

permesso che:

il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;

nell'intervento-normativa non sono state introdotte modalità per garantire il diritto di voto anche a chi si trovi fuori dalla zona di residenza, con conseguente compromissione del diritto di voto previsto e garantito dall'articolo 48 della Costituzione,

impegna il Governo:

a individuare modalità che consentano di esercitare il diritto di voto in piena aderenza al principio costituzionale sancito dall'articolo 48 della Costituzione, a chi si trova fuori del territorio di residenza, pur nell'ambito del territorio nazionale.

---

### **G1.113**

MIGLIAVACCA, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;

fermo restando che si ritiene giusto che i partiti abbiano ovviamente un ruolo nell'individuazione delle regole e dei limiti dell'elettorato passivo, e dunque nell'elaborazione delle proposte da sottoporre ai cittadini, sarebbe auspicabile l'introduzione di una disciplina quanto alle elezioni primarie per la designazione dei candidati ai collegi uninominali;

sia il potere di scelta, sia il sistema di garanzie circa il corretto svolgimento delle operazioni elettorali dovrebbero esser posti al medesimo livello del procedimento elettorale vero e proprio, in quanto la scelta affidata alle elezioni primarie, nella selezione dei candidati, ha analoga importanza di quella affidata alle elezioni vere e proprie;

l'introduzione di una disciplina per le elezioni primarie potrebbe dare nuova linfa al circuito democratico e della rappresentanza,

impegna il Governo:

a valutare un intervento normativa volto a disciplinare le elezioni primarie cui ogni partito o movimento politico dovrebbe procedere per la designazione dei candidati ai collegi.

---

### **G1.114**

LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede liste di candidati predisposte senza obbligo di meccanismi di selezione partecipata previsti per legge;

tale lacuna, nel tradursi in una persistente mancata attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, non garantisce il metodo democratico in riferimento a tale aspetto della vita interna dei partiti,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di rivedere, attraverso ulteriori iniziative normative, la disciplina in materia elettorale quanto alla regolamentazione di meccanismi di selezione partecipata per la compilazione delle liste di candidati, in armonia con quanto previsto dall'articolo 49 della Costituzione.

---

### **G1.115**

CAMPANELLA, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento in esame reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;

l'introduzione del voto elettronico rappresenterebbe un fatto di democrazia già adottato in diversi Paesi. Oltre che rispondere alle esigenze di innovazione che il Paese richiede e bloccare i reiterati brogli che i seggi e le schede classiche hanno sempre consentito, si potrà fare conto su risultati definitivi di conteggio in tempo reale eliminando anche l'assoluta inaffidabilità degli *exit pool* oggetto di errori colossali;

i cittadini da un lato si astengono dalle consultazioni ai seggi, mentre rilevanti settori della popolazione partecipano a consultazioni via *internet*, segno di un desiderio di maggiore partecipazione alla vita pubblica del nostro Paese, che può essere utilmente assecondato mediante l'implementazione delle nuove tecnologie;

inoltre, il voto elettronico consentirebbe agli italiani che risiedono fuori dai confini nazionali di votare, se lo desiderano, in alternativa ai candidati della circoscrizione Estero, i candidati presentati nelle circoscrizioni in Italia nonché di partecipare alle consultazioni referendarie. Attualmente il diritto di voto per gli italiani all'estero è regolato dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero», che ha istituito la circoscrizione Estero. Con il voto diretto mediante sistema elettronico telematico gli italiani residenti all'estero potranno votare per l'elezione dei propri rappresentanti nell'ambito della circoscrizione Estero o, in alternativa, nell'ambito delle circoscrizioni in Italia, senza l'obbligo, di recarsi di persona nel seggio elettorale italiano se intendono votare per le elezioni politiche, per le europee o per i *referendum*,

in questo modo, considerando che il numero degli aventi diritto al voto appartenenti alle comunità italiane situate fuori confine è pari a circa 4 milioni di elettori, appare necessario, oltre che utile, equiparare il pieno diritto di voto di questi italiani residenti all'estero, favorendo così la loro partecipazione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare le opportune ulteriori iniziative normative, al fine di sperimentare l'utilizzo del voto elettronico nelle consultazioni elettorali europee, nazionali e locali, nonché in quelle referendarie.

---

### **G1.116**

GATTI, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premesso che:

la proposta di legge in esame parlamentare, reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica; il testo approvato dalla I Commissione al termine dell'esame in sede referente (A.C. 2352 A/R) delinea un sistema elettorale misto;

l'assegnazione di 231 seggi alla Camera (cui si aggiunge 1 collegio in Valle d'Aosta) e di 109 seggi al Senato (cui si aggiungono 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata nei collegi uninominali con formula maggioritaria in cui è proclamato eletto il candidato più votato;



l'assegnazione dei restanti seggi avviene nell'ambito di collegi plurinomiali con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento: sono quindi proclamati eletti in ciascun collegio plurinomiale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere apposite iniziative, anche nell'ambito del disegno di legge di bilancio 2018 di imminente presentazione alle Camere entro il prossimo 20 ottobre 2017, finalizzate a prevedere l'esenzione delle imposte di bollo e di registro da ogni spesa, tassa e diritto dovuta ai Pubblici uffici per il rilascio del certificato del casellario giudiziale o del certificato dei carichi pendenti richiesti da coloro che intendono candidarsi alle elezioni.

---

### **G1.117**

RICCHIUTI, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, SONEGO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, senza tuttavia prevedere nuove norme sull'ineleggibilità e incandidabilità che paiono ormai necessarie soprattutto in relazione al delicato tema del conflitto di interesse, considerati i forti limiti in termini di efficacia della normativa introdotta dalla legge n. 215 del 2004 (la cosiddetta «legge Frattini»);

in linea con quanto previsto sulla materia negli altri Paesi europei lungi dal vertere sulla mera incompatibilità, il tema non può che essere disciplinato *in primis* quanto ad una definizione precisa e puntuale circa cosa sia il conflitto di interessi, nonché i soggetti destinatari di una nuova disciplina che si auspica finalmente completa ed efficace. Non appare infatti congrua ed incisiva una regolamentazione della materia che non consideri, oltre ai titolari di cariche di Governo, i parlamentari, le *Authority*, nonché i titolari di cariche di governo regionali e locali (ivi compresi i componenti degli organi delle istituende città metropolitane);

sarebbe stata necessaria, accanto e prima di una rinnovata disciplina complessiva del tema, l'introduzione nella nostra Carta fondamentale di un espresso richiamo – al pari di altri Paesi europei, quali ad esempio la Francia e la Spagna – al principio in base al quale «a chiunque siano affidate funzioni pubbliche è fatto obbligo di operare nell'esclusiva cura degli interessi pubblici e in assenza di conflitti d'interessi», da introdurre al-

l'articolo 54 della Costituzione che, come noto, tratta dei doveri dei cittadini cui siano affidate funzioni pubbliche,

impegna il Governo:

a favorire, nelle sedi opportune, l'esame delle proposte volte a conseguire l'obiettivo di una rinnovata disciplina del conflitto di interesse sia tramite una legge ordinaria, che tramite l'inserimento del principio, richiamato in premessa, nella nostra Carta costituzionale.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 2.

#### 2.1

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e del Trentino-Alto Adige/Südtirol».*

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.»;

*dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: "e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige" sono soppresse».

---

#### 2.200

CHITI, MICHELONI, MUCCHETTI, TOCCI

*Al comma 1, capoverso «2», sostituire il numero «109», con il seguente: «153».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a), sostituire il numero «109», con il seguente: «153».*

---

## 2.3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: «e alle coalizioni di liste».*

*Conseguentemente:*

*al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «a coalizione di liste»;*

*al comma 4, lettera a), capoverso, prima periodo, sostituire le parole: «alle coalizioni e alle liste non collegate» con le seguenti: «alle liste»;*

*al comma 5, capoverso «Art. 14», comma 2, sopprimere il secondo periodo;*

*al comma 7, capoverso, «Art. 16», comma 1, lettera c) secondo periodo, sopprimere le parole da: «collegati a più liste» fino alla fine della lettera;*

*al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, sopprimere le lettere c), d) e il numera 1) della lettera e);*

*al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera e), numera 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «le singole liste non collegate» con le seguenti: «le liste»;*

*al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «e delle coalizioni di liste»;*

*al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1 alla lettera a), sopprimere le parole da: "coalizione di liste di cui all'articolo 16-bis", fina a: "delle singole" sopprimere le parole: "coalizione di liste a singola" sopprimere le parole: "coalizioni di liste a singole"»;*

*sopprimere la lettera b);*

all'allegata 4, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), sostituire la Tabella A con la seguente:

<p>NOME COGNOME (Candidato uninominale)</p> <p>1</p> <p>1 nome cognome 2 nome cognome 3 nome cognome</p>	<p>NOME COGNOME (Candidato plurinominale)</p> <p>5</p> <p>1 nome cognome 2 nome cognome</p>
<p>NOME COGNOME (Candidato plurinominale)</p> <p>2</p> <p>1 nome cognome 2 nome cognome 3 nome cognome</p>	<p>NOME COGNOME (Candidato plurinominale)</p> <p>6</p> <p>1 nome cognome 2 nome cognome 3 nome cognome</p>
<p>NOME COGNOME (Candidato plurinominale)</p> <p>3</p> <p>1 nome cognome 2 nome cognome 3 nome cognome</p>	<p>NOME COGNOME (Candidato plurinominale)</p> <p>7</p> <p>1 nome cognome 2 nome cognome</p>
<p>NOME COGNOME (Candidato plurinominale)</p> <p>4</p> <p>1 nome cognome 2 nome cognome 3 nome cognome</p>	

## 2.201

DE PIN

Al comma 3, lettera a), sostituire il capoverso «2», con il seguente:

«2. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, non deve più essere sottoscritta dagli elettori».

## 2.202

BERTACCO

Al comma 3, lettera c), capoverso «4-bis.», primo periodo, sostituire le parole: «della regione» con le seguenti: «a livello nazionale», e nel secondo periodo sostituire le parole: «a livello regionale» con le seguenti: «a livello nazionale».

## 2.4

FUCKSIA

*Al comma 3, lettera c), punto 4-bis), sopprimere le parole: «in misura superiore al 60 per cento» e sostituirle con le seguenti: «in misura superiore al 50 per cento».*

---

## 2.5

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 5, capoverso «Art. 14», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «esprime» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «può esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quella lista. Può altresì esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di un candidato nel collegio uninominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quest'ultimo».*

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da: «e dai voti espressi» fino alla fine della lettera.*

---

## 2.6

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 5, capoverso «Art. 14», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «contrassegno della lista» fino alla fine del comma con le seguenti: «nominativa del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, potendo altresì esprimere un voto di preferenza per i candidati della stessa».*

*Conseguentemente:*

*al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*«a-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti va-*

lidi di preferenza a lui attribuiti, nelle singole sezioni elettorali del collegio, come da scheda riportata in allegato»;

*al comma 8, capoverso «Art. 17», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute per ciascun candidato in ordine decrescente»;

*all'allegato 4, di cui all'articolo 2, comma 4, sostituire la Tabella A. con la seguente:*

NOME COGNOME (Cognome e nome)	
1	2
NOME COGNOME (Cognome e nome)	
3	
NOME COGNOME (Cognome e nome)	
4	5
6	
NOME COGNOME (Cognome e nome)	
7	

NOME COGNOME (Cognome e nome)	
8	
NOME COGNOME (Cognome e nome)	
9	10
11	12
13	14
NOME COGNOME (Cognome e nome)	
15	

## 2.7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «del collegio uninominale e dai voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali» con le seguenti: «dei collegi uninominali in cui non sia risultato eletto un candidato collegato alla lista inclusi nel col-*





zione nel collegio uninominale per il numero di voti, incrementato di uno, espressi a favore dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, ottenendo il quoziente di scorporo. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da sottrarre a ciascuna lista; nella ripartizione dei voti da sottrarre esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*».

---

## 2.10

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 7, capoverso «Art.16-*bis*», comma 1, lettera c), sostituire il terzo periodo con il seguente: «Concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione unicamente i voti espressi a favore delle liste collegate di cui alla lettera e)».*

---

## 2.11

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 7, capoverso «Art.16-*bis*», lettera c), terzo periodo, sostituire le parole: «all'1 per cento», con le seguenti: «al 5 per cento».*

---

## 2.12

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 7, capoverso «Art.16-*bis*», comma 1, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole: «all'1 per cento», con le seguenti: «al 3 per cento».*

---

### 2.13

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 7, capoverso «Art.16-bis», comma 1, lettera c), terzo periodo, sopprimere le parole da: «ovvero», fino alla fine della lettera.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, lettera e):*

*al numero 1) sopprimere le parole da: «ovvero una lista collegata rappresentativa», fino alla fine del numero.*

*al numero 2) sopprimere le parole da: «nonché le liste non collegate», fino alla fine del numero.*

---

### 2.203

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) alla lettera c), terzo periodo sopprimere le parole da: «ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranza linguistiche riconosciute: fino alla fine della lettera;*

*2) alla lettera e), numero 1) sopprimere le parole da: «ovvero, una lista collegata rappresentativa di minoranze*

*linguistiche riconosciute» fino alla fine del numero 1 e al numero 2), sopprimere le parole da: «nonché le liste non collegate» fino alla fine del numero.*

---

### 2.204

DE PIN

*Al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», sostituire la lettera e), con la seguente:*

*«e) Le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attribuzione prevedano una particolare tutela di tali minoranze*

linguistiche, che abbia conseguito almeno il 10 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima».

---

## **2.205**

AMIDEI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera e), ai numeri 1) e 2) sostituire le parole: «sul piano nazionale almeno il 3 per cento» con le seguenti: «in almeno 3 regioni il 3 per cento».*

2) *al comma 8, capoverso «Art. 17», alle lettere a) e b) sostituire le parole: «sul piano nazionale almeno il 3 per cento» con le seguenti: «in almeno 3 regioni il 3 per cento».*

---

## **2.14**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 7, capoverso «Art.16-bis», comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «3-per cento», con le seguenti: «5 per cento».*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «5 per cento».*

---

## **2.15**

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 7, capoverso «Art.16-bis», comma 1, lettera e), numero 1) sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2) sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».*

---

## **2.16**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) nell'ambito di ciascuna coalizione di liste, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguita sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi».

2) *Alla lettera f), le parole: «ai sensi delle lettere e), numeri 1) e 2)», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi delle lettere e), numeri 1), 1-bis) e 2)».*

---

## **2.206**

DE PIN

*Al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», lettera e), al punto 2, sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «1 per cento» e le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».*

---

## **2.17**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 7, capoverso «Art.16-bis», comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».*

---

## **2.207**

DE PIN

*Al comma 7, capoverso «Art. 17», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «almeno il 3 per cento» con le seguenti: «almeno l'1 per cento» e le parole: «almeno il 20 per cento», con le seguenti: «almeno il 10 per cento».*

---

**2.18**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTA, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «A tale fine», con le seguenti: «Nel calcolare la cifra elettorale di coalizione, con riguardo alle liste rappresentative delle minoranze linguistiche, considera i voti espressi a favore di tali liste nei soli collegi uninominali ove le stesse non abbiano presentati candidati separatamente. Ai fini del primo e del secondo periodo».*

---

**2.20**

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTA, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Sopprimere il comma 13.*

---

**2.21**

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTA, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Sopprimere il comma 14.*

---

**2.0.1**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTA, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Al Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 119, è aggiunto il seguente:

**"Art. 119-bis.**

1. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale o il certificato dei carichi pendenti siano richiesti da coloro che intendono candidarsi a elezioni per le quali siano stati convocati i comizi elettorali dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati sia finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, queste sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata quale tetto massimo la spesa di euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".

2. Al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, Ta-bella allegato B, sono aggiunte in fine le parole: "rilascio di certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti per uso elettorale"».

---

**2.0.2**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 119, è aggiunto il seguente:

**"Art. 119-bis.**

1. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale o il certificato dei carichi pendenti siano richiesti da coloro che intendono candidarsi a elezioni per le quali siano stati convocati i comizi elettorali dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli

46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati sia finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, queste sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici"».

---

### **2.0.3**

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. La richiesta di certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da parte di partiti, movimenti e gruppi politici inerenti ai candidati o alla formazione delle liste elettorali è esente dal pagamento dell'imposta di bollo in modo assoluto».

---

### **2.0.4**

GRANAIOLA, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Parità di genere nella circoscrizione Estero)*

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A pena di inammissibilità della lista, i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere;

b) all'articolo 11, comma 3, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di espressione della seconda preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso dal primo a pena di nullità della seconda preferenza"».

---

### Art. 3.

#### 3.1

GOTOR, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

*Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «quarantacinque».*

*Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quindici», con la seguente: «Venticinque».*

---

#### 3.200

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 1, lettera b), terzo periodo, sopprimere le parole: «Trentino-Alto Adige/Südtirol» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Al fine di tutelare la specificità delle minoranze linguistiche, nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono costituiti tre collegi plurinomiali».*

*Conseguentemente: «modificare la Tabella A di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge».*

---

#### 3.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 1, lettera b), terzo periodo, sopprimere le parole: «Trentino-Alto Adige/Südtirol», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono costituiti tre collegi plurinomiali».*

*Conseguentemente: modificare la Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del. 1957, come sostituita dalla presente legge.*

---



### 3.3

FORNARO, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, GRANAIOLO, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».*

---

### 3.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, lettera c), sostituire le parole: «20 per cento in eccesso o in difetto», con le seguenti: «10 per cento in eccesso o in difetto».*

---

### 3.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 1) lettera c), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere infine le parole: «o al massimo del 15 per cento quando si tratti di salvaguardare l'unità dei territori comunali da includere in un collegio».*

---

### 3.6

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «caratteristiche storico-culturali», inserire le seguenti: «la eventuale presenza di minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione».*

*Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.*

---

### 3.7

GOTOR, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

*Al comma 3, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «nove».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la parola: «svolgere», aggiungere le seguenti: «nominati rispettivamente per tre unità dal Presidente della Camera dei deputati, tre unità dal Presidente del Senato e tre unità dal Ministro dell'interno».*

---

### 3.8

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 3, dopo la parola: «svolgere» inserire le seguenti: «, nominati d'intesa dai Presidenti di Camera e Senato, nell'ambito di un elenco di venti soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti per materia;».*

---

### 3.9

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «per l'espressione» fino alla fine del comma con le seguenti: «entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'espressione dei pareri,*

che sono resi entro venti giorni dalla trasmissione di ciascuno schema. Lo schema è assegnato ad una Commissione parlamentare appositamente istituita, ai soli fini e per la durata dell'esame del suddetto schema; composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro».

---

### **3.10**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «per l'espressione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro venti giorni dalla trasmissione di ciascuno schema a maggioranza dei due terzi».*

---

### **3.11**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Sostituire il comma 7 con i seguenti:*

«7. Le liste di candidati in ogni circoscrizione elettorale sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati che le hanno presentate, sul sito del Ministero dell'interno, in apposita sezione in evidenza sulla homepage, nonché eventualmente sul sito degli stessi partiti o gruppi politici organizzati che le hanno presentate, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

8. Con il decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo è delegato a dare attuazione, altresì, a quanto previsto dal comma 7».

---

**3.12**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. Le sottoscrizioni delle liste finalizzate alla presentazione delle candidature per le elezioni della Camera e del Senato possono essere raccolte anche in forma digitale, a tal fine utilizzando la firma digitale, ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G3.100**

SONEGO, PEGORER, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede ovviamente riferimenti a zone del nostro Paese ove sono presenti minoranze linguistiche riconosciute;

per le peculiarità riconosciute a tali minoranze, appare necessario tutelarne e favorirne l'accesso alla rappresentanza;

in particolare, nell'individuazione dei collegi, ai sensi della delega prevista dall'articolo 3 del testo, sarebbe necessario che la relativa delimitazione ne favorisse la rappresentanza,

impegna il Governo:

a tenere in debita considerazione, nell'individuazione dei collegi ove siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'esigenza di favorirne l'accesso alla rappresentanza.

---

### **G3.101**

FORNARO, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premesso che:

nell'ambito del provvedimento in esame, la determinazione dei collegi uninominali, così come quella dei collegi plurinominali, è rimessa ad una delega legislativa da attuare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, previo parere parlamentare, sulla base dei criteri e dei principi direttivi previsti all'articolo 3;

è la legge a stabilire che in Trentino-Alto Adige e in Molise sono costituiti, rispettivamente, 6 e 2 collegi uninominali, individuati nella Ta-

bella A.1 allegata al testo unico per l'elezione della Camera (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957);

in particolare, viene previsto che la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale possa scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto dei sistemi locali e delle unità amministrative su cui insistono, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più la ripartizione del territorio nazionale in collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal decreto-legislativo n. 535 del 1993 (determinazione dei collegi per il Senato in attuazione della legge n. 276 del 1993) la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di assumere ogni iniziativa normativa volta a ridurre il margine di scostamento previste per la definizione dei collegi dal 20 per cento al 10 per cento.

---

### **G3.102**

CASSON, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento approvato all'Aula della Camera, e sul quale il Governo ha deciso di porre la fiducia, non consentendo quindi all'Aula di poter esaminare il testo, prevede un sistema elettorale misto proporzio-

nale e maggioritario, in cui un terzo dei deputati è eletto in collegi uninominali e i restanti due terzi sono eletti con un sistema proporzionale di lista. Il voto viene espresso su una sola scheda ed è vietato il voto disgiunto, ovvero la possibilità di votare un candidato nel collegio uninominale e una lista a lui non collegata nella parte proporzionale. Peraltro, nei singoli collegi plurinominali le liste sono bloccate e questo non consentirà all'elettore di poter scegliere il proprio rappresentante in Parlamento;

l'articolo 3, prevede una delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, sulla base di alcuni principi e criteri direttivi;

all'interno del citato articolo 3, il comma 1 prevede l'emanazione entro sei mesi, di un decreto interministeriale che dovrà definire le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare iniziative normative per prevedere un periodo di tempo più breve per l'emanazione del decreto interministeriale di cui in premessa.

---

### **G3.103**

PEGORER, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premessi che:

il testo in esame reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica;

il comma 3 dell'articolo 3 dispone che, ai fini della predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui alla delega prevista dal medesimo articolo, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica e da 10 esperti in materia attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza indicare il soggetto competente alla nomina e il relativo atto; il comma 6 si limita a disporre che «Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della Commissione nominata ai sensi del comma 3»;

considerata la rilevanza del compito che la commissione di cui al comma 3 dell'articolo 3 sarà chiamata a svolgere sotto il profilo della con-

sulenza tecnica, sarebbe opportuno individuare quanto meno il soggetto competente alla nomina dei componenti;

tale tema è stato posto in rilievo anche in una delle osservazioni formulate dal Comitato per la legislazione nel proprio parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali,

impegna il Governo:

a valutare la portata degli effetti applicativi della norma riportata in premessa, per adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere l'individuazione del soggetto o dei soggetti competenti alla nomina dei componenti la commissione di cui all'articolo 3, comma 3, del provvedimento in esame.

---

### **G3.104**

BUBBICO, LO MORO, BATTISTA, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'articolo 3 reca una delega al Governo – da esercitare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge – per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della Camera e del Senato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (da esprimere entro 15 giorni dalla trasmissione dello schema di decreto);

con riferimento al comma 5 di tale articolo si esprime perplessità sulla possibilità che la Commissione di cui all'articolo 3, comma 5, della quale il Governo si avvarrà ai fini, della predisposizione dello schema di decreto legislativo per la rideterminazione dei collegi uninominali, possa svolgere la propria attività senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Appare dubbio, infatti, che vi possano essere esperti disposti a farne parte senza ricevere nemmeno un rimborso delle spese effettivamente sostenute;

considerato l'articolo 3, al comma 9, prevede espressamente che «All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di assumere ogni iniziativa volta a garantire che effettivamente la Commissione svolga la sua attività senza oneri per il bilancio



dello Stato e risulti composta esclusivamente da dipendenti pubblici che svolgeranno tale funzione nell'ambito della propria attività lavorativa.

---

### **G3.105**

BATTISTA, LO MORO, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica;

in particolare, l'articolo 3 del provvedimento dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali siano definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa per assumere ogni iniziativa volta a velocizzare i tempi entro i quali siano definite le modalità per consentire la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali nelle modalità descritte in premessa, ma anche mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

---

## EMENDAMENTI

### 3.0.1

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTI, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "iscritti all'anagrafe di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470";

*b)* dopo le parole: "dalla presente legge" sono inserite le seguenti: ", previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa, con le modalità di cui all'articolo 4,".

2. L'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono abrogati.

3. Dopo l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

#### **"Art. 1-bis.**

1. Gli elettori di cui all'articolo 1 votano per corrispondenza con le modalità indicate dall'articolo 12. Coloro che non hanno esercitato l'opzione, esercitano il diritto di voto in Italia, votando rispettivamente nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale del comune di ultima residenza in Italia e nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti".

#### **Art. 3-ter.**

1. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è abrogato.

**Art. 3-*quater*.**

1. L'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. – *I*. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-*bis*, comma 1, viene esercitata mediante l'invio di apposita domanda, a mezzo posta elettronica rispettivamente al comune di ultima residenza in Italia e al comune della sezione elettorale in cui sono iscritti, a partire dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e fino ai trenta giorni precedenti la data stabilita per le votazioni in Italia.

2. Gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, che risiedano a una distanza superiore a 50 chilometri dalle sedi diplomatiche o consolari, oppure che siano impossibilitati a recarsi presso le rappresentanze diplomatiche o consolari per comprovati motivi di salute, unitamente all'opzione di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-*bis*, comma 1, possono chiedere l'invio del plico di cui all'articolo 12 a domicilio.

3. Alle domande sono allegati, oltre a un valido documento d'identità, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio all'estero nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente, nelle ipotesi di cui al comma 1, e la documentazione comprovante l'impossibilità a recarsi presso le rappresentanze diplomatiche o consolari per motivi di salute, nelle ipotesi di cui al comma 2.

4. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via telematica, al Ministero dell'interno, non appena possibile e comunque entro i due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dal comma 1, i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-*bis*, comma 1. Agli aventi diritto al voto il comune trasmette, per via telematica, attestazione che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo ovvero comunicazione della presenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.

5. La direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla formazione, conservazione e revisione, relativamente a ogni votazione, dell'elenco elettorale degli aventi diritto di voto all'estero, costituito dal registro elettorale degli elettori residenti all'estero e dal registro elettorale degli elettori domiciliati temporaneamente all'estero e lo trasmette, per via telematica, al Ministero degli affari esteri entro il venticinquesimo giorno precedente la data delle elezioni in Italia".

**Art. 3-quinquies.**

1. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono approntate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "consegna" è sostituita dalle seguenti: "trasmette per via telematica";

b) al comma 2, le parole: "da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "consistente in un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta, nonché un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati," e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ai cittadini residenti all'estero è consegnata una busta indirizzata all'ufficio centrale per la circoscrizione estero; ai cittadini domiciliati temporaneamente all'estero è consegnata una busta affrancata indirizzata al seggio della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli uffici consolari predispongono, nella sede diplomatica o consolare, uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico di cui al comma 2. In ogni rappresentanza diplomatica o consolare il responsabile del corretto svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge è il funzionario della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza, di grado più elevato dopo il capo della rappresentanza stessa";

d) al comma 3:

1) al primo periodo, la parola: "diciotto" è sostituita dalla seguente: "venti", le parole: "che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 4, comma 2", le parole: "contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2" e le parole: "il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6" sono soppresse;

2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento";

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 3, gli elettori si presentano alla sede diplomatica o consolare, muniti di documento di ricono-

scimento, tra il quattordicesimo ed il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici consolari, prima di consegnare il plico all'elettore, ne accertano l'identità confrontando il documento di riconoscimento con il certificato elettorale contenuto nel plico e verificano quindi se il nominativo dell'elettore sia incluso nell'elenco previsto dal comma 5 dell'articolo 4; in caso affermativo, appongono il visto sul tagliando del certificato elettorale. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, e la consegna all'ufficio consolare che l'inserisce nell'apposita urna sigillata, avendo cura di tenere separati i voti espressi dai cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 1, da quelli dei cittadini temporaneamente residenti all'estero di cui all'articolo 1-bis. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento";

f) al comma 7:

1) al primo periodo, le parole: "senza ritardo" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia", le parole: "comunque pervenute" sono sostituite dalle seguenti: "consegnate ai sensi dei commi 5 e 6 nonché quelle pervenute ai sensi del comma 3", le parole: "del giovedì" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ottavo giorno" e le parole: "unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3" sono soppresse;

2) al secondo periodo, dopo le parole: "e con valigia diplomatica" sono inserite le seguenti: ", avendo cura di tenere separati i voti espressi dai cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 1, da quelli dei cittadini temporaneamente residenti all'estero di cui all'articolo 1-bis".

### **Art. 3-sexies.**

1. All'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo le parole: "Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito da sei sedi, una per ciascuna ripartizione prevista dall'articolo 6, in ciascuna delle quali è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1";

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il giorno della ricezione delle buste spedite ai sensi del comma 7 dell'articolo 12, invia le buste degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, ai rispettivi seggi della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza dell'elettore sul territorio nazionale, che hanno il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti";

*b)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il Ministero dell'interno individua in Roma le strutture idonee a ospitare le sei sedi di cui al comma 1 presso le quali sono allestiti i seggi elettorali per la circoscrizione Estero".

#### **Art. 3-*septies*.**

1. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, le parole: "al comma 1 dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 5 dell'articolo 4";

*b)* al comma 3, lettera *c)*, numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e verifica che il certificato elettorale sia munito del visto di cui all'articolo 12, comma 6. In tale ultima ipotesi i componenti del seggio elettorale sono esentati dal procedere all'operazione di cui al numero 2)".

#### **Art. 3-*octies*.**

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

---

### **3.0.2**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. Dopo l'articolo 53 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono inseriti f seguenti:

#### **"Art. 53-bis.**

1. I cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero, votano dall'estero, per l'elezione della Camera dei deputati, previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

2. Ai fini della presente legge sono cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero gli elettori che si trovano all'estero per un periodo compreso tra uno e dodici mesi nonché i loro familiari conviventi.

3. L'opzione di cui al comma 1 viene esercitata mediante l'invio di apposita domanda, a mezzo posta elettronica al comune della sezione elettorale in cui gli elettori sono iscritti, a partire dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi elettorali e fino ai trenta giorni precedenti la data stabilita per le votazioni in Italia.

4. Alla domanda sono allegati, oltre ad un valido documento d'identità, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio all'estero nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente.

5. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via telematica, al Ministero dell'interno, non appena possibile e comunque entro i 2 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito al comma 1, i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto all'estero di cui al comma 1. Agli aventi diritto al voto il comune trasmette, per via telematica, attestazione che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo o, viceversa, comunicazione della presenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.

6. La direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla formazione, conservazione e revisione, relativamente ad ogni votazione, del registro elettorale degli aventi diritto domiciliati temporaneamente all'estero e lo trasmette, per via telematica, al Ministero degli affari esteri entro il ventiseiesimo giorno precedente la data delle elezioni in Italia.

7. Il Ministero dell'interno trasmette per via telematica, al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elet-

torali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

8. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale consistente in un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta affrancata indirizzata al seggio della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza, nonché un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati.

#### **Art. 53-ter.**

1. Gli elettori di cui all'articolo 53-*bis* votano con le modalità di cui al presente articolo.

2. Gli uffici consolari predispongono, nella sede diplomatica o consolare, uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico di cui al precedente articolo. In ogni rappresentanza diplomatica o consolare viene individuato il responsabile del corretto svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge, nel funzionario più elevato in grado della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza, immediatamente successivo in grado al capo della rappresentanza stessa.

3. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento ed un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

4. Gli elettori si presentano nella sede diplomatica o consolare muniti di documento di riconoscimento, tra il quattordicesimo ed il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici consolari prima di consegnare il plico all'elettore, ne verificano l'identità confrontando il documento di riconoscimento con il certificato elettorale contenuto nel plico e quindi se il nominativo dell'elettore sia incluso nell'elenco previsto dal comma 6 dell'articolo 53-*bis*; in tali ipotesi appongono apposito visto sul tagliando del certificato elettorale.

5. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla: la busta, la introduce nella busta esterna, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, e la consegna all'ufficio consolare che la inserisce nell'apposita urna sigillata.

6. I responsabili degli uffici consolari inviano all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, non oltre il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia, con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica, le buste consegnate ai sensi del comma 5.

7. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il giorno della ricezione delle buste spedite ai sensi del comma 6, invia le buste degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 53-*bis*, ai rispettivi seggi della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza dell'ele-



tore sul territorio nazionale, che hanno il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti ai sensi della presente legge".

2. Per l'elezione del Senato della Repubblica si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 53-*bis* e 53-*ter* del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come introdotti dalla presente legge».

---

### 3.0.3

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-*bis*.**

*(Norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati)*

1. Dopo l'articolo 53 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1987, n. 361, sono inseriti i seguenti:

#### **"Art. 53-*bis*.**

1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati gli elettori che, per ragioni di studio o di lavoro, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono comunicare a tale comune, entro trenta giorni dalla data delle elezioni, che eserciteranno anticipatamente il proprio diritto di voto presso il tribunale nel cui circondario si trova il comune in che studiano o lavorano. La comunicazione avviene mediante l'invio di apposita domanda cui sono allegati, oltre a un documento di identità valido, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio.

2. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, dopo aver verificato che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, trasmette tempestivamente, per via telematica, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione. Il Ministero dell'interno invia a ciascun tribunale un plico contenente la lista degli elettori che ivi eserciteranno il diritto di voto nonché le schede elettorali entro il giorno antecedente alla data prevista per il voto anticipato.

3. Il voto anticipato è espresso nella giornata del lunedì antecedente al giorno stabilito per le elezioni.

**Art. 53-ter.**

1. Gli elettori di cui all'articolo 53-bis votano con le modalità di cui al presente articolo.

2. I tribunali predispongono una sezione elettorale alla quale si applicano le disposizioni del presente testo unico, in quanto compatibili, nonché uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico nel quale inserire la scheda di voto. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento e un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

3. Gli elettori si presentano nella sede del tribunale muniti di un documento d'identità valido. Il presidente della sezione elettorale del tribunale, prima di consegnare il plico all'elettore, ne verifica l'identità confrontando il documento con le liste ricevute dal Ministero dell'interno.

4. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna e la consegna alla sezione elettorale.

5. Il presidente della sezione elettorale del Tribunale trasmette a ciascun comune, entro il quinto giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, le buste che devono pervenire alle sezioni elettorali, aperte, alla presenza dei componenti della sezione elettorale; dal presidente; il quale estrae la scheda, la vidima e la inserisce nell'urna.

6. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di trasmissione di cui al comma 5 atte a garantirne la segretezza e la tempestività.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 710.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della Missione 'Fondi da ripartire dello stato di previsione', del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno"».

---

### 3.0.4

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459)*

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole: "per corrispondenza" sono sostituite dalle seguenti: "presso apposite sedi distribuite sul territorio, individuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Italia nell'ambito delle rispettive circoscrizioni";

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: "per corrispondenza", sono soppresse;

c) all'articolo 4-bis, commi 1, 3 e 4, le parole: "per corrispondenza", sono soppresse;

d) all'articolo 12:

1) al comma 3, le parole: "per corrispondenza", sono soppresse, e le parole: "la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante", sono sostituite dalla seguente: "e";

2) al comma 4, il primo periodo è soppresso;

3) al comma 5, le parole: "e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo" sono soppresse;

4) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. L'elettore può esprimere il proprio voto non oltre le ore 16, secondo l'ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia";

5) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. I responsabili degli uffici consolari inviano senza ritardo all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le schede elettorali, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto ai sensi della presente legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica";

6) il comma 8 è abrogato;

e) all'articolo 13, comma 1, le parole: "per corrispondenza" sono soppresse;

f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: "Art. 14. – I. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

g) all'articolo 20, comma 1-bis, le parole: "per corrispondenza" sono soppresse.

2. Insieme al plico contenente le schede elettorali trasmesse dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, l'ufficio centrale per la circoscri-

zione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto nella ripartizione assegnata.

3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di scrutinio. Alle operazioni di scrutinio, di spoglio e di vidimazione delle schede si applicano le disposizioni previste dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge".

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 assicurando che sia esercitato, sotto la responsabilità dei funzionari addetti ai consolati della Repubblica, nei seggi istituiti presso i consolati della Repubblica, negli istituti italiani di cultura e in altre sedi stabilite dai consolati che rispondano a criteri di segretezza e sicurezza, nonché nelle sedi locali messe a disposizione dagli Stati esteri sulla base di apposite convenzioni».

---

### 3.0.5

PUGLIA, CRIMI, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Disposizioni per favorire l'esercizio del voto in Italia dei cittadini lavoratori marittimi che si trovano per motivi di lavoro imbarcati su nave)*

1. In occasione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori lavoratori marittimi che, per motivi di lavoro, si trovino imbarcati presso una nave, possono votare presso il seggio elettorale costituito dal comandante della nave o da chi lo sostituisce, con funzioni di presidente, e due ufficiali o sottufficiali, con funzioni di segretari.

2. Il lavoratore marittimo che per motivi di lavoro è imbarcato può chiedere di esercitare il loro diritto di voto durante la navigazione attraverso sistema elettronico *On-Line*. A tal proposito utilizzerà le stesse chiavi di accesso in uso per Fisco *On-Line*, servizi telematizzati dell'INPS ovvero tramite credenziali SPID.

3. La richiesta di esercizio di cui al comma precedente avviene mediante la presentazione di apposita opzione, inviata tramite apposita funzione *on-line*, diversamente può essere redatta su carta libera, sottoscritta

dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, che deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere l'indicazione del luogo presso il quale gli elettori interessati svolgono la propria attività di lavoro, studio o le cure mediche, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. La comunicazione di opzione inviata tramite apposita funzione *on-line* viene trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno, nel caso di opzione espressa su carta libera ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma x, il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell'interno le generalità e l'indirizzo degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma x, annotandola sulle liste sezionali. Entro il trentesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno inserisce i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto con le modalità e nelle circoscrizioni elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni.

5. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i ministeri dell'interno di concerto con quello della semplificazione amministrativa e sentito il Garante della Privacy stabiliscono le modalità di votazione *on line*.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 15 milioni, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### 3.0.6

PUGLIA, CRIMI, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Disposizioni per favorire l'esercizio del voto in Italia dei cittadini lavoratori marittimi che si trovano per motivi di lavoro imbarcati su nave)*

1. Dopo l'articolo 50 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

**"Art. 50-bis.**

1. In occasione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, in sostituzione del sistema di cui all'articolo 1, il lavoratore marittimo che per motivi di lavoro è imbarcato può chiedere di esercitare il loro diritto di voto durante la navigazione attraverso sistema elettronico *On-Line*. A tal proposito utilizzerà le stesse chiavi di accesso in uso per Fisco *On-Line*, servizi telematizzati dell'INPS ovvero tramite credenziali SPID.

2. La richiesta di esercizio di cui al comma precedente avviene mediante la presentazione di opzione, inviata tramite apposita funzione *on-line*.

3. La comunicazione di-opzione, di cui al comma 2, inviata tramite apposita funziona *on-line* viene trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno. Entro il trentesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno inserisce i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto.

4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i ministeri dell'interno di concerto con quello della semplificazione amministrativa e sentito il Garante della *Privacy* stabiliscono le modalità di votazione *on-line*.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro15 milioni, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**3.0.7**

BATTISTA, LO MORO, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Delega al Governo in materia di disciplina dell'esercizio del diritto al voto per corrispondenza dei lavoratori marittimi imbarcati)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entrò quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi

recante norme per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei lavoratori marittimi imbarcati».

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso preventivamente alle Camere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro dieci giorni dalla ricezione dello schema.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* gli elettori, iscritti nelle liste elettorali che risultano imbarcati con regolare contratto di lavoro presso una compagnia di navigazione la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto, ovvero che si trovano all'estero, possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza;

*b)* la richiesta deve essere presentata, allegando il certificato di lavoro, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni;

*c)* si deve prevedere l'ipotesi di voto negli uffici consolari legittimati su richiesta del lavoratore marittimo imbarcato, ove programmabile, e può essere presentata tramite documenti richiesti da un familiare o da un cittadino italiano delegato;

*d)* presso gli uffici consolari legittimati, entro il trentesimo giorno che precede quello delle votazioni, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente, occorrente per l'espressione del voto;

*e)* l'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nell'apposita busta, che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente o per il tramite del consolato o dell'ambasciata;

*f)* le buste per venute entro il sabato che precede la votazione sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, rispettivamente al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è incluso. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede il giorno delle votazioni, ovvero pervenute non integre, sono aperte alla presenza del segretario comunale per verificare la presenza dei tagliandi, sulla base dei tagliandi è redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non sono aperte e sono inserite in un apposito plico, che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede;

*g)* stabilire l'applicabilità della procedura speciale di cui sopra sia alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati sia del Senato della Repubblica sia per i componenti italiani del Parlamento europeo».

### 3.0.8

SERRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTI, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Diritto di voto delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche)*

1. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"2-bis. Le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordo cieche esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un esperto di lingua italiana dei segni, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica".

---

### 3.0.9

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Modifiche alla Legge 21 marzo 1990, n. 53)*

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole da: «i notai», fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia».

b) ai secondo periodo, dopo le parole: «consiglieri provinciali» aggiungere le seguenti: «, i consiglieri metropolitani».

---



## Art. 4

### 4.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «cinque».

---

### 4.2

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIOTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «accessibile», inserire le seguenti: «, anche mediante una apposita sezione rivolta alle minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione».

---

### 4.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica».

---

### 4.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2 sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «cinque».

---

#### 4.5

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTI, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono pubblicate separatamente le liste dei candidati rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute».*

---

#### 4.200

BERTACCO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*«2-bis.* La scelta dei candidati nei collegi uninominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da parte delle coalizioni di liste, di cui all'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, deve avvenire mediante elezioni primarie.

*2-ter.* Tali elezioni sono indette dall'ufficio elettorale competente che stabilisce la data e le sedi in cui devono tenersi, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni interessati, non oltre il cento cinquantesimo giorno antecedente la data prevista per lo svolgimento della competizione elettorale.

*2-quater.* Le elezioni primarie devono aver luogo non oltre il novantesimo giorno antecedente la data prevista per il rinnovo degli organi interessati.

*2-quinquies.* L'ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione ai cittadini della data e delle modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono altresì pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'interno e nel sito ufficiale dei partiti politici o della coalizione di partiti che partecipano alle elezioni primarie.

*2-sexies.* In caso di elezioni anticipate, il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data delle elezioni anteponendo un periodo di almeno quarantacinque giorni a quello previsto dalle disposizioni vigenti per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale, al fine di consentire l'espletamento delle elezioni primarie che devono tenersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

*2-septies.* Al fine di disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie, i partiti collegati nella coalizione approvano a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto un regolamento che deve essere depositato unitamente al simbolo della coalizione almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per le elezioni primarie.

*2-octies.* Il regolamento stabilisce le condizioni per la presentazione delle candidature e assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle medesime, e può prevedere che la prerogativa di sottoscrivere

le candidature sia riservata ai soli iscritti o agli elettori del collegio ovvero sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti.

*2-nonies.* La presentazione delle candidature alle elezioni primarie deve aver luogo non oltre il trentesimo giorno antecedente lo svolgimento delle stesse elezioni primarie e almeno centoventi giorni prima della data fissata per la tornata elettorale.

*2-decies.* Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge o dal regolamento di cui al comma *2-septies* si applicano alle elezioni primarie le disposizioni vigenti in materia di elezioni e di reati elettorali, in quanto compatibili.

*2-undecies.* Al fine di consentire lo svolgimento delle elezioni primarie gli organi direttivi centrali dei partiti politici collegati nella coalizione, almeno quaranta giorni prima della data fissata per il loro svolgimento, provvedono alla nomina della commissione elettorale centrale, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.

*2-duodecies.* La commissione elettorale centrale accerta la regolarità delle candidature ed esclude quelle che non presentano i requisiti necessari, nomina gli scrutatori, sovrintende alla regolarità delle elezioni, procede alla proclamazione dei vincitori, decide insindacabilmente sui reclami relativi alla mancata iscrizione nelle liste elettorali, su quelli concernenti l'esclusione delle candidature, nonché su quelli relativi alla regolarità delle operazioni elettorali e alla proclamazione dei vincitori, ferma restando in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine a fattispecie che integrano ipotesi di reato.

*2-terdecies.* Entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie le direzioni delle articolazioni territoriali dei partiti politici collegati nella coalizione provvedono alla nomina delle commissioni elettorali relative agli ambiti territoriali di loro competenza.

*2-quaterdecies.* L'elettorato attivo per le elezioni primarie è riconosciuto agli iscritti ai partiti politici collegati nella coalizione residenti nell'ambito territoriale interessato dal procedimento elettorale e ai sostenitori non iscritti a nessun partito politico.

*2-quindecies.* Gli elenchi degli iscritti sono depositati ogni anno, a cura del responsabile territoriale del partito politico o della coalizione di partiti, presso la cancelleria del tribunale competente per territorio. Le liste dei sostenitori sono compilate a cura della commissione elettorale territoriale competente e sono depositate dal presidente della stessa entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie presso la medesima cancelleria nella quale sono stati depositati gli elenchi degli iscritti.

*2-sedecies.* È vietato far parte di liste di sostenitori di due o più partiti politici o coalizioni di partiti. Entro due giorni dal ricevimento delle liste la cancelleria del tribunale provvede d'ufficio alla verifica delle stesse, nonché degli elenchi degli iscritti ai partiti politici collegati nella coalizione, e procede all'eliminazione dei nominativi di coloro che risul-

tano iscritti o sostenitori in più partiti politici o coalizioni di partiti, dandone comunicazione alla commissione elettorale territoriale competente».

---

#### **4.6**

SERRA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In ogni ufficio elettorale di sezione è garantita la presenza di un interprete della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e di un interprete della Lingua dei Segni Italiana tattile (LIST) al fine di offrire l'assistenza comunicativa necessaria, anche attraverso il supporto di strumenti tecnologici e informati ci, con riguardo alle modalità di espletamento del voto alle persone con disabilità uditiva in genere e sordo cieche. Con decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito registro, periodicamente aggiornato e contenente i requisiti professionali necessari, dal quale selezionare gli interpreti di LIS e LIS tattile».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G4.100**

CORSINI, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento in esame, reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;

il testo approvato dalla I Commissione della Camera al termine dell'esame in sede referente delinea un sistema elettorale misto. L'assegnazione di 231 seggi alla Camera (cui si aggiunge 1 collegio in Valle d'Aosta) e di 109 seggi al Senato (cui si aggiungono 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata nei collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. L'assegnazione dei restanti seggi avviene, nell'ambito di collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento: sono quindi proclamati eletti in ciascun collegio plurinomiale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione; .

l'articolo 4 del provvedimento prevede una serie di disposizioni inerenti la cosiddetta «trasparenza» per ciascun partito, movimento, e gruppo politico organizzato che presenta liste, tra cui la pubblicazione, in apposita sezione *on line* del sito del Ministero dell'interno, denominata «elezioni trasparenti», del contrassegno e rappresentate legale depositario, dello statuto, del programma e del nome e cognome della persona indicata, come capo della forza politica, senza prevedere alcuna ulteriore disposizione circa la reale trasparenza e democrazia dei partiti, movimenti, e gruppi politici si prevede altresì la pubblicazione delle liste di candidati presentate per ciascun collegio, senza prevedere però alcun tipo di disposizione di trasparenza per i candidati,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di assumere iniziative anche normative per prevedere ulteriori disposizioni sulla trasparenza e democrazia dei partiti, movimenti, e gruppi politici che presentano liste, nonché sui candidati.

---

## EMENDAMENTI

### 4.0.200

BERTACCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di elezioni primarie)*

1. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento obbligatorio per la selezione dei candidati di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle consultazioni elettorali nel caso di selezione dei candidati alle assemblee rappresentative di livello nazionale per le quali è prevista l'elezione nell'ambito di collegi uninominali con formula maggioritaria, nonché delle medesime candidature nel caso in cui sia previsto un sistema elettorale di natura diversa che non contempli il voto di preferenza.

2. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non si siano avvalsi delle elezioni primarie come strumento di selezione delle candidature.

3. Le elezioni primarie sono indette dall'ufficio elettorale competente che ne stabilisce la data e le sedi in cui devono tenersi, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni interessati, non oltre il centocinquantesimo giorno antecedente la data prevista per lo svolgimento della competizione elettorale.

4. Le elezioni primarie devono aver luogo non oltre il novantesimo giorno antecedente la data prevista per il rinnovo degli organi interessati.

5. L'ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione ai cittadini della data e delle modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono altresì pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'interno e nel sito ufficiale dei partiti politici o della coalizione di partiti che partecipano alle elezioni primarie.

6. In caso di elezioni anticipate, il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data delle elezioni antepoendo un periodo di almeno quarantacinque giorni a quello previsto dalle disposizioni vigenti per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale, al fine di consentire l'espletamento delle elezioni primarie che devono tenersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

7. Al fine di disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie, gli organi deliberativi del partito politico approvano a maggioranza assoluta

degli aventi diritto al voto un regolamento che deve essere depositato unitamente al simbolo del partito politico o della coalizione di partiti almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per le elezioni primarie. In caso di coalizione di partiti, il medesimo regolamento deve essere ratificato nella stessa formulazione dagli organi deliberativi dei singoli partiti politici aderenti alla coalizione.

8. Il regolamento stabilisce le condizioni per la presentazione delle candidature e assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o agli elettori del collegio ovvero sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti.

9. La presentazione delle candidature alle elezioni primarie deve aver luogo non oltre il trentesimo giorno antecedente lo svolgimento delle stesse elezioni primarie e almeno centoventi giorni prima della data fissata per la tornata elettorale.

10. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge o dal regolamento di cui all'articolo 3 si applicano alle elezioni primarie le disposizioni vigenti in materia di elezioni e di reati elettorali, in quanto compatibili.

11. Al fine di consentire lo svolgimento delle elezioni primarie, gli organi direttivi centrali di ciascun partito politico, anche in caso di coalizione di partiti, almeno quaranta giorni prima della data fissata per il loro svolgimento, provvedono alla nomina della commissione elettorale centrale, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.

12. La commissione elettorale centrale accerta la regolarità delle candidature ed esclude quelle che non presentano i requisiti necessari, nomina gli scrutatori, sovrintende alla regolarità delle elezioni, procede alla proclamazione dei vincitori, decide insindacabilmente sui reclami relativi alla mancata iscrizione nelle liste elettorali, su quelli concernenti l'esclusione delle candidature, nonché su quelli relativi alla regolarità delle operazioni elettorali e alla proclamazione dei vincitori, ferma restando in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine a fattispecie che integrano ipotesi di reato.

13. Le direzioni delle articolazioni territoriali dei partiti politici o delle coalizioni di partiti provvedono con i medesimi criteri di cui al comma 2 alla nomina delle commissioni elettorali relative agli ambiti territoriali di loro competenza, entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie.

14. L'elettorato attivo per le elezioni primarie è riconosciuto agli iscritti al partito politico residenti nell'ambito territoriale interessato dal procedimento elettorale e ai sostenitori non iscritti a nessun partito politico.

15. Gli elenchi degli iscritti sono depositati ogni anno, a cura del responsabile territoriale del partito politico o della coalizione di partiti, presso la cancelleria del tribunale competente per territorio. Le liste dei sostenitori sono compilate a cura della commissione elettorale territoriale competente di cui all'articolo 5, comma 3, e sono depositate dal presi-

dente della stessa entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie presso la medesima cancelleria nella quale sono stati depositati gli elenchi degli iscritti.

16. È vietato far parte di liste di sostenitori di due o più partiti politici o coalizioni di partiti.

17. Entro due giorni dal ricevimento delle liste, al fine di garantire il rispetto del divieto di cui al comma 3 del presente articolo, la cancelleria del tribunale provvede d'ufficio alla verifica delle stesse, nonché degli elenchi degli iscritti al partito politico, e procede all'eliminazione dei nominativi di coloro che risultano iscritti o sostenitori in più partiti politici o coalizioni di partiti, dandone comunicazione alla commissione elettorale territoriale competente di cui all'articolo 5, comma 3».

---

## Art. 5

### 5.1

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 5.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 1 sostituire dalle parole: «si provvede», fino alle parole: «comunque, senza», con le seguenti: «non devono derivare».*

---



## Art. 6.

### 6.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

«Art. 6. – (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). – 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, secondo comma, dopo le parole: "la votazione" sono inserite le seguenti: "sono costituite di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della mera presenza di schede elettorali al suo interno e impedire l'identificazione delle schede stesse e";

b) all'articolo 35:

1) al primo comma, le parole da: "che, a giudizio" fino a: "idonei all'ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "iscritti nell'elenco di cui al terzo comma";

2) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento del presidente, il presidente della corte d'appello, senza indagine in pubblica adunanza, procede alla sostituzione tramite estrazione a sorte dall'elenco di cui al terzo comma";

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"I presidenti non possono ricoprire tale incarichi per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.

I presidenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore a diciotto e non superiore a settanta anni;

c) conseguimento di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

d) all'articolo 38:

1) all'alea, dopo le parole: 'di segretario' sono aggiunte le seguenti: ', nonché di rappresentante di lista';

2) la lettera a) è abrogata;

3) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché, con relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che con essi abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado';

4) dopo la lettera *f*) e aggiunta la seguente:

*f-bis*) coloro che abbiano subito condanne, anche non definitive, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione. Le cause di esclusione di cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio';

*e*) all'articolo 42:

1) al quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'Nel caso di necessità di sostituzione delle cabine sono adottate, anche attraverso un riadattamento di quelle in dotazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore';

2) il sesto comma è sostituito dal seguente:

'Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina, incluse quelle retrostanti la cabina, devono essere sigillate in modo da impedire la vista e qualsiasi forma di comunicazione dall'esterno'';

#### **Art. 6-*bis*.**

*(Modifiche all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223)*

1. All'articolo 34 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, al comma 2, la parola: "500" è sostituita dalla seguente: "700".

2. La disposizione di cui al comma 1 che applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

**Art. 6-ter.**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), è autorizzata la spesa di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**6.2**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Successivamente alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il testo della presente legge è immediatamente trasmesso alla Corte costituzionale, che entro trenta giorni redige un parere motivato sulla legittimità costituzionale della legge. Il parere è immediatamente comunicato alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore a decorrere da tale comunicazione, solo nel caso in cui sulla base del parere di cui al presente comma esse risultino prive di vizi di legittimità costituzionale. Restano ferme le prerogative spettanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione».

---

**6.3**

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il testo della presente legge è immediatamente trasmesso alla Corte costituzionale, che entro trenta giorni redige un parere motivato sulla legittimità costituzionale della legge. Il parere è immediatamente comunicato alla Ca-

mera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Restano ferme le prerogative spettanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione».

---

#### 6.4

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, è sostituito dal seguente:

"36. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, per la Camera e per il Senato, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o in componente in seno al gruppo misto, Anche con altri gruppi politici, in almeno una delle due camere al 15 aprile 2017"».

---

#### 6.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTI, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 il comma 2 è abrogato».

---

#### 6.6

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Al comma 1, dopo le parole:* «per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica» *inserire le seguenti:* «dopo le parole: "gruppo parlamentare" sono aggiunte le seguenti: "o che abbiano un elettori"».

---

## 6.7

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Al comma 1, dopo le parole: «per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica» inserire le seguenti: «dopo le parole: "gruppo parlamentare" sono aggiunte le seguenti: "o in componente del gruppo misto"».*

---

## 6.8

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 1, sostituire le parole da: «e le parole» fino a fine periodo, con le seguenti: «; dopo le parole: "gruppo parlamentare" aggiungere le seguenti: "o componente del Gruppo Misto" e le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017"».*

---

## 6.9

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «1° gennaio 2014» fino alla fine del comma con le seguenti: «o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «o iscritti al Registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la cui denominazione coincide, in tutto in parte, con quella di un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 15 aprile 2017».*

---

## 6.10

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2014» con le seguenti: «1° gennaio 2017».*

---

## 6.11

QUAGLIARIELLO

*Al comma 1, sostituire le parole: «15 aprile 2017», con le seguenti: «15 giugno 2017».*

---

## 6.12

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero delle sottoscrizioni di cui al comma 1, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e di cui al comma 2 dell'articolo 9, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, così come modificati dalla presente legge, è ridotto della metà».

---

## 6.13

MICHELONI, CHITI, MUCCHETTI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) *al comma 3, dopo le parole: "appartenenza di cui all'articolo 6", sono aggiunti i seguenti periodi: "Si prevede la costituzione e l'insediamento presso ogni Ambasciata o Consolato di un comitato elettorale; esso è formato dal Console, dall'Ambasciatore o un loro rappresentante, da un rappresentante per ogni lista indicato dai presentatori di lista presso la Corte di Appello di Roma. Il Console è responsabile di tutte le operazioni elettorali. Ogni rappresentante del comitato elettorale è altresì autorizzato a monitorare tutte le operazioni elettorali, inclusa la custodia dei plichi elettorali. Il comitato è preposto a garantire il corretto svolgimento di tutte le operazioni elettorali (stampa e spedizione del materiale, ricezione dei plichi con i voti espressi, ricezione dei plichi non recapitati e loro custodia fino alla spedizione in Italia). Il comitato è obbligato alla fine del processo elettorale a stilare verbale segnalando anomalie e problemi. Presso la Corte di Appello centrale di Roma è altresì prevista la costituzione di una "Unità di emergenza" per tutto il periodo elettorale con funzioni specifiche atte a dirimere ogni controversia o problema, segnalato dai componenti dei comitati elettorali attraverso un loro rappresentante a Roma.";*

2) *al comma 6 dopo le parole: "unitamente al tagliando", sono inserite le seguenti: "debitamente firmato e completato con l'indicazione del luogo e data di nascita";*

b) *All'articolo 14, dopo il comma 1, è inserito il seguente : "1-bis. L'Ufficio Centrale della Corte di Appello di Roma che gestisce a livello centrale tutte le operazioni elettorali delegherà le operazioni di scrutinio ad altre 4 Corti di Appello: Roma e Firenze, dove verranno costituiti i seggi dell'Europa; Milano e Torino, dove verranno costituiti i seggi dell'America meridionale; infine Bologna, dove verranno costituiti i seggi di Africa, Asia, Oceania e Antartide e America Settentrionale e Centrale"».*

---

#### **6.14**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «entro il trentaduesimo», con le seguenti: «entro il ventesimo».*

---

#### **6.16**

DI BIAGIO

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

---

#### **6.17**

MICHELONI, GIACOBBE, TURANO, CHITI, MUCCHETTI

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

---

#### **6.15**

Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 2, lettera b) sopprimere il numero 1).*

*Conseguentemente, sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2. All'articolo 4-bis, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 le parole: "entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali", sono sostituite dalle seguenti:

"entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale"».

---

**6.18**

GOTOR, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).*

---

**6.19**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).*

---

**6.20**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).*

---

**6.21**

DI BIAGIO

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).*

---



**6.22**

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: «residenti in Italia», inserire le seguenti: «, ad eccezione di quelli appartenenti alle minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione».*

---

**6.24**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero», con le seguenti: «in una qualsiasi circoscrizione elettorale Estero».*

---

**6.23**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: «in una sola ripartizione della circoscrizione Estero», aggiungere le seguenti: «solo se dimostrano di aver risieduto per almeno sei mesi consecutivamente in un Paese della ripartizione di tale circoscrizione entro la data d'indizione delle elezioni politiche».*

---

**6.25**

DI BIAGIO

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).*

---

**6.26**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIOTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «dieci».*

---

**6.200**

SACCONI

*Al comma 2, lettera b), capoverso «4-bis», sopprimere le seguenti parole: «a qualsiasi livello».*

---

**6.27**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: «Senato della Repubblica», inserire le seguenti: «in Italia e».*

---

**6.28**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 2, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «nella circoscrizione Estero».*

---

**6.29**

DI BIAGIO

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

*«c) all'articolo 1, comma 3, le parole: "opzione da esercitare" sono sostituite dalla seguente: "comunicazione";*

*d) all'articolo 4, comma 1, le parole: "l'opzione per il", sono sostituite dalle seguenti: "il diritto di"».*

---

### 6.31

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi di modifica della normativa prevista dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per il voto degli italiani all'estero, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire che il voto degli italiani all'estero sia personale e segreto ed espresso con modalità paragonabili a quelle di chi vota in Italia, rivedendo a questo fine, i criteri dell'attuale modalità di espressione del voto degli italiani all'estero escludendo il voto per corrispondenza;

b) individuare le sedi consolari e gli Istituti italiani di cultura come sedi prioritarie per esprimere il voto nel rispetto delle previste condizioni, prevedendo inoltre che sotto la responsabilità delle sedi consolari possano essere utilizzate sedi idonee a garantire la segretezza e il controllo dell'espressione del voto, anche con modalità itineranti, sul modello delle sedi ospedaliere nel territorio nazionale; custodite da personale incaricato allo scopo dalle sedi consolari;

c) prevedere che gli aventi diritto al voto si presentino ai seggi muniti del documento di riconoscimento, della scheda attestante il diritto al voto debitamente timbrata dopo la sua espressione, al fine di ricevere la scheda elettorale timbrata e firmata con le modalità vigenti nel territorio nazionale;

d) prevedere che le infrazioni personali vengano punite con gli stessi criteri previsti per il voto nel territorio nazionale e con l'annullamento del voto reso pubblico in qualunque forma;

e) prevedere che il personale dei consolati risponda del rispetto delle norme e dei comportamenti delle strutture a cui verrà affidata la sicurezza, attraverso l'indicazione di opportune sanzioni;

f) prevedere l'emanazione di precise direttive ai consolati al fine di organizzare i seggi della circoscrizione Estero di propria competenza in modo tale da renderli fisicamente raggiungibili e accessibili nella giornata elettorale prevista a tutti i cittadini iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti nel paese estero di competenza;

g) rideterminare i contributi economici per gli elettori della circoscrizione Estero che intendono esercitare il diritto al voto nel territorio nazionale al fine di poter garantire l'effettività di esercitare tale diritto;

h) fissare precise scadenze e verifiche per l'attuazione dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, al fine di avere sempre aggiornati gli elenchi elettorali che debbono contenere soltanto l'elenco degli aventi diritto ancora viventi, residenti all'estero, il cui numero dovrà corrispondere alle tessere elettorali complessivamente distribuite per poter stabilire senza incertezze i quozienti elettorali».

*2-ter.* Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma *2-bis* sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia o per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati.

---

### **6.201**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«*2-bis.* Al fine di tutelare la specificità delle minoranze linguistiche per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in tre collegi uninominali».

---

### **6.32**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«*2-bis.* Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Sudtirol è ripartita in tre collegi uninominali».

---

### **6.33**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTI, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

---

**6.34**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 3, sostituire le parole: «è ridotto alla metà» con le seguenti: «è ridotto a un terzo».*

---

**6.35**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 4, sostituire le parole: «è ridotto alla metà» con le seguenti: «è ridotto a un terzo».*

---

**6.36**

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due componenti, ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi».

---

**6.37**

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Le componenti parlamentari, come regolamentate dalle Camere di appartenenza, costituite prima dell'approvazione della presente legge, necessitano di un numero di sottoscrizioni pari a un quinto di quelle indicate dal presente articolo».

---

**6.38**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,  
MINEO

*Al comma 6, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale».*

*Conseguentemente: sopprimere il comma 7.*

---

**6.39**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,  
MINEO

*Al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché i cittadini italiani che posseggono i requisiti per l'elezione a consigliere comunale delegati dal Sindaco. Le presenti disposizioni valgono anche nell'ambito delle consultazioni referendarie. I medesimi soggetti sono gli unici abilitati alla raccolta delle sottoscrizioni, pari nel numero alla metà di quelle previste dall'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per presentare liste nelle elezioni primarie disciplinate con legge e necessarie ai fini della selezione delle candidature previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».*

---

**6.40**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,  
MINEO

*Al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché i cittadini italiani che posseggono i requisiti per l'elezione a consigliere comunale delegati dal Sindaco. Le presenti disposizioni valgono anche nell'ambito delle consultazioni referendarie. I medesimi soggetti sono gli unici abilitati alla raccolta delle sottoscrizioni per presentare candidati nelle elezioni primarie necessarie ai fini della selezione delle candidature nelle liste previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G6.100**

GOTOR, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame, e sul quale il Governo ha deciso di porre la fiducia, non consentendo quindi all'Aula di poterlo discutere e modificare, prevede un sistema elettorale misto proporzionale e maggioritario, in cui un terzo dei deputati è eletto in collegi uninominali e i restanti due terzi sono eletti con un sistema proporzionale di lista. Le liste sono bloccate e ciò non consentirà all'elettore di poter scegliere il proprio rappresentante in Parlamento;

durante l'esame in Commissione in sede referente alla Camera, è stato approvato un emendamento della maggioranza che all'articolo 6, comma 2; modifica l'articolo 8, della legge 27 dicembre 2001, n. 459. In virtù di questa modifica non è più richiesto il requisito della residenza nella ripartizione della circoscrizione Estero per chi intende candidarsi. Al contempo si prevede che gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero;

se finora solo i cittadini residenti in altri Paesi hanno potuto candidarsi per essere eletti alla Camera e al Senato, ora, sulla base di questa norma, anche gli italiani residenti in Italia possono scegliere, per esempio, il Nord America o l'Oceania, per essere eletti in Parlamento non si comprende la vera motivazione che sta alla base di questa modifica alla normativa attuale che è stata votata in Commissione, volendo escludere che essa possa essere interpretata come una norma «ad personam»,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa a fine di assumere le opportune iniziative legislative volte a rivedere la norma che consente gli elettori residenti in Italia di potersi candidare in una ripartizione della circoscrizione Estero.

